

10.000

## **Consultazione**

### **Rapporto concernente il Programma di consolidamento 2011–2013 per le finanze federali (PCon 11/13)**

del 14 aprile 2010

---

---

## Compendio

### *Situazione iniziale*

*Se è vero che il preventivo varato dal Parlamento il 16 dicembre 2009 adempie ancora le direttive del freno all'indebitamento, negli anni 2011–13 si delineano nondimeno deficit strutturali dell'ordine di miliardi. Secondo le prospettive finanziarie attuali nel 2011 saranno necessarie misure di consolidamento pari a 1,3 miliardi per ottemperare alle direttive del freno all'indebitamento; per quanto riguarda poi gli anni del piano finanziario il fabbisogno di correzione aumenta di 2 miliardi. Queste cifre non comprendono gli incombenti oneri supplementari dell'ordine di miliardi. Questi risultano segnatamente dai progetti che il Parlamento (come nel caso della riforma III dell'imposizione delle imprese proposta dal Consiglio federale) ha già avviato, rispettivamente in parte deciso, come pure dalle richieste dei Cantoni (decreto sulla rete delle strade nazionali, nuova dotazione dei fondi di compensazione NPC). Inoltre anche le FFS e i vertici dell'esercito fanno valere fabbisogni supplementari.*

### *Contenuto del progetto*

*In considerazione di quanto precede il Consiglio federale pone in consultazione con il presente rapporto un Programma di consolidamento 2011–2013 (PCon 11/13) con un volume di sgravio di circa 1,5 miliardi all'anno. A mente delle incertezze persistenti sull'evoluzione della congiuntura il progetto posto in consultazione assume il carattere di una pianificazione eventuale. Il Consiglio federale adotterà le decisioni definitive in merito all'entità e al contenuto nel quadro della correzione del preventivo 2011 in base ai dati congiunturali disponibili a quel momento e ai risultati della procedura di consultazione.*

*Come già i Programmi di sgravio 2003 e 2004 anche il presente Programma di consolidamento 2011–2013 concerne per l'essenziale il versante delle uscite. Esso consta di sei pacchetti di misure:*

- (1) compensazione di investimenti anticipati: in una prima fase saranno compensati gli investimenti anticipati nel tempo nel quadro delle prime due tappe di stabilizzazione congiunturale, ma comunque iscritti nell'attuale piano finanziario. Questa misura, che sgrava il bilancio della Confederazione di circa 180 milioni in ognuno degli anni 2011 e 2012, non comporta né rinunce a compiti, né procrastinazioni di piani di investimenti esistenti;*
- (2) adeguamento delle uscite al minore rincaro: il mutamento della situazione congiunturale si è ripercosso in maniera asimmetrica sulle entrate e sulle uscite dell'attuale piano finanziario; se le entrate e le uscite – come gli interessi passivi o i contributi alle assicurazioni sociali – sono state progressivamente adeguate ai nuovi dati congiunturali di riferimento, per numerose altre voci di uscita era stato ipotizzato un rincaro annuo costante dell'1,5 per cento. Poiché si presume che il rincaro effettivo degli anni 2009–2010 sarà tuttavia chiaramente inferiore, questa circostanza ne*

---

*provoca un incremento reale involontario. Per il tramite di una rettifica a posteriori del 2,2 per cento in media di tutti i crediti nel cui ambito il rincaro non è preso automaticamente in considerazione, si dovrebbe pertanto raggiungere nuovamente un trattamento simmetrico di tutte le voci di uscita, impedendo un incremento reale involontario. Ne risulta uno sgravio annuo di circa 475 milioni;*

- (3) misure trasversali nel settore proprio dell'amministrazione: il settore proprio dell'amministrazione deve contribuire a un sgravio mirato del bilancio della Confederazione mediante riduzioni annue comprese tra 150 e 200 milioni nei comparti del personale, dell'informatica, della consulenza e delle altre spese per beni e servizi. Per quanto riguarda il personale figura in primo piano l'effettivo di posti: dal 2007 esso aumenta nuovamente a causa dell'assunzione di nuovi compiti o dell'intensificazione di compiti esistenti. Questa tendenza va capovolta mediante una riduzione graduale dell'effettivo dei posti dell'1 per cento negli anni 2011 e 2012 e del 2 per cento nel 2013. Il settore dell'informatica deve contribuire allo sgravio del bilancio in misura pari a circa 40 milioni nel 2011 e a circa 60 milioni in ognuno degli anni 2012 e 2013 per il tramite di un incremento di efficienza dei fornitori di prestazioni e di riduzioni e rinunce a livello di beneficiari di prestazioni;*
- (4) misure nel contesto della verifica dei compiti: nel suo rapporto di complemento al Piano finanziario di legislatura 2009–2011 nel mese di aprile del 2008 il Consiglio federale ha definito gli indirizzi della riforma consecutiva alla verifica dei compiti. Il programma di consolidamento dovrà ora attuare le misure che è possibile realizzare a breve termine senza adeguamenti legislativi o solo con lievi adeguamenti. Grazie a queste misure si ottiene un effetto di sgravio compreso tra 400 e 640 milioni all'anno. Le profonde riforme che risultano dalla verifica dei compiti e che esigono una più lunga preparazione saranno portate avanti dai dipartimenti competenti nel quadro di progetti separati e secondo un proprio calendario. Il rapporto di attuazione presentato simultaneamente dal Consiglio federale fornisce un compendio di tutte le misure consecutive alla verifica dei compiti;*
- (5) interessi passivi: si prendono in considerazione le minori uscite che risultano dalla diminuzione del debito rispettivamente del suo incremento (100 – 150 mio.). Nel 2011 il conto di finanziamento sarà inoltre sgravato di aggi presumibili di circa 200 milioni;*
- (6) misure a livello di entrate: mediante l'aumento dell'imposta sul tabacco di 20 centesimi per pacchetto di sigarette e tre misure non fiscali, anche il versante entrate contribuisce al consolidamento del bilancio per un ordine di grandezza compreso tra 80 e 100 milioni.*

*Grazie al programma di consolidamento l'aumento annuo medio delle uscite può essere ridotto complessivamente del 2,4 per cento circa nel periodo dal 2008 al 2013. In tal modo possono essere raggiunti sia l'obiettivo di una stabilizzazione*

---

*della quota delle uscite della Confederazione, sia quello di un contributo essenziale all'osservanza del freno all'indebitamento.*

*Il pacchetto di misure del PCon 11/13 si palesa di per sé equilibrato e non ha forti ripercussioni negative né sull'adempimento dei compiti centrali dello Stato, né sulla ripresa congiunturale: sia il settore dei trasferimenti che il settore proprio, come pure tutti i dipartimenti, contribuiscono in misura adeguata allo sgravio del bilancio. Si evitano ribaltamenti veri e propri di oneri sui Cantoni e, laddove riguardano il settore in comune, le singole misure sono strutturate in maniera che i Cantoni dispongano di una libertà di scelta possibilmente ampia in fatto di attuazione. Le misure consecutive alla verifica dei compiti da attuare nel quadro del PCon 11/13 consistono per l'essenziale di riforme di minore entità, di rinunce e di riduzioni, che le attuali priorità politiche non pongono fundamentalmente in forse. Il volume del PCon 11/13 è peraltro troppo esiguo per lasciare tracce visibili sull'evoluzione economica. Secondo le stime attuali, il livello del prodotto interno lordo reale a fine 2015 dovrebbe essere dello 0,2 per cento inferiore rispetto al valore di riferimento senza PCon 11/13. Il Consiglio federale ha avviato il 14 aprile 2010 la procedura di consultazione sul presente pacchetto. Simultaneamente ha presentato nel quadro di un rapporto di attuazione sulla verifica dei compiti le riforme a lungo termine che intende perseguire in progetti separati di riforma, esterni al PCon 11/13.*

*I pareri scritti degli ambienti interessati in merito alla legge federale sul Programma di consolidamento 2011–13 e al Piano di attuazione delle riforme consecutive alla verifica dei compiti devono essere inviati al più tardi entro il **28 maggio 2010** all'Amministrazione federale delle finanze, Divisione Politica della spesa pubblica, Bundesgasse 3, 3003 Berna o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [christine.kilchoer@efv.admin.ch](mailto:christine.kilchoer@efv.admin.ch).*

## Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Compendio</b>   | <b>2</b>  |
| <b>1 I tratti fondamentali del progetto</b>  | <b>8</b>  |
| 1.1 Situazione politico-finanziaria iniziale   | 8         |
| 1.1.1 Crisi finanziaria ed economica   | 8         |
| 1.1.2 Prospettive economiche   | 9         |
| 1.1.3 Il punto della situazione di politica finanziaria  | 10        |
| 1.2 Principi materiali del consolidamento del bilancio   | 19        |
| 1.2.1 Strategia di risanamento   | 19        |
| 1.2.2 I principi del PCon 11/13  | 22        |
| 1.2.3 Pacchetti di misure del PCon 11/13   | 23        |
| <b>2 Il progetto in dettaglio</b>  | <b>30</b> |
| 2.1 Introduzione   | 30        |
| 2.2 Misure della legge federale sul Programma di consolidamento 2011–2013<br>(PCon 11/13)  | 35        |
| 2.2.1 Correzione del rincaro   | 35        |
| 2.2.2 Costruzioni civili e logistica   | 43        |
| 2.2.3 Diverse misure in seno al DFAE   | 46        |
| 2.2.4 Diverse misure in seno al DFGP   | 50        |
| 2.2.5 Misure in seno alla Difesa: definizione delle priorità   | 53        |
| 2.2.6 Diverse misure in seno al DDPS   | 60        |
| 2.2.7 Educazione   | 62        |
| 2.2.8 Ricerca  | 67        |
| 2.2.9 Prestazioni complementari all'AVS/AI   | 72        |
| 2.2.10 Assicurazione invalidità  | 76        |
| 2.2.11 Assicurazione malattie  | 80        |
| 2.2.12 Custodia di bambini complementare alla famiglia   | 83        |
| 2.2.13 Migrazione  | 86        |
| 2.2.14 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici;<br>progetti culturali   | 90        |
| 2.2.15 Sanità  | 92        |
| 2.2.16 Costruzione delle strade nazionali  | 94        |
| 2.2.17 Traffico regionale viaggiatori (TRV)  | 97        |
| 2.2.18 Traffico merci  | 101       |
| 2.2.19 Protezione dell'ambiente  | 105       |
| 2.2.20 Agricoltura: miglioramento delle basi di produzione e misure<br>sociali nonché Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino | 110       |
| 2.2.21 Agricoltura: promozione dello smercio, sostegno del mercato e<br>pagamenti diretti  | 114       |
| 2.2.22 Diverse misure in seno al DFE   | 118       |
| 2.2.23 Personale   | 122       |
| 2.2.24 Spese di consulenza   | 125       |
| 2.2.25 Informatica   | 126       |
| 2.2.26 Rimanente settore proprio dell'Amministrazione federale   | 129       |

---

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 2.2.27   | Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni: indennità versate ai provider nella sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni           | 131        |
| 2.2.28   | Indennità per il trasporto di giornali   | 133        |
| 2.2.29   | Radiotelevisione: contributi federali per il finanziamento di Swissinfo  | 135        |
| 2.2.30   | Consulenza in materia di emigrazione   | 137        |
| 2.2.31   | Concessione di fideiussioni nelle regioni montane  | 139        |
| 2.3      | Altre misure volte a ridurre le uscite   | 141        |
| 2.3.1    | Revisione totale della legge sull'alcool   | 141        |
| 2.3.2    | Revisione parziale della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri  | 142        |
| 2.4      | Misure volte ad accrescere le entrate  | 146        |
| 2.4.1    | Aumento dell'imposta sul tabacco   | 146        |
| 2.4.2    | Ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool  | 147        |
| 2.4.3    | Adeguamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare  | 148        |
| 2.4.4    | Adeguamento degli emolumenti alla luce del principio della copertura dei costi   | 149        |
| <b>3</b> | <b>Commento ai singoli articoli</b>  | <b>149</b> |
| 3.1      | Legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali   | 149        |
| 3.2      | Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)  | 150        |
| 3.3      | Legge federale del 6 ottobre 2004 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)                           | 152        |
| 3.4      | Legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO)   | 152        |
| 3.5      | Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)   | 153        |
| 3.6      | Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)   | 154        |
| 3.7      | Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)  | 155        |
| 3.8      | Legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali | 156        |
| <b>4</b> | <b>Ripercussioni</b>   | <b>157</b> |
| 4.1      | Per la Confederazione  | 157        |
| 4.2      | Per i Cantoni e per i Comuni   | 159        |
| 4.3      | Per l'economia   | 161        |
| <b>5</b> | <b>Programma di legislatura</b>  | <b>162</b> |
| <b>6</b> | <b>Aspetti giuridici</b>   | <b>163</b> |

---

---

|   |            |
|---|------------|
| 6.1 Costituzionalità e legalità   | 163        |
| 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera   | 163        |
| 6.3 Forma dell'atto   | 163        |
| <br>  |            |
| <b>Allegato 1: Correzione del rincaro per crediti &gt;100 milioni</b>                                     | <b>164</b> |
| <b>Allegato 2: Il progetto della «Verifica dei compiti» in rassegna</b>                                   | <b>167</b> |
| <b>Allegato 3: Linee nel traffico viaggiatori regionale non più<br/>cofinanziate dalla Confederazione</b> | <b>170</b> |

---

# Rapporto

## 1 I tratti fondamentali del progetto

### 1.1 Situazione politico-finanziaria iniziale

#### 1.1.1 Crisi finanziaria ed economica

Il Consiglio federale ha adottato il Piano finanziario 2011–2013 nell'agosto del 2009, quando la recessione mondiale aveva raggiunto il suo punto più basso. Le prospettive di politica finanziaria che vi erano delineate erano corrispondentemente cupe. Sebbene fin da allora si fosse partiti dall'idea che la crisi finanziaria ed economica sarebbe stata superata nel 2011, il piano finanziario faceva stato di deficit di finanziamento di circa 4 miliardi all'anno e di un fabbisogno di correzione ai sensi del freno all'indebitamento compreso tra 2,5 e 4 miliardi.

Questo peggioramento drastico delle prospettive finanziarie era essenzialmente riconducibile a tre cause:

- *anzitutto* le riforme fiscali adottate dal Parlamento (riforma dell'imposta sul valore aggiunto, imposizione della famiglia, compensazione delle ripercussioni della progressione a freddo) determinano ammanchi strutturali di entrate;
- *secondariamente* l'evoluzione economica ritenuta per gli anni 2011–2013 comporta implicitamente l'ipotesi di un calo di tendenza del prodotto interno lordo reale (PIL), ossia di una ripercussione strutturale a più lungo termine della crisi finanziaria ed economica sull'economia svizzera, circostanza che sarebbe anch'essa vincolata ad ammanchi strutturali di entrate;
- *in terzo luogo*, infine, le ipotesi nettamente inferiori di rincaro del 2009 e del 2010 determinano un calo delle entrate prospettate, mentre esse sono state prese in considerazione solo parzialmente nelle cifre dalla parte delle uscite.

Le prospettive finanziarie a medio termine di allora erano inoltre caratterizzate da grandi incertezze: il momento e l'intensità della ripresa erano estremamente incerti, mentre il volume dei «possibili oneri supplementari» non iscritti nel piano finanziario era notevole. Un'ulteriore incertezza riguardava l'impegno di quasi 6 miliardi della Confederazione presso l'UBS SA, il cui esito era allora ancora aperto.

Già nello scorso autunno è apparso che la Svizzera era stata colpita dalla crisi finanziaria ed economica in misura inferiore a quanto si pensasse pochi mesi prima. Ne dà altresì testimonianza il Consuntivo 2009 presentato lo scorso mese di febbraio 2010 che presenta una notevole eccedenza nella parte ordinaria e con entrate straordinarie di quasi 7 miliardi grazie alla conclusione positiva dell'impegno UBS.

Anche uno sguardo al futuro è nel frattempo meno cupo. Dall'ultimo inverno i pronosticatori prevedono il ritorno della crescita economica già nel 2010 e la buona costituzione del mercato interno fa apparire realistica una ripresa durevole a contare

---

dal 2011. Le prospettive di politica finanziaria si sono così un poco schiarite: nell'ottica attuale il pericolo che la crisi lasci tracce strutturali in Svizzera è sensibilmente diminuito, mentre sparisce pertanto una delle cause dei deficit elevati negli anni del Piano finanziario 2011–2013.

D'altra parte l'equilibrio strutturale del bilancio della Confederazione prima della crisi e le misure moderate di stabilizzazione risparmiano la Svizzera da drastiche misure di rettifica in ambito di politica finanziaria.

Ciò non elimina però tutte le cause di peggioramento della situazione di bilancio. Per stabilizzare il debito e limitare la quota delle uscite anche dopo il 2010 occorre quindi una moderata correzione di rotta del bilancio: si tratta di consolidare le conquiste della politica finanziaria al di là dell'affievolimento della crisi.

Il Consiglio federale ha definito fin dallo scorso autunno i pilastri del Programma di consolidamento 2011–2013 (PCon 11/13) necessario a tale scopo. Nel senso di una pianificazione eventuale già fondata su previsioni più ottimistiche l'Esecutivo ha valutato in 1,5 miliardi all'anno lo sgravio da realizzare.

### **1.1.2 Prospettive economiche**

In Svizzera la recessione ha preso fine nel corso del 2009, mentre per il 2010 il gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» si aspetta una crescita positiva, seppure contenuta. In base alle previsioni pubblicate a metà dicembre 2009 il gruppo di esperti si aspetta una crescita del PIL a prezzi costanti dello 0,7 per cento<sup>1</sup>. A contare dal 2011 la ripresa potrebbe essere più robusta, con una crescita del PIL reale del 2,0 per cento circa. In considerazione dell'attuale ripresa tentennante della congiuntura rimangono valide le previsioni a breve termine sul mercato del lavoro. La percentuale di disoccupati dovrebbe incominciare a segnare un calo sensibile soltanto nel corso del 2011.

Lo scenario che funge da base per gli anni 2012 e 2013 si fonda sull'ipotesi che la crescita economica prosegua con il medesimo ritmo pronosticato per il 2011. Questa è quindi leggermente superiore alle ipotesi normalmente assunte nei piani finanziari (1,5 %). Ha in particolare un effetto di stimolo sulla crescita il fabbisogno di ricupero che dovrebbe far seguito al forte calo dell'attività economica appena patito. A mente di questa ipotesi la tendenza anteriore di crescita dovrebbe essere raggiunta nel 2014, mentre l'economia dovrebbe espandersi sul suo potenziale di crescita a medio termine dell'1,5 per cento circa. Lo scenario di crescita ipotizzato per gli anni 2012/2013 è stato elaborato unitamente agli esperti della SECO in materia congiunturale.

---

<sup>1</sup> Le previsioni della primavera 2010 hanno ampiamente confermato queste valutazioni: anzi, per quanto riguarda la crescita nel 2010, esse sono addirittura leggermente più fiduciose (Gruppo di esperti: +1,4 % di crescita reale).

---

La tabella qui appresso mostra i dati macroeconomici di riferimento sui quali si fonda l'aggiornamento delle prospettive finanziarie 2011–2013:

**Tabella 1: Dati economici di riferimento**

| (In %)                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| <i>Crescita del PIL</i>        |      |      |      |      |
| Reale                          | 0,7  | 2,0  | 2,0  | 2,0  |
| Nominale                       | 1,3  | 2,6  | 3,7  | 3,7  |
| <i>Rincarzo annuale</i>        |      |      |      |      |
| IPC                            | 0,8  | 0,7  | 1,5  | 1,5  |
| Deflatore PIL                  | 0,7  | 0,5  | 1,7  | 1,7  |
| <i>Tasso di disoccupazione</i> | 4,9  | 4,9  | 4,3  | 3,7  |

Attualmente lo scenario ipotizzato è considerato realistico per l'economia svizzera. Esso è comunque affetto da rischi positivi e negativi. Secondo le analisi del gruppo di esperti di previsioni congiunturali della Confederazione, le ripercussioni a medio termine della crisi finanziaria internazionale come pure l'agenda e le «strategie di uscita» delle banche di emissione – che interverranno gradualmente al posto delle misure in vista dell'approvvigionamento in liquidità – sono affette da grandi incertezze. Se dovesse rafforzarsi la tendenza alla ripresa congiunturale che si osserva attualmente in tutte le regioni del mondo, la crescita economica potrebbe essere più robusta delle aspettative già nel 2010. Inversamente taluni punti deboli non ancora eliminati del sistema finanziario potrebbero riemergere a causa di una diminuzione dell'approvvigionamento in liquidità da parte della banche di emissione, circostanza che potrebbe pregiudicare la ripresa auspicata.

### **1.1.3 Il punto della situazione di politica finanziaria**

#### **1.1.3.1 Evoluzione del fabbisogno di correzione**

Il volume delle misure di consolidamento da adottare è stabilito dalle direttive del freno all'indebitamento. Dall'epoca dell'adozione del Piano finanziario 2011–2013 il fabbisogno di correzione è diminuito. Ciò è dovuto primariamente alle previsioni congiunturali nuovamente più ottimistiche. Esse determinano notevoli *maggiori entrate* che sono però attenuate da *maggiori uscite* e da più rigide «briglie» del freno all'indebitamento (ossia una *riduzione dei deficit ammessi congiunturalmente*).

La tabella 2 illustra in sintesi l'aggiornamento del fabbisogno di correzione 2011–2013 del mese di febbraio di quest'anno rispetto al Piano finanziario 2011–2013 dell'agosto 2009. Ai numeri 1.1.3.2 e 1.1.3.3 gli adeguamenti sono spiegati in maniera dettagliata.

---

L'aggiornamento delle prospettive finanziarie 2011–2013 conferma la decisione del Consiglio federale del settembre 2009 che faceva stato della necessità di misure di consolidamento dell'ordine di 1,5 miliardi all'anno per poter ottemperare alle direttive del freno all'indebitamento. A dire il vero il fabbisogno aggiornato di correzione rispetto a questo obiettivo di sgravio evidenzia una piccola riserva per quanto riguarda il 2011, ma solo corrispondenti misure di consolidamento negli anni 2012 e 2013 avvicinano il bilancio alla conformità con il freno all'indebitamento.

Occorre ribadire ancora una volta che i dati indicati sono affetti da grandi incertezze: oltre che dai rischi congiunturali positivi e negativi menzionati qui sopra il bilancio della Confederazione è esposto alle minacce di peggioramenti «casalinghi» consecutivi alle decisioni politiche, che possono determinare notevoli oneri supplementari (cfr. n. 1.1.3.4). Occorre prendere in considerazione queste incertezze nell'articolazione e nel calcolo delle misure di consolidamento: da un canto bisogna portare avanti l'elaborazione del PCon 11/13 e, d'altro canto, non si deve far traboccare in questo momento il programma.

Il Consiglio federale opta pertanto a favore di una procedura graduale (cfr. anche n. 1.2.1): esso statuirà definitivamente sul contenuto e sul volume del PCon 11/13 all'inizio dell'estate. A mente della situazione di rischio si potrà poi anche decidere in merito al trattamento ulteriore della correzione residua per gli anni 2012 e 2013.

**Tabella 2: Evoluzione del fabbisogno di correzione (in mia.)**

| <b>Piano finanziario del 19 agosto 2009</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>D Æ 09/13</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Entrate ordinarie                           | 58,9        | 60,7        | 62,0        | 0,9 %            |
| Fattore k                                   | 1,028       | 1,016       | 1,006       |                  |
| Limite di spesa <sup>1</sup>                | 60,6        | 61,5        | 62,2        |                  |
| Uscite ordinarie                            | 63,0        | 64,7        | 66,2        | 2,9 %            |
| Deficit ordinario di finanziamento          | -4,1        | -4,0        | -4,2        |                  |
| Deficit ammesso congiunturalmente           | -1,6        | -1,0        | -0,4        |                  |
| <b>Fabbisogno di correzione<sup>1</sup></b> | <b>-2,5</b> | <b>-3,2</b> | <b>-4,0</b> |                  |

**Variazioni del fabbisogno di correzione**

(+ = miglioramento / - = peggioramento)

|  |      |      |      |  |
|--|------|------|------|--|
| <i>Maggiori entrate</i>                                | +2,4 | +2,2 | +2,7 |  |
| <i>Riduzione del deficit ammesso congiunturalmente</i> | -0,7 | -0,5 | -0,3 |  |
| <i>Uscite supplementari</i>                            | -0,6 | -0,5 | -0,5 |  |

**Aggiornamento del febbraio 2010**

|   |             |             |             |       |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| Entrate ordinarie                           | 61,3        | 62,9        | 64,8        | 1,9 % |
| Fattore k                                   | 1,016       | 1,007       | 1,001       |       |
| Limite di spesa <sup>1</sup>                | 62,3        | 63,2        | 64,7        |       |
| Uscite ordinarie                            | 63,6        | 65,2        | 66,8        | 3,1 % |
| Deficit ordinario di finanziamento          | -2,3        | -2,3        | -2,0        |       |
| Deficit ammesso congiunturalmente           | -1,0        | -0,4        | -0,1        |       |
| <b>Fabbisogno di correzione<sup>1</sup></b> | <b>-1,3</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |       |

<sup>1</sup> Compresa la compensazione delle uscite straordinarie per la CP FFS

**1.1.3.2 Variazioni a livello di entrate e nel fattore k**

Le stime delle entrate per gli anni del Piano finanziario 2011–2013 sono verificate e aggiornate in base alle previsioni congiunturali dello scorso dicembre e alle entrate del 2009. Le variazioni rispetto al Piano finanziario 2011–2013 del 19 agosto 2009 sono riassunte nella seguente tabella:

**Tabella 3: Aggiornamento della stima delle entrate**

| (In mio.)   | 2011          | 2012          | 2013          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Entrate ordinarie secondo PF 2011–13 del 19 agosto 2009     | 58 905        | 60 728        | 62 045        |
| Variazione delle entrate ordinarie<br>di cui:               | +2 429        | +2 162        | +2 734        |
| <i>Imposta federale diretta</i>                             | +1 545        | +1 342        | +1 928        |
| <i>Imposta preventiva</i>                                   | +597          | +598          | +597          |
| <i>Tasse di bollo</i>                                       | +100          | +150          | +75           |
| <i>Imposta sul valore aggiunto</i>                          | -300          | -200          | -50           |
| <i>Tassa sul traffico pesante</i>                           | +200          | +200          | +200          |
| <b>Entrate ordinarie secondo la stima del febbraio 2010</b> | <b>61 335</b> | <b>62 890</b> | <b>64 779</b> |

Le entrate del 2009, ma soprattutto le migliori prospettive congiunturali, hanno determinato una sensibile correzione verso l'alto:

- la correzione più importante a livello di stime è stata effettuata in ambito di *imposta federale diretta*: rispetto al vecchio piano finanziario si calcolano maggiori entrate comprese tra 1,3 e 1,9 miliardi. Questa correzione è dovuta primariamente a ragioni congiunturali ed è riconducibile a una migliore evoluzione degli utili delle imprese nonché dei redditi delle economie domestiche. Nel 2011 le stime delle entrate sono inoltre superiori di circa 500 milioni a causa della procrastinazione dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione della famiglia. Nel vecchio piano finanziario si puntava ancora su un'entrata in vigore il 1° gennaio 2010, con corrispondenti minori entrate nel corso dell'anno successivo;
- per quanto riguarda l'*imposta preventiva* i proventi del 2009 hanno necessitato un adeguamento: nonostante la recessione, le entrate dell'anno scorso hanno oltrepassato la soglia dei 4 miliardi e quindi di nuovo superato chiaramente il valore di 3 miliardi iscritto a preventivo. Ne risulta un incremento sensibile della media di entrate a lungo termine. A mente di questa circostanza il potenziale a lungo termine di entrate a titolo di imposta preventiva è d'ora in poi preventivato in circa 3,6 miliardi e preso in considerazione in maniera corrispondente nell'aggiornamento delle entrate;
- le stime delle entrate delle *tasse di bollo* sono superiori per un importo compreso tra 75 e 150 milioni. In questo contesto si è in particolare tenuto conto della vivacità dell'attività di emissione sui mercati dei capitali;
- nonostante il miglioramento delle previsioni congiunturali le entrate a titolo di *imposta sul valore aggiunto* sono stimate in una misura inferiore, compresa tra 50 e 300 milioni, rispetto al vecchio piano finanziario. La

---

correzione della stima è in parte motivata dalle maggiori ripercussioni finanziarie della riforma dell'imposta sul valore aggiunto. Secondo lo stato di adozione dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto da parte del Consiglio federale tali ripercussioni possono essere calcolate in 300 milioni e superano quindi chiaramente di 190 milioni le stime primitive di ammanco. Nel 2009 le entrate dell'imposta sul valore aggiunto hanno inoltre subito un calo maggiore di quello previsto come base di pianificazione dal vecchio piano finanziario. Pertanto, nonostante i forti tassi di crescita, non sono stati raggiunti i vecchi valori del piano finanziario. Questo effetto di base spiega la correzione residua di stima;

- diversamente dalle ipotesi assunte in precedenza, in considerazione dell'evoluzione oltremodo stabile nel corso degli ultimi anni della *tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni*, negli anni del piano finanziario non se ne presume più un calo. D'ora in poi si ipotizza invece una stabilizzazione sul livello attuale (circa 1,5 mia.)<sup>2</sup>. Le stime ne risultano di volta in volta superiori di 200 milioni. Dato che queste entrate sono a destinazione vincolata e determinano un aumento delle uscite di uguale importo, questa correzione di stima non provoca comunque una riduzione corrispondente del fabbisogno di correzione.

In complesso le entrate ordinarie superano di un importo compreso tra 2,2 e 2,7 miliardi quelle secondo il vecchio piano finanziario. Con l'1,9 per cento anche la crescita media delle entrate sull'arco degli anni 2009–2013 supera chiaramente quella prevista dal piano finanziario (1,4 %), ma rimane inferiore alla crescita media nominale del PIL, pari al 2,8 per cento. Questa circostanza è riconducibile alle diverse riforme fiscali e agli ammanchi di entrate che sono loro vincolati (riforma dell'IVA, misure immediate, imposizione dei coniugi, riforma dell'imposizione della famiglia, compensazione delle ripercussioni della progressione a freddo).

Il miglioramento delle entrate non si ripercuote però integralmente in un minore fabbisogno di correzione ai sensi del freno all'indebitamento. Ne è motivo il *fattore congiunturale* con il quale si moltiplicano le entrate per determinare le uscite massime ammesse<sup>3</sup>. Per questo tramite si garantisce che le minori uscite (minori entrate) provenienti da un sovrasaturazione (sottosaturazione) temporanea dell'economia non abbiano alcun influsso sul comportamento in materia di uscite

---

<sup>2</sup> La sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) dell'autunno 2009 che stabilisce la riduzione delle *tariffe di TTPCP* al livello del 2005 è considerata in queste stime.

<sup>3</sup> Il fattore congiunturale è un indice: esso esprime sotto forma di quoziente la deviazione del prodotto interno lordo reale effettivo rispetto alla tendenza reale del prodotto interno lordo. La tendenza di prodotto interno lordo costituisce il parametro della normale saturazione dell'economia. I fattori congiunturali calcolati in tal modo sono un indicatore del grado di saturazione dell'economia. In caso di saturazione normale dell'economia il fattore congiunturale è uguale a 1, in caso di sottosaturazione è superiore a 1 e in caso di sovrasaturazione è inferiore a 1.

della Confederazione. In altre parole la norma delle uscite del freno all'indebitamento si riferisce al saldo strutturale, nel senso che nelle fasi di recessione i deficit congiunturali sono ammessi, ma non devono tuttavia essere compensati mediante le eccedenze congiunturali delle fasi di alta congiuntura.

L'anno scorso, nell'elaborazione del Piano finanziario 2011–2013, si è ancora partiti dall'idea di un crollo drastico dell'economia nel 2009 e di un'ulteriore contrazione nel 2010, mentre per gli anni successivi si è ipotizzata una crescita reale moderata. Ciò implica che la sottosaturazione dell'economia che è subentrata nel corso degli anni 2011–2013 diminuisca solo lentamente e che il freno all'indebitamento consenta quindi deficit strutturali sostanziali. Nel quadro delle previsioni congiunturali aggiornate, molto più ottimistiche, questa sottosaturazione temporanea si palesa minore e la lacuna è colmata nel 2013. I deficit ammessi congiunturalmente in base alle entrate aggiornate e al fattore congiunturale sono pertanto nettamente inferiori<sup>4</sup>:

**Tabella 4: Aggiornamento del fattore congiunturale**

|   | 2011        | 2012        | 2013        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <i>Piano finanziario 2011-2013 del 19 agosto 2009</i>             |             |             |             |
| Entrate ordinarie (in mio.)                                       | 58 905      | 60 728      | 62 045      |
| Fattore k   | 1,028       | 1,016       | 1,006       |
| Deficit ammesso congiunturalmente (in mio.)                       | -1 649      | -972        | -372        |
| <i>Aggiornamento del febbraio 2010</i>                            |             |             |             |
| Entrate ordinarie (in mio.)                                       | 61 335      | 62 890      | 64 779      |
| Fattore k   | 1,016       | 1,007       | 1,001       |
| Deficit ammesso congiunturalmente (in mio.)                       | -981        | -440        | -65         |
| <b>Variazione del deficit ammesso congiunturalmente (in mio.)</b> | <b>-668</b> | <b>-531</b> | <b>-307</b> |

La riduzione dei deficit ammessi congiunturalmente implica che la correzione verso l'alto della stima delle entrate è solo limitatamente disponibile per il finanziamento di uscite perché esse sono in parte riconducibili alla migliore congiuntura. Il miglioramento strutturale effettivo del bilancio risulta pertanto dalle maggiori entrate dopo deduzione del calo del deficit ammesso congiunturalmente. La variazione sul versante entrate e in ambito di fattore k determina quindi una contrazione del fabbisogno di correzione di 1 590 milioni (2011), di 1 631 milioni (2012) e 2 427 milioni (2013).

<sup>4</sup> Il deficit congiunturale è calcolato come segue:  
deficit congiunturale = entrate ordinarie – fattore k · entrate ordinarie

---

### **1.1.3.3 Variazioni a livello di uscite**

L'aumento delle uscite di 500 – 600 milioni rispetto al Piano finanziario 2011–2013 del 19 agosto 2009 è riconducibile per l'essenziale ai seguenti fattori:

- maggiori quote dei Cantoni all'imposta federale diretta, all'imposta preventiva e alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP consecutive alle entrate (300 a 400 mio.);
- correzioni delle stime dovute alla congiuntura per quanto riguarda i contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali e al Fondo FTP (2011: 200 mio.; 2012: 100 mio.; 2013: nessuna maggiore uscita a saldo);
- uscite supplementari consecutive a diverse decisioni del Parlamento (controproposta all'iniziativa popolare «Acqua viva», proroga del Fondo svizzero per il paesaggio, promozione delle attività giovanili extrascolastiche), al forte incremento delle persone che prestano il servizio civile nonché al previsto calo della quota di richiedenti l'asilo esercitanti un'attività lucrativa dei (50 a 100 mio.).

### **1.1.3.4 Oneri supplementari incombenti**

Il fabbisogno di correzione per gli anni 2011–2013 documentato nel numero 1.1.3.1 non tiene conto degli oneri supplementari dell'ordine di miliardi. Tali oneri risultano segnatamente da progetti che il Parlamento (come nel caso della riforma III dell'imposizione delle imprese proposta dal Consiglio federale) ha già avviato, rispettivamente in parte deciso, come pure dalle richieste dei Cantoni (decreto sulla rete delle strade nazionali, nuova dotazione dei fondi di compensazione NPC). Inoltre anche le FFS e i vertici dell'esercito fanno valere fabbisogni supplementari che raggiungono complessivamente pressoché il volume del PCon 11/13. La tabella qui appresso ne presenta le principali voci. Essa non è affatto completa, nel senso ad esempio che non è comprensiva dei maggiori oneri temporanei di 1,5 miliardi all'anno in caso di conclusione di un accordo di libero scambio con l'UE nel settore dell'agricoltura o delle richieste di compensazione del rincaro per i pensionati della Confederazione<sup>5</sup>, fatte valere dalle associazioni del personale. Non vi figura neppure il decreto del Consiglio federale della fine dell'anno scorso volto a esaminare le modalità di finanziamento della soppressione delle tasse di bollo per rafforzare la competitività del settore finanziario a livello internazionale. In primo piano figura la ricerca di alternative fiscali equivalenti; non si possono pertanto escludere del tutto oneri supplementari a carico delle finanze federali.

---

<sup>5</sup> Una compensazione del rincaro del solo 1 % costa annualmente circa 120 milioni per i pensionati della Confederazione, ossia senza gli effettivi chiusi di beneficiari di rendite della Ruag, di Swisscom e della SSR e senza i beneficiari di rendite della Posta e delle FFS.

---

**Tabella 5: Oneri supplementari incombenti**

| (In mio.)  | 2013         |
|--|--------------|
| Aumento fino a 300 persone degli effettivi del Corpo delle guardie di confine                            | 30           |
| Aumento della quota APS allo 0,5 %   | 340          |
| Attenuazione della riduzione della rendita anticipata nel quadro dell'11 <sup>a</sup> revisione dell'AVS | 430          |
| Iniziative sul risparmio per l'alloggio  | 35           |
| Ammortamento del conferimento straordinario al Fondo infrastrutturale                                    | 200          |
| Adeguamento del decreto sulla rete delle strade nazionali  | 305          |
| Nuova dotazione dei fondi di compensazione NPC   | 200          |
| Riforma III dell'imposizione delle imprese   | 500          |
| Maggiore fabbisogno annunciato dai vertici dell'esercito   | 500          |
| Maggiore fabbisogno annunciato dalle FFS   | 850          |
| <b>Totale</b>  | <b>3 390</b> |

La mozione Fehr (08.3510) invita il Consiglio federale a rafforzare il *Corpo delle guardie di confine* di 200 a 300 professionisti e a provvedere a una retribuzione concorrenziale. Essa è stata accolta dal Consiglio nazionale nel giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati nel dicembre 2009, con la modifica secondo la quale il Consiglio federale deve provvedere «affinché il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) sia sufficientemente dotato per garantire una densità di controlli conforme alla situazione». Nel quadro della verifica dei compiti il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentare un prospetto globale delle modalità per evitare gli oneri supplementari incombenti a seguito della mozione Fehr (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto sul piano di attuazione, parte II, n. 2.2.1, pag. 15).

In entrambi i suoi decreti federali dell'8 dicembre 2008 sui *crediti quadro per l'aiuto allo sviluppo* il Parlamento invita il Consiglio federale a presentare nel 2009 un nuovo credito quadro destinato ad aumentare la quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera allo 0,5 per cento entro il 2015 (quota dell'aiuto allo sviluppo rispetto al prodotto interno lordo). In un rapporto dell'ottobre del 2009 il Consiglio federale ha esposto in merito che non considerava attualmente finanziabile un credito quadro supplementare. Nella sessione primaverile 2010 il Consiglio degli Stati ha respinto il rapporto e mantenuto la propria proposta, mentre il Consiglio nazionale vi ha rinunciato poco tempo dopo. L'aumento dell'aiuto allo sviluppo in discussione provocherebbe nel 2013 maggiori uscite di 340 milioni. Rispetto alla continuazione della pianificazione attuale (aumento annuo del 3,3 %) nel 2015 il maggiore onere supererebbe i 600 milioni. Nel periodo 2010–2015 le uscite supplementari ammonterebbero a complessivi 2 miliardi.

Nell'estate del 2009 il Consiglio degli Stati ha optato nel quadro dei dibattiti relativi all'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS a favore di un modello di *flessibilizzazione dell'età del pensionamento* nel cui ambito le riduzioni di rendita per motivi attuariali dei redditi più bassi sarebbero attenuate attingendo risorse dal bilancio generale della

---

Confederazione. Il Consiglio nazionale non ha finora seguito questa decisione. Il progetto si trova in procedura di eliminazione delle divergenze.

Nella sessione primaverile del 2010 il Consiglio nazionale ha accolto due *iniziative di risparmio per l'alloggio* che nel caso della Confederazione sarebbero connesse con un ammanco di imposte di 35 milioni. I Cantoni dal canto loro perderebbero 100 milioni. Il Consiglio degli Stati ha finora respinto interventi parlamentari a favore del risparmio per l'alloggio fiscalmente privilegiato.

Nel febbraio del 2010 la Commissione dei trasporti del Consiglio degli Stati (CTT-CS) ha inoltrato un'iniziativa parlamentare (10.402) che prevede di alimentare il *Fondo infrastrutturale* con un conferimento supplementare fino a 1,2 miliardi per avviare rapidamente i progetti di traffico d'agglomerato. Conformemente alla norma di complemento al freno all'indebitamento, un vigore da quest'anno, questo conferimento dovrebbe essere ammortato entro sei mesi per il tramite di miglioramenti supplementari del bilancio.

In base al piano settoriale strade la *rete delle strade nazionali* dovrebbe essere ampliata di circa 400 chilometri. Per la Confederazione ciò rappresenta maggiori uscite annue di oltre 300 milioni (esercizio e manutenzione: 105 mio.; sistemazione: 200 mio.). Il Consiglio federale ritiene che l'adeguamento del decreto sulla rete delle strade nazionali entra in linea di conto soltanto se le spese di esercizio e di manutenzione sono assunte integralmente dai Cantoni e se l'imposta sugli oli minerali può essere aumentata di 3 a 4 centesimi per finanziare la sistemazione. Non è stato possibile trovare un'intesa in merito con i Cantoni (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto sul piano di attuazione, parte II, n. 13.2.2, pag. 36).

Con i Cantoni sussistono divergenze anche in ambito di *nuova dotazione dei fondi di compensazione NPC*. Un rapporto dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) pubblicato nel maggio del 2009 e relativo alla neutralità della NPC sul bilancio nel 2008 evidenzia che i Cantoni sono complessivamente gravati di 100 milioni, mentre la Confederazione e le assicurazioni sociali sono rispettivamente sgravate di 47 e di 53 milioni. Questo risultato complessivo è dovuto in maniera determinante dalla deviazione in ambito di quota dei Cantoni all'imposta federale diretta perché nel 2008 l'imposta federale diretta ha presentato ricavi inaspettatamente elevati. Se si fa astrazione dell'effetto dell'imposta federale diretta e si considera unicamente il risultato della nuova ripartizione dei compiti, la Confederazione è gravata di 150 milioni rispetto alle cifre del piano finanziario, mentre i Cantoni sono sgravati di 97 milioni. Il Consiglio federale ritiene pertanto che un aumento corrispondente dei pagamenti di compensazione non si giustifica né anticipatamente, né al momento della nuova dotazione dei fondi di compensazione per gli anni 2012–15. I Cantoni dal canto loro hanno formulato l'auspicio che a contare dal 2012 la dotazione dei fondi di compensazione sia aumentata annualmente di 100 milioni. La Confederazione dovrebbe inoltre effettuare pagamenti arretrati per complessivi 400 milioni anche per gli anni 2008–2011.

---

Nel gennaio del 2009 il Consiglio federe ha adottato delle decisioni di principio in merito a un'ulteriore riforma dell'*imposizione delle imprese*. Gli ammanchi di entrate risultano anzitutto dalla soppressione della tassa di emissione sul capitale proprio nonché dall'eliminazione degli ostacoli di natura fiscale in ambito di finanziamento dei conglomerati. Per la Confederazione ne risulterebbero minori entrate di 500 milioni. Una consultazione in merito dovrebbe essere avviata ancora nel primo semestre del 2010.

I vertici dell'esercito fanno valere una lacuna di finanziamento di 500 milioni. Per il suo tramite si dovrebbero finanziare *investimenti supplementari nell'equipaggiamento dell'esercito*, le cosiddette «lacune di capacità». Fondandosi sul rapporto sulla politica di sicurezza, il Consiglio federale definirà ancora quest'anno la sua strategia di sviluppo ulteriore dell'esercito e in tale ambito concretizzerà anche con quali misure sarà possibile eliminare la lacuna menzionata qui sopra. Il Consiglio federale ha tracciato la direzione fin dal 26 novembre 2008. Il DDPS è stato incaricato di approntare un piano di riduzione rapida degli effettivi dell'esercito parallelamente all'elaborazione del rapporto sulla politica di sicurezza (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto sul piano di attuazione, parte II, n. 6.2.1, pag. 21).

Nel mese di febbraio di quest'anno le FFS hanno presentato i risultati di un cosiddetto «audit delle rete». Fondandosi su questo audit le FFS giungono alla conclusione che necessitano di risorse supplementari pari a una media di 850 milioni all'anno per *la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria* nei prossimi anni. Per poter meglio valutare questa richiesta il DATEC ha ordinato una seconda perizia indipendente. Il DATEC ha inoltre istituito un gruppo di progetto composto di rappresentanti dell'Ufficio federale dei trasporti e dell'Amministrazione federale delle finanze con il mandato di elaborare una visione d'insieme del fabbisogno di risorse per gli investimenti di ampliamento e la conservazione della sostanza e di presentare proposte sulle modalità di ripristino, nel sistema di finanziamento dei trasporti pubblici, dell'equilibrio tra le risorse disponibili per il loro ampliamento e quelle per la loro conservazione (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto sul piano di attuazione, parte II, n. 13.1, pag. 35). Le prime decisioni di finanziamento dovranno già essere prese nel contesto della convenzione di prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2011–2012. Il Consiglio federale dovrebbe adottare il relativo messaggio nell'estate del 2010. Un'indagine conoscitiva in merito si svolge parallelamente alla consultazione sul PCon 11/13.

## **1.2 Principi materiali del consolidamento del bilancio**

### **1.2.1 Strategia di risanamento**

Se negli anni 2009 e 2010 la politica finanziaria era ancora al servizio della stabilizzazione della congiuntura – ma sempre nell'osservanza delle direttive del freno all'indebitamento – ora invece, in considerazione dei deficit strutturali che si

---

delineano a partire dal 2011, l'accento deve essere posto sul consolidamento del bilancio della Confederazione. Nel Piano finanziario 2011–2013 del 19 agosto 2009 il Consiglio federale ha pertanto già prospettato una strategia completa di risanamento per l'autunno del 2009, concretizzata per la prima volta in maniera più dettagliata il 30 settembre 2009, sotto forma di un concetto fondato su tre pilastri.

### **Primo pilastro: moratoria della spesa**

Come illustrato nel numero 1.1.3.4 sul bilancio della Confederazione incombono oneri supplementari dell'ordine di oltre 3,5 miliardi. La moratoria della spesa è pertanto destinata a impedire che il fabbisogno di correzione aumenti ulteriormente. Il Consiglio federale attua da un canto questa moratoria sospendendo i progetti che comportano notevoli uscite supplementari. Ciò riguarda segnatamente i disegni di legge con nuove disposizioni di sovvenzionamento e i decreti di finanziamento che richiedono un aumento dei crediti. Di norma sono considerati notevoli gli oneri supplementari a contare da 1 milione. Ove essi non possano essere evitati il Consiglio federale adotterà controfinanziamenti. L'Esecutivo si adopererà d'altro canto affinché il Parlamento rinunci a decretare nuove uscite non finanziate. Nel contempo dovranno essere respinti in maniera coerente gli interventi parlamentari che provocano notevoli uscite supplementari.

### **Secondo pilastro: consolidamento a livello di uscite**

Conformemente al freno all'indebitamento, il consolidamento del bilancio deve in linea di massima essere operato sia sul versante delle entrate (maggiori entrate), sia quello delle uscite (minori uscite). Per diverse ragioni, secondo il Consiglio federale entra in linea di conto una sola strategia, che riduce essenzialmente le uscite:

- se l'attuale fabbisogno di correzione di circa 1,5 miliardi viene attuato sul versante delle uscite, la crescita a medio termine delle uscite potrà essere ridotta del 2,4 per cento circa a prescindere dai fattori di distorsione, come l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AI previsto a contare dal 1° gennaio 2011. Sull'arco del periodo 2008–2015 questa crescita corrisponde all'incirca all'evoluzione annua presumibile del prodotto interno lordo. L'obiettivo della stabilizzazione della quota di incidenza della spesa pubblica può quindi essere raggiunto soltanto mediante un risanamento a livello di uscite;
- un risanamento che operasse primariamente sul versante delle entrate annullerebbe de facto gli effetti delle riforme fiscali del passato (imposizione della famiglia, compensazione della progressione a freddo). Ciò sarebbe incoerente e limiterebbe inoltre il potenziale di crescita dell'economia svizzera. In questo contesto va ricordato che in tempi recenti è stata introdotta, rispettivamente aumentata, tutta una serie di tributi e imposte e che ulteriori aumenti sono in discussione: dal 1° gennaio 2009 è riscossa una tassa sull'elettricità a favore delle energie rinnovabili (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi – RIC), che dovrebbe essere

---

nuovamente aumentata. Nel 2010 la tassa sul CO<sub>2</sub> sarà aumentata sostanzialmente e un terzo del suo ricavo confluirà in un programma nazionale di risanamento degli immobili. Il 1° gennaio 2011 entrerà in vigore un aumento di 0,4 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AI. Il Parlamento ha inoltre approvato di recente un aumento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori all'assicurazione contro la disoccupazione. D'altra parte anche nel settore dei trasporti (aumento dell'imposta sugli oli minerali, tassa ferroviaria) sono in discussione misure fiscali dell'ordine di miliardi e, per quanto riguarda il consolidamento dell'AVS, bisogna esaminare la necessità di maggiori entrate;

- numerosi studi mostrano non da ultimo che a lungo termine i consolidamenti di bilancio sono più proficui se vertono sul versante delle uscite. Le nuove risorse risolvono infatti soltanto in maniera temporanea il problema di un bilancio che cresce più fortemente dell'economia.

### **Terzo pilastro: procedura graduale**

Nel Piano finanziario 2011–2013 del 19 agosto 2009 si era ancora dovuto partire dall'idea di deficit strutturali fino a 4 miliardi. Nel corso dell'autunno si sono poi addensati i segni secondo cui il calo del 2009 sarebbe stato minore e che la crescita nel 2010 avrebbe potuto essere superiore a quanto si potesse ancora temere nel mese di giugno del 2009. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un programma di consolidamento di un volume pari a 1,5 miliardi. Dato che il suo calcolo era legato a grandi incertezze, a tale programma fu conferito lo statuto di pianificazione eventuale da verificare periodicamente.

Nel frattempo le ipotesi dello scorso autunno si sono ulteriormente confermate. Sulla base delle entrate fiscali 2009 e delle previsioni congiunturali del 15 dicembre 2009 del gruppo di esperti della Confederazione, le direttive del freno all'indebitamento avrebbero dovuto essere adempite nel preventivo del 2011 mediante sgravi annuali dell'ordine di circa 1,5 miliardi, mentre i deficit strutturali avrebbero potuto essere completamente eliminati negli anni del piano finanziario. Il Consiglio federale fisserà nondimeno definitivamente nel mese di giugno 2010 il fabbisogno di correzione e le misure di consolidamento, in base a previsioni aggiornate.

Non si può tuttavia escludere a priori che – in maniera analoga alla situazione del 2003/2004 – il consolidamento esiga una procedura in due fasi, tanto più che il volume di sgravio del PCon 11/13 è stato calcolato in misura molto prudente. A questa circostanza si aggiungono i possibili oneri supplementari descritti al numero 1.2.3.4. Qualora questi progetti dovessero essere finanziati anche soltanto in minima parte è indispensabile portare avanti energicamente, su un orizzonte di attuazione a medio termine, anche le misure che risultano dalla verifica dei compiti.

---

## 1.2.2 I principi del PCon 11/13

Nell'impostazione materiale del Programma di consolidamento 2011–2013 composto da sei pacchetti di misure sono stati seguiti tre principi concettuali.

### **Primo principio: rispetto del profilo di priorità della verifica dei compiti**

Nel quadro della verifica di 17 settori di compiti della Confederazione, il Consiglio federale ha stabilito tassi di crescita mirati per il periodo 2008–2015<sup>6</sup>. Il profilo di priorità definito per questo tramite non dovrebbe essere posto in discussione dal PCon 11/13. Dato che nel periodo 2008–2015 la crescita dell'economia dovrebbe situarsi circa un mezzo punto percentuale al di sotto delle ipotesi iniziali, la quota d'incidenza della spesa pubblica può essere mantenuta stabile soltanto se anche i tassi di crescita dei settori di compiti sono in media leggermente inferiori. Occorre inoltre considerare che nei settori di compiti più piccoli anche maggiori o minori uscite relativamente esigue possono ripercuotersi fortemente sui tassi di crescita. Nei sei grandi settori di compiti in particolare (previdenza sociale, trasporti, formazione e ricerca, difesa nazionale, agricoltura, cooperazione allo sviluppo) le misure devono essere strutturate in maniera che il profilo di priorità stabilito nel quadro della verifica dei compiti venga in linea di massima rispettato, seppure a un livello inferiore.

### **Secondo principio: equilibrio tra uscite di trasferimento e settore proprio dell'amministrazione**

Come già nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003 e 2004 il Consiglio federale tiene particolarmente che l'Amministrazione contribuisca in maniera adeguata al consolidamento del bilancio. Le spese di personale e per beni e servizi della Confederazione ammontano a circa 9 miliardi, cifra pari a un settimo circa del bilancio complessivo. La direttiva di riduzione di 200 milioni che il Consiglio federale ha stabilito per questo settore rispetta pienamente la proporzionalità perseguita.

### **Terzo principio: possibilmente nessun ribaltamento degli oneri sui Cantoni**

A partire dal 2011 anche i Cantoni dovranno affrontare deficit di finanziamento. Occorre pertanto rinunciare a un mero ribaltamento degli oneri sui Cantoni. In genere non è però possibile evitare misure di consolidamento nel settore in comune.

---

<sup>6</sup> Premesse istituzionali e finanziarie: 0,9 %; ordine e sicurezza pubblica: 1,5 %; relazioni politiche con l'estero: 1,5 %; cooperazione allo sviluppo: 3,3 %; relazioni economiche con l'estero: 1,5 %; difesa nazionale: 1,5 %; formazione e ricerca: 4,5 %; cultura e tempo libero: 1,5 %; sanità: 0,5 %; previdenza sociale (esclusa l'AD): 4,4 %; mercato del lavoro / promozione dell'alloggio: 1,7 %; migrazione: -0,8 %; trasporti: 2,0 %; protezione dell'ambiente e assetto del territorio: 1,5 %; agricoltura: 0,1 %; economia: 0,5 %; economia forestale / energia: 1,5 %.

Queste misure devono nondimeno essere strutturate in modo che i Cantoni fruiscano della massima libertà di scelta nella loro attuazione. I Cantoni devono poter decidere autonomamente se compensare la cessazione dell'erogazione di risorse federali con risorse proprie oppure se limitare anch'essi le loro prestazioni. Affinché i Cantoni dispongano di tempo sufficiente per decidere, le misure nel settore in comune intervengono soltanto a contare dal 2012.

### 1.2.3 Pacchetti di misure del PCon 11/13

Il Programma di consolidamento 2011–2013 comprende globalmente sei pacchetti di misure:

**Tabella 6: I pacchetti di misure del PCon 11/13 in sintesi**

| (In mio.)  | 2011         | 2012         | 2013         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Pacchetto di misure I: compensazione delle misure di stabilizzazione | 177          | 177          | –            |
| Pacchetto di misure II: correzione del rincaro                       | 473          | 473          | 473          |
| Pacchetto di misure III: riduzioni trasversali                       | 145          | 167          | 203          |
| <i>di cui Personale</i>  | 83           | 83           | 117          |
| <i>di cui Spese di consulenza</i>                                    | 11           | 11           | 11           |
| <i>di cui Informatica</i>  | 43           | 63           | 63           |
| <i>di cui Rimanente settore proprio dell'Amministrazione</i>         | 8            | 10           | 12           |
| Pacchetto di misure IV: misure in ambito di verifica dei compiti     | 384          | 526          | 616          |
| Pacchetto di misure V: correzione degli interessi passivi            | 300          | 150          | 150          |
| Pacchetto di misure VI: misure a livello di entrate                  | 110          | 109          | 95           |
| <b>Effetto di sgravio totale</b>                                     | <b>1 598</b> | <b>1 602</b> | <b>1 537</b> |

#### 1.2.3.1 Compensazione degli investimenti anticipati nel tempo

Il primo pacchetto di misure del PCon 11/13 consiste nella compensazione degli investimenti pianificati per gli anni 2010 e anticipati nel tempo nel quadro delle misure di stabilizzazione congiunturale del 2009. Il Consiglio federale ha già esposto nel messaggio corrispondente<sup>7</sup> che questi aumenti avrebbero dovuto essere compensati a una data ulteriore. Le pertinenti misure sono specialmente

<sup>7</sup> Messaggio dell'11.2.2009 concernente la seconda tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale: prima aggiunta A al Preventivo 2009 e altre misure, pag. 18.

contrassegnate nel messaggio<sup>8</sup>. In considerazione della ripresa congiunturale che si delinea queste compensazioni possono ora essere effettuate in parti uguali negli anni 2011 e 2012.

Le riduzioni che sono loro vincolate non determinano una rinuncia ai compiti, rispettivamente investimenti di minore entità. Per questo motivo il Consiglio federale rinuncia a sottoporre questa misura per decisione al Parlamento, tanto più che quest'ultimo ha deciso l'anticipo nel tempo degli investimenti e l'intenzione di compensarli successivamente. La tabella qui appresso illustra quali crediti ne sono toccati.

**Tabella 7: Compensazione degli investimenti anticipati nel tempo secondo unità amministrativa**

| (In mio.)     | Rubriche budgetarie |   | 2011         | 2012         |
|---------------|---------------------|---|--------------|--------------|
| PF            | A2310.0346          | Contributo finanziario al settore dei PF                          | 1,0          | 1,0          |
| ar Immo       | A6100.0001          | Conservazione del valore degli immobili di armasuisse             | 3,0          | 3,0          |
| UFCL          | A4100.0118          | Costruzioni civili della Confederazione                           | 10,0         | 10,0         |
| AFD           | A4100.0106          | Antenne TTPCP e impianti mobili a raggi x                         | 5,0          | 5,0          |
| UFCL          | A4100.0125          | Uscite per investimenti nel settore dei PF                        | 8,0          | 8,0          |
| UFAB          | A4200.0102          | Misure d'incoraggiamento costruttori edili di alloggi pubblici    | 22,5         | 22,5         |
| UFT           | A4300.0115          | Infrastruttura ferroviaria delle FFS                              | 40,0         | 40,0         |
| UFT           | A4300.0131          | Infrastruttura ferroviaria delle ferrovie private                 | 15,0         | 15,0         |
| USTRA         | A8100.0001          | Semicopertura fonoassorbente di Lenzburg                          | 1,5          | 1,5          |
| USTRA         | A8400.0100          | Eliminazione di strettoie nella rete di strade nazionali          | 70,0         | 70,0         |
| UFAM          | A4100.0001          | Ammodernamento e ampliamento della rete di misurazione idrologica | 0,8          | 0,8          |
| <b>Totale</b> |                     |   | <b>176,8</b> | <b>176,8</b> |

<sup>8</sup> Ad op. cit., pag. 21 segg.

---

### **1.2.3.2                   Correzione del rincaro**

Negli anni 2009 e 2010 il rincaro è notevolmente inferiore alla media sul lungo termine. Nel Piano finanziario 2011–2013 si è tenuto conto di questa circostanza soltanto nelle voci di spesa che poggiano su valori economici di riferimento, come i contributi alle assicurazioni sociali o gli interessi passivi. Segnatamente nel settore delle uscite non vincolate, nel corso degli ultimi anni è sempre stato ipotizzato, sia nel piano finanziario, sia in numerosi decreti finanziari, un rincaro dell'1,5 per cento. Per il tramite di una correzione media del 2,2 per cento sui crediti che non prendono automaticamente in considerazione il rincaro si intende pertanto raggiungere un trattamento simmetrico di tutte le voci di uscita ed eliminare un ampliamento reale non auspicato.

Il Consiglio federale ha deciso la correzione del rincaro come direttiva globale per tutti i dipartimenti. In casi motivati essi hanno potuto rinunciare del tutto o in parte alla correzione di singoli crediti, fermo restando che i minori risparmi dovevano essere compensati su altri crediti, ad esempio mediante misure in ambito di verifica dei compiti. In caso di attuazione integrale della correzione del rincaro i risparmi rispetto al Piano finanziario 2011–2013 sarebbero di 524 milioni. Con la fissazione di priorità questo importo si riduce a 474 milioni (e potrebbe subire un ulteriore adeguamento nel messaggio concernente il PCon 11/13). Per attuare la correzione del rincaro, un mandato specifico di risparmio sarà sottoposto al Parlamento (vedi n. 2.2.1).

### **1.2.3.3                   Misure trasversali nel settore proprio dell'Amministrazione**

Il pacchetto di misure nel settore proprio dell'Amministrazione comprende riduzioni considerevoli nel comparto del personale e dell'informatica. Ulteriori mandati di risparmio sono sottoposti al Parlamento in ambito di spese di consulenza nonché di rimanente settore funzionale dell'amministrazione (in particolare in ambito di spese per beni e servizi).

#### **Personale**

Tra il 2004 e il 2007 sono stati soppressi circa 2 500 posti nell'Amministrazione federale in virtù dei Programmi di sgravio 2003 e 2004. Dal 2008 si osserva un movimento contrario: nel solo 2009 sono stati creati oltre 600 nuovi posti. Anche se questi aumenti possono essere giustificati singolarmente<sup>9</sup>, i successi di

---

<sup>9</sup> Nel 2009 sono stati ad esempio creati nuovi posti nei seguenti settori: rafforzamento della rete consolare esterna presso il DFAE (+65 posti), attuazione degli accordi di Schengen/Dublino e settore dell'asilo presso l'UFM (+80 posti), Eurostat presso l'UST (+33 posti), intensificazione dei compiti presso l'UFIT (+162 posti), nuovi compiti presso l'UCC (+36 posti), eccedenza temporanea presso l'AFD a causa di una struttura sfavorevole delle età (+74 posti), nuovo accordo di libero scambio e programmi

---

consolidamento a contare dal 2004 non possono essere messi in gioco. Il Consiglio federale ha pertanto deciso che gli effettivi di posti dovranno essere ridotti dell'1 per cento a contare dal 2011 (-36 mio.) e del 2 per cento a contare dal 2013 (-72 mio.). Inoltre le risorse iscritte nel Piano finanziario 2011 per la compensazione del rincaro al personale saranno ridotte di un punto percentuale in considerazione delle minori aspettative di rincaro (-45 mio.). Si perseguono infine anche risparmi a livello di costi amministrativi di PUBBLICA (-10 mio.).

I dettagli del mandato di risparmio nel settore del personale figurano nel numero 2.2.23. Le riduzioni devono essere attuate per quanto possibile mediante rinunce concrete a compiti. Tali rinunce potranno però essere illustrate più dettagliatamente soltanto nel messaggio concernente il PCon 11/13.

Ai dipartimenti è stata offerta la possibilità di sostituire in parte la riduzione del personale con altre riduzioni nel settore proprio. Occorre quindi presumere che i risparmi nel settore del personale non raggiungeranno il volume massimo.

### **Spese di consulenza**

Nel corso degli ultimi anni le spese per il ricorso a consulenze esterne non sono invero aumentate eccessivamente. Ciononostante anche nel caso del ricorso ai consulenti esiste un potenziale di ottimizzazione. Le spese di consulenza dovranno pertanto essere leggermente ridotte nel quadro del PCon 11/13. I relativi dettagli figurano nel numero 2.2.24.

### **Informatica**

Nel corso degli ultimi anni sono fortemente aumentate le spese per l'informatica. Nel solo anno contabile 2009 l'aumento delle spese è stato quasi del 15 per cento. Questa circostanza è dovuta al fatto che un numero sempre maggiore di processi aziendali può essere meglio supportato con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). L'impiego delle TIC accresce in numerosi settori la qualità delle prestazioni fornite e migliora l'efficienza dell'amministrazione.

La redditività globale delle infrastrutture TIC può nondimeno essere ulteriormente incrementata, mentre il portafoglio di progetti può essere razionalizzato. A tale scopo il settore dell'informatica deve contribuire con 60 milioni complessivi al PCon. Le riduzioni sono operate sia a livello di fornitori di prestazioni – e vi dovranno essere realizzate mediante incrementi di efficienza, ad esempio nell'ambito del programma di burotica della Confederazione – sia a livello di beneficiari di prestazioni, che dovranno rinunciare a progetti informatici o perlomeno procrastinarli (per i dettagli vedi n. 2.2.25).

---

congiunturali presso la SECO (+15 posti), ripresa delle strade nazionali presso l'USTRA (+45 posti), liberalizzazione del mercato dell'elettricità presso l'UFE/Elcon (+28 posti).

---

---

## **Rimanente settore proprio dell'Amministrazione federale**

I dipartimenti sono liberi di realizzare eventualmente nel quadro delle rimanenti spese di funzione una parte delle direttive emanate in ambito di personale, di spese di consulenza e di TIC. Solo i dati sul Preventivo 2011 e sul Piano finanziario 2012–2014 potranno fornire indicazioni chiare sull'entità complessiva di questi risparmi (per i dettagli vedi n. 2.2.26).

### **1.2.3.4 Misure in ambito di verifica dei compiti**

Il progetto «Verifica dei compiti» ha ormai una storia pluriennale (le principali tappe sono illustrate nell'allegato 2). Esso ha tra l'altro subito ritardi a causa della crisi finanziaria ed economica e della necessità di adottare, nel 2008/2009, misure di rapida efficacia per stabilizzare la congiuntura. Nel quadro del consolidamento del bilancio che si ritrova ora nuovamente al centro del dibattito di politica finanziaria, la verifica dei compiti diviene un elemento portante della strategia di risanamento. Nell'autunno del 2009 il Consiglio federale ha pertanto deciso una scomposizione della verifica dei compiti:

Permangono di importanza centrale rinunce più ampie e riforme profonde dei compiti. Esse esigono un tempo corrispondente di preparazione e uno scadenziario adeguato e confezionato su misura dei singoli provvedimenti e dovranno essere sottoposte al Parlamento nel quadro di progetti propri. Per consentire una visione d'insieme di queste misure il Consiglio federale ha pubblicato unitamente al rapporto per la consultazione sul PCon 11/13 un piano di attuazione della verifica dei compiti, nel cui ambito sono descritte succintamente le misure aventi un orizzonte di attuazione a medio termine.

La verifica dei compiti deve nondimeno contribuire anche a breve termine al consolidamento del bilancio. Le misure da adottare nel quadro del PCon 11/13 devono pertanto adempiere tre esigenze:

- esse devono essere attuabili rapidamente. Ciò implica che gli adeguamenti legislativi costituiscano l'eccezione e che le misure possano essere decise con cosiddetti «mandati di risparmio» (vedi n. 2.1). Nell'ipotesi che siano nondimeno necessarie modifiche di leggi, tali modifiche devono essere possibilmente di natura semplice. Un programma di consolidamento non è il quadro adatto per correzioni complesse di sistema;
- esse non devono porre generalmente in discussione le priorità politiche attuali. Non da ultimo, per motivi inerenti alla democrazia il dibattito sui compiti centrali dello Stato e sulle modifiche fondamentali della politica deve essere condotto in altri contesti;
- le misure devono infine comportare uno sgravio durevole del bilancio della Confederazione. Il pacchetto sottoposto comprende pertanto diverse piccole

---

e medie rinunce a compiti grazie alle quali la situazione finanziaria della Confederazione potrà essere migliorata stabilmente.

Il PCon 11/13 contiene circa 50 misure della verifica dei compiti che sono efficaci a breve termine. Esse sono riunite in 26 mandati di risparmio (per i dettagli vedi n. 2.2.1–2.2.26), 7 misure esigono modifiche legislative minori (per i dettagli vedi n. 2.2.17, 2.2.19, 2.2.27-2.2.31). In complesso un buon terzo del volume di consolidamento interessa misure concernenti la verifica dei compiti.

### **1.2.3.5 Sgravi a livello di interessi passivi**

Dal 2003, epoca dell'introduzione del freno all'indebitamento, la disciplina in ambito di politica finanziaria e la forte congiuntura negli anni che hanno preceduto la recente recessione hanno procurato quattro volte, nel periodo dal 2006 al 2009, notevoli eccedenze strutturali alla Confederazione. Tali eccedenze sono andate di pari passo con una riduzione del debito di circa 20 miliardi tra il 2005 e il 2009.

Oltre ai vantaggi economici che si accompagnano a un tasso di indebitamento proporzionalmente basso, da questa circostanza risulta un sostanzioso utile in termini di politica finanziaria: l'onere degli interessi si è ridotto in maniera significativa, anche a causa dei bassi saggi di interesse attuali. In questo senso le uscite a livello di interessi nel 2009 sono inferiori di quasi un miliardo, ossia di pressoché un quarto, a quelle del 2006.

Una parte di questo sgravio potrà anche essere utilizzata come contributo alle misure di consolidamento da attuare: dalla conclusione dell'impegno presso UBS SA come pure dalla vendita delle azioni risultanti dalla conversione del prestito obbligatoriamente convertibile e dal diritto al pagamento di future cedole sono confluiti nelle casse della Confederazione circa 7,2 miliardi. Queste risorse sono state destinate alla riduzione del debito (risp. alla riduzione dell'incremento del debito). Dato che in ossequio al principio di prudenza queste risorse non sono state prese in considerazione nel Piano finanziario 2011–2013 per la stima delle uscite a titolo di interessi, ne risulta uno sgravio a livello di interessi passivi di circa 100 milioni nel 2011 e di circa 150 milioni negli anni successivi.

Il conto di finanziamento 2011 è inoltre sgravato di aggi presumibili: a causa del basso livello dei saggi di interesse si può ipotizzare un aggio di circa 200 milioni in caso di assunzione di prestiti. Dato che gli aggi non sono iscritti nel piano finanziario, nel 2011 è possibile contare con uno sgravio corrispondente rispetto al Piano finanziario 2011–2013.

### **1.2.3.6 Sgravi a livello di entrate**

Il PCon 11/13 interviene primariamente a livello di uscite, in quanto un consolidamento del bilancio per il tramite di aumenti massicci delle imposte

---

andrebbe nella direzione diametralmente opposta a quella del concetto di politica fiscale e finanziaria del Consiglio federale e del Parlamento: le riforme fiscali introdotte di recente sarebbero minate e l'obiettivo di una stabile quota d'incidenza della spesa pubblica non potrebbe essere raggiunto (vedi anche n. 1.2.2).

Gli sgravi a livello di entrate presentati dal Consiglio federale nel quadro del PCon 11/13 sono pertanto estremamente moderati e si limitano alle seguenti quattro misure:

- *aumento dell'imposta sul tabacco*. Il Consiglio federale dispone ancora della competenza di aumentare l'imposta sul tabacco di un massimo di 30 centesimi per pacchetto di sigarette. All'atto dell'aumento dell'imposta il Consiglio federale prende in considerazione gli introiti dell'imposta sul tabacco, l'evoluzione del consumo di sigarette e della percentuale di fumatori, l'evoluzione del contrabbando e del mercato nero, nonché le vendite nel traffico di frontiera e turistico. Tenuto conto di tutti questi fattori un aumento dell'imposta e del prezzo (IVA e imposta sul tabacco) di 20 centesimi per pacchetto è sostenibile simultaneamente all'aumento dell'imposta sul valore aggiunto al 1° gennaio 2011. Nonostante il calo delle vendite che se ne può aspettare si possono ipotizzare negli anni 2011–2013 maggiori entrate rispettive di 62, 61 e 58 milioni. Conformemente alla Costituzione queste entrate sono vincolate e confluiscono nel finanziamento speciale dell'AVS/AI. Grazie a questi versamenti supplementari la Confederazione può ridurre le uscite dell'AVS e dell'AI finanziate per il tramite di entrate non vincolate e sgravare i conti pubblici;
- *ripartizione del capitale della RFA*: la Regia federale degli alcool (RFA) dispone di notevoli risorse liquide costituite da ricavi trattenuti in precedenza. Alla Confederazione in quanto proprietaria sono distribuiti 50 milioni attinti da queste risorse. La ripartizione è effettuata in due tranches di 25 milioni negli anni 2011 e 2012. Questa distribuzione unica è ammessa entro le condizioni legali. Conformemente alla Costituzione e alla legge sull'alcool il prodotto netto dell'imposta sull'alcool è destinato in maniera vincolata all'AVS/AI. Grazie al versamento dei 50 milioni nel finanziamento speciale la Confederazione può ridurre i suoi anticipi finanziati dalla cassa generale, conseguendo in tal modo uno sgravio;
- *aumento della tassa minima in ambito di tassa d'esenzione dall'obbligo militare*: nel quadro della revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare la tassa minima è stata aumentata da 200 a 400 franchi. In questo senso, servizio militare e tassa d'esenzione dall'obbligo militare acquisiscono maggiore equivalenza. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2010 e procurano maggiori entrate annue di 20 milioni, 4 dei quali sono destinati ai Cantoni;

- 
- *adeguamento degli emolumenti di copertura dei costi*: l'ordinanza generale sugli emolumenti<sup>10</sup> prescrive alle Unità amministrative della Confederazione che il provento totale degli emolumenti non ecceda i costi complessivi. Un adeguamento può essere effettuato soltanto nella misura in cui la copertura dei costi non è garantita. Il Consiglio federale analizzerà questo margine di manovra nel quadro del Preventivo 2011 e della pianificazione finanziaria 2012–2014. Dato che gli emolumenti iscritti nel Piano finanziario 2011–2013 costituiscono sovente una mera registrazione progressiva è possibile attendersi uno sgravio di circa 5 milioni in caso di adeguamento al rincaro.

Le misure a livello di entrate determinano sgravi complessivi di 108 milioni (2011), 107 milioni (2012) e 79 milioni (2013).

## **2 Il progetto in dettaglio**

### **2.1 Introduzione**

La seguente parte analizza anzitutto le misure del PCon 11/13 che dovranno essere richieste al Parlamento nel quadro della legge federale sul programma di consolidamento 2011–13 (n. 2.2). In merito si possono distinguere due categorie di misure:

- in linea di massima numerose misure potrebbero essere attuate in base alle leggi esistenti. Affinché il Parlamento possa prendere decisioni esplicite esse sono assunte sotto forma di «mandati di risparmio» nella legge federale del 4 ottobre 1974 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.010). L'ordine di successione dei mandati di risparmio si orienta all'articolazione funzionale delle finanze federali (articolazione delle uscite secondo settori di compiti), fermo restando che le misure minori vengano riunite. Questo modo di procedere ha già dato buoni risultati nel caso dei Programmi di sgravio 2003 (FF 2003 4857 segg.) e 2004 (FF 2005 659 segg.);
- alcune misure esigono un adeguamento degli atti normativi alla loro base. Le modifiche di legge necessarie alla loro attuazione saranno parimenti sottoposte al Parlamento nel quadro della legge sul programma di consolidamento. L'ordine di successione di queste misure segue l'articolazione della Raccolta sistematica del diritto federale.

La presentazione di entrambe le categorie di misure è effettuata secondo una struttura uniforme: una scheda riassuntiva illustra anzitutto la situazione attuale, i mezzi finanziari attualmente iscritti nel Piano finanziario 2011–2013 del 19 agosto 2009, le riduzioni proposte e le premesse normative. La scheda riassuntiva è

---

<sup>10</sup> RS 172.041.1

---

completata da ulteriori spiegazioni il cui grado di dettaglio dipende per l'essenziale dall'entità e dall'importanza del risparmio.

Il numero 2.3 reca le spiegazioni relative a due vaste riforme presso la Regia degli alcool e nel settore dell'asilo. Queste saranno sottoposte al Parlamento nel quadro di atti separati; l'utile in termini di efficienza che se ne prospetta è comunque computato nel volume di sgravio del PCon 11/13.

Le misure sul versante delle uscite sono descritte nel numero 2.4 e possono essere integralmente attuate senza modifiche legislative.

**Tabella 8: PCon 11/13 secondo Dipartimenti****PCon 11 / 13: panoramica delle misure (in mio.)**

| Dip.        | Misura   | 2011         | 2012         | 2013         | Capitolo nel messaggio |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>CaF</b>  |  | <b>0.3</b>   | <b>0.6</b>   | <b>1.0</b>   |                        |
|             | <i>Misure nel settore proprio</i>  | 0.3          | 0.6          | 1.0          |                        |
|             | di cui personale   | 0.0          | 0.0          | 0.5          | 2.2.23                 |
|             | di cui spese di consulenza   | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 2.2.24                 |
|             | di cui informatica   | 0.3          | 0.3          | 0.3          | 2.2.25                 |
|             | di cui altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio  | 0.0          | 0.2          | 0.2          | 2.2.26                 |
| <b>DFAE</b> |  | <b>40.0</b>  | <b>40.6</b>  | <b>46.4</b>  |                        |
|             | <i>Correzione del rincaro</i>  | 29.0         | 29.0         | 29.0         | 2.2.1                  |
|             | <i>Misure nel settore proprio</i>  | 4.4          | 4.6          | 7.3          | 1.2.4.1                |
|             | di cui personale   | 2.9          | 2.9          | 5.9          | 2.2.23                 |
|             | di cui spese di consulenza   | 0.1          | 0.1          | 0.1          | 2.2.24                 |
|             | di cui informatica   | 1.3          | 1.5          | 1.3          | 2.2.25                 |
|             | <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>   |              |              |              |                        |
|             | Diverse misure in seno al DFAE   | 6.6          | 7.1          | 10.1         | 2.2.3                  |
| <b>DFI</b>  |  | <b>291.9</b> | <b>329.7</b> | <b>341.2</b> |                        |
|             | <i>Compensazione di investimenti anticipati</i>  | 1.0          | 1.0          | -            | 1.2.3.1                |
|             | <i>Correzione del rincaro</i>  | 93.6         | 93.6         | 93.6         | 2.2.1                  |
|             | <i>Misure nel settore proprio</i>  | 7.4          | 7.6          | 9.8          |                        |
|             | di cui personale   | 2.5          | 2.5          | 5.1          | 2.2.23                 |
|             | di cui spese di consulenza   | 2.9          | 2.9          | 2.8          | 2.2.24                 |
|             | di cui informatica   | 1.9          | 2.1          | 1.9          | 2.2.25                 |
|             | <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>   |              |              |              |                        |
|             | Educazione   | 18.0         | 27.9         | 27.9         | 2.2.7                  |
|             | Ricerca  | 15.0         | 22.4         | 22.4         | 2.2.8                  |
|             | Prestazioni complementari AVS / AI   | 0.0          | 13.0         | 13.0         | 2.2.9                  |
|             | Assicurazione invalidità   | 112.0        | 114.0        | 119.0        | 2.2.10                 |
|             | Assicurazione malattie   | 32.0         | 34.0         | 36.0         | 2.2.11                 |
|             | Custodia di bambini complementare alla famiglia  | 4.2          | 7.5          | 10.7         | 2.2.12                 |
|             | Cultura  | 6.0          | 6.0          | 6.0          | 2.2.14                 |
|             | Sanità   | 2.7          | 2.7          | 2.7          | 2.2.15                 |
| <b>DFGP</b> |  | <b>30.1</b>  | <b>42.6</b>  | <b>47.7</b>  |                        |
|             | <i>Correzione del rincaro</i>  | 7.5          | 7.5          | 7.5          | 2.2.1                  |
|             | <i>Misure nel settore proprio</i>  | 6.9          | 7.3          | 9.8          |                        |
|             | di cui personale   | 3.0          | 3.0          | 5.9          | 2.2.23                 |
|             | di cui spese di consulenza   | 0.3          | 0.3          | 0.3          | 2.2.24                 |
|             | di cui informatica   | 3.6          | 4.0          | 3.6          | 2.2.25                 |
|             | <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>   |              |              |              |                        |
|             | Diverse misure in seno al DFGP   | 1.8          | 2.2          | 2.2          | 2.2.4                  |
|             | Migrazione   | 5.0          | 7.0          | 7.0          | 2.2.13                 |
|             | Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni: indennità versate ai provider nella sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni | 8.9          | 8.9          | 8.9          | 2.2.27                 |
|             | Consulenza all'emigrazione   | 0.0          | 0.3          | 0.3          | 2.2.30                 |
|             | Revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri   | 0.0          | 9.5          | 12.0         | 2.3.2                  |

| <b>Dip. Misura</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>Capitolo nel messaggio</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| <b>DDPS</b>   | <b>128.2</b> | <b>130.7</b> | <b>160.8</b> |                               |
| <i>Compensazione di investimenti anticipati</i>               | 3.0          | 3.0          | -            | 1.2.3.1                       |
| <i>Correzione del rincaro</i>                                 | 21.5         | 21.5         | 21.5         | 2.2.1                         |
| <i>Misure nel settore proprio</i>                             | 19.5         | 20.0         | 32.4         |                               |
| di cui personale  | 5.1          | 4.9          | 16.6         | 2.2.23                        |
| di cui spese di consulenza                                    | 1.7          | 1.7          | 1.7          | 2.2.24                        |
| di cui informatica  | 4.8          | 5.4          | 4.8          | 2.2.25                        |
| di cui altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio     | 7.9          | 8.1          | 9.4          | 2.2.26                        |
| <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>            |              |              |              |                               |
| Difesa nazionale  | 83.0         | 83.0         | 103.0        | 2.2.5                         |
| Diverse misure in seno al DDPS                                | 1.2          | 3.2          | 3.8          | 2.2.6                         |
| <b>DDF</b>  | <b>95.1</b>  | <b>95.7</b>  | <b>87.3</b>  |                               |
| <i>Compensazione di investimenti anticipati</i>               | 23.0         | 23.0         | -            | 1.2.3.1                       |
| <i>Correzione del rincaro</i>                                 | 23.5         | 23.5         | 23.5         | 2.2.1                         |
| <i>Misure nel settore proprio</i>                             | 18.6         | 19.2         | 27.7         |                               |
| di cui personale  | 9.3          | 9.3          | 18.5         | 2.2.23                        |
| di cui spese di consulenza                                    | 0.6          | 0.6          | 0.5          | 2.2.24                        |
| di cui informatica  | 8.7          | 9.3          | 8.6          | 2.2.25                        |
| <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>            |              |              |              |                               |
| Costruzioni federali civili e logistica                       | 15.0         | 15.0         | 15.0         | 2.2.2                         |
| Revisione totale della legge sull'alcool                      | 0.0          | 0.0          | 6.0          | 2.3.1                         |
| Agricoltura: sostegno del mercato e pagamenti diretti         | 15.0         | 15.0         | 15.0         | 2.2.21                        |
| <b>DFE</b>  | <b>206.0</b> | <b>223.4</b> | <b>229.5</b> |                               |
| <i>Compensazione di investimenti anticipati</i>               | 22.5         | 22.5         | -            | 1.2.3.1                       |
| <i>Correzione del rincaro</i>                                 | 134.2        | 134.2        | 134.2        | 2.2.1                         |
| <i>Misure nel settore proprio</i>                             | 5.7          | 6.0          | 8.2          |                               |
| di cui personale  | 2.5          | 2.5          | 5.0          | 2.2.23                        |
| di cui spese di consulenza                                    | 1.1          | 1.1          | 1.1          | 2.2.24                        |
| di cui informatica  | 2.2          | 2.4          | 2.2          | 2.2.25                        |
| <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>            |              |              |              |                               |
| Educazione  | 2.9          | 2.9          | 2.9          | 2.2.7                         |
| Ricerca   | 10.0         | 10.0         | 10.0         | 2.2.8                         |
| Agricoltura: miglioramento delle basi di produzione e ricerca | 17.3         | 28.4         | 33.4         | 2.2.20                        |
| Agricoltura: sostegno del mercato e pagamenti diretti         | 11.5         | 17.5         | 28.8         | 2.2.21                        |
| Diverse misure in seno al DFE                                 | 0.1          | 0.1          | 10.1         | 2.2.22                        |
| Concessione di fidejussioni nelle regioni montane             | 1.8          | 1.9          | 2.0          | 2.2.31                        |

| Dip. Misura  | 2011           | 2012           | 2013           | Capitolo nel messaggio |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| <b>DATEC</b>   | <b>323.7</b>   | <b>389.1</b>   | <b>285.4</b>   |                        |
| <i>Compensazione di investimenti anticipati</i>                            | 127.3          | 127.3          | -              | 1.2.3.1                |
| <i>Correzioni del rincaro</i>  | 164.1          | 164.1          | 164.1          | 2.2.1                  |
| <i>Misure nel settore proprio</i>  | 9.3            | 11.6           | 13.9           |                        |
| di cui personale   | 2.6            | 2.6            | 5.1            | 2.2.23                 |
| di cui spese di consulenza   | 4.2            | 4.3            | 4.3            | 2.2.24                 |
| di cui informatica   | 2.5            | 2.7            | 2.4            | 2.2.25                 |
| di cui altre spese per beni e servizi e spese d'esercizio                  | 0.0            | 2.0            | 2.0            | 2.2.26                 |
| <i>Misure a seguito della verifica dei compiti</i>                         |                |                |                |                        |
| Scaglionamento della costruzione delle strade nazionali                    | -              | 0.0            | 20.0           | 2.2.16                 |
| Traffico viaggiatori regionale   | -              | 23.0           | 24.0           | 2.2.17                 |
| Traffico merci   | 15.0           | 15.0           | 15.0           | 2.2.18                 |
| Protezione dell'ambiente   | 8.0            | 15.0           | 15.0           | 2.2.19                 |
| Indennizzo per il trasporto di giornali                                    | -              | 20.0           | 20.0           | 2.2.28                 |
| Radio e televisione: contributi federali per il finanziamento di Swissinfo | 0.0            | 13.2           | 13.4           | 2.2.29                 |
| <b>Misure trasversali nel settore proprio</b>                              | <b>72.7</b>    | <b>90.3</b>    | <b>93.0</b>    |                        |
| Personale  | 55.0           | 55.0           | 55.0           | 2.2.23                 |
| Informatica  | 17.7           | 35.3           | 38.0           | 2.2.25                 |
| <b>Sgravio in ambito di interessi passivi</b>                              | <b>300.0</b>   | <b>150.0</b>   | <b>150.0</b>   | 1.2.3.5                |
| <b>Sgravi previsti a livello di entrate</b>                                | <b>110.1</b>   | <b>109.1</b>   | <b>94.5</b>    | 2.4                    |
| di cui ricavi della vendita di stabili adibiti a ambasciate                | 2.1            | 2.1            | 15.5           | 2.2.3                  |
| <b>Effetto di sgravio complessivo per la Confederazione</b>                | <b>1'598.1</b> | <b>1'602.0</b> | <b>1'536.8</b> |                        |

Questi dati sono di natura provvisoria e dovrebbero essere leggermente inferiori nel messaggio. Ne è motivo il fatto che l'adempimento in eccesso delle misure nel contesto della verifica dei compiti non è stato preso in considerazione né in ambito di correzione del rincaro, né nel quadro delle misure concernenti il settore proprio. Tale presa in considerazione sarà possibile soltanto quando saranno noti i dati budgetari dei dipartimenti e le decisioni definitive in merito al PCon 11/13.

## 2.2 **Misure della legge federale sul Programma di consolidamento 2011–2013 (PCon 11/13)**

### 2.2.1 **Correzione del rincaro**

#### **Situazione attuale**

Negli anni 2009 e 2010 il rincaro è stato sensibilmente inferiore alla media sul lungo termine. La pianificazione finanziaria 2011–2013 ha tenuto conto di questa circostanza soltanto per quanto riguarda le voci di uscita che si fondano su dati economici di riferimento come i contributi alle assicurazioni sociali o gli interessi passivi. Nel corso degli ultimi anni segnatamente nell'ambito delle uscite non vincolate si è sempre presunto un rincaro dell'1,5 per cento sia a livello di pianificazione finanziaria, sia a livello di decreti finanziari settoriali pluriennali. Questa circostanza non è stata finora oggetto di correzioni.

#### **Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

La correzione del rincaro è stata calcolata sulla base dell'anno di piano finanziario 2011. Nel caso di detto anno non era ancora stato tenuto conto del minore rincaro complessivo di 22 miliardi delle voci di uscita.

#### **Misure**

Per il tramite di una correzione media del rincaro del 2,2 per cento su tutti i crediti che non tengono automaticamente conto del rincaro si raggiunge nuovamente un trattamento simmetrico di tutte le voci di uscita, evitandone un incremento reale involontario. La correzione del rincaro è stata decisa come direttiva globale del Consiglio federale ai dipartimenti. In casi fondati i dipartimenti possono rinunciare parzialmente o integralmente alla correzione di singoli crediti, fermo restando che i risparmi minimi devono essere compensati su altri crediti, ad esempio mediante misure nel contesto della verifica dei compiti. In caso di attuazione integrale della correzione del rincaro i risparmi rispetto al Piano finanziario 2011–2013 sarebbero di 524 milioni. Con la fissazione di priorità questo importo si riduce a 474 milioni (e potrebbe subire un ulteriore adeguamento nel messaggio concernente il PCon 11/13).

#### **Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

| PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---------|---------|---------|
| 473,0   | 473,0   | 473,0   |

#### **Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 1 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>11</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

<sup>11</sup> RS 611.010

---

## Obiettivo

La correzione del rincaro costituisce un elemento centrale del PCon 11/13. Essa è destinata a prendere in considerazione il fatto che la mutata situazione congiunturale si ripercuote in maniera asimmetrica sulla pianificazione delle entrate e delle uscite: nel processo di preventivazione e di pianificazione finanziaria si adeguano continuamente le entrate e le uscite vincolate – come gli interessi passivi o i contributi alle assicurazioni sociali – ai nuovi valori congiunturali di riferimento: nel caso in particolare delle uscite non vincolate si ipotizza invece un rincaro costante dell'1,5 per cento. Dato che negli anni 2009 e 2010 il rincaro effettivo sarà però presumibilmente nettamente inferiore, questa circostanza ne determina un incremento reale involontario. Nel contempo il minore rincaro, e le minori entrate che gli sono connesse, costituisce una delle cause all'origine di una lacuna strutturale nel Piano finanziario 2011–2013.

La correzione del rincaro prevista nel quadro del PCon 11/13 interviene su quel punto: il suo obiettivo è una riduzione delle risorse monetarie messe a disposizione in modo che l'evoluzione reale rimanga immutata rispetto ai vecchi piani finanziari e che la lacuna strutturale possa essere ridotta in maniera corrispondente.

Questa riduzione riguarda anche i crediti per i quali sono stati iscritti nel piano finanziario importi nominalmente stabili o in regresso. Le uscite pianificate sono sempre la risultante dell'evoluzione reale prevista e del rincaro prospettato. Se come nel passato si presume un rincaro positivo, la stabilizzazione nominale di singole voci di uscita corrisponde a una loro riduzione reale. Questo piano di diminuzione reale può essere realizzato soltanto se anche i crediti nominalmente stabili o in regresso sono adeguati all'attuale (minore) rincaro.

## Versante delle entrate

Tra l'evoluzione delle entrate della Confederazione e il rincaro esiste una stretta relazione. Questo nesso è stato analizzato dettagliatamente per l'ultima volta in uno studio del 2005<sup>12</sup>. Con l'ausilio di considerazioni concettuali su singoli generi di imposte e di analisi econometriche è stato illustrato che nel caso di un incremento dell'1 per cento dell'inflazione le entrate complessive reagiscono sul lungo termine con aumento che può raggiungere lo 0,85 per cento e quindi in maniera leggermente sottoproporzionale. Dietro questa circostanza si celano nondimeno grandi differenze di stima dell'elasticità dei singoli generi di entrate per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi.

Il maggiore influsso del rincaro è quello esplicito sulle entrate dell'*imposta federale diretta delle persone fisiche*. Nel contesto dell'ordinamento tuttora in vigore la

---

<sup>12</sup> Gruppo di economisti dell'AFF (2005), Bundeshaushalt und Inflation, documento di lavoro n. 9.  
[http://www.efv.admin.ch/d/downloads/grundlagenpapiere\\_berichte/arbeiten\\_oekonomienteam/workingpapers/Working\\_Paper\\_9\\_d.pdf](http://www.efv.admin.ch/d/downloads/grundlagenpapiere_berichte/arbeiten_oekonomienteam/workingpapers/Working_Paper_9_d.pdf)

---

---

struttura progressiva delle tariffe fiscali determina nel caso di una crescita nominale dei redditi un incremento sopraproporzionale delle entrate fiscali. Stime empiriche valutano nell'1,4 il fattore di elasticità a lungo termine. In futuro (a contare dal 2011) la compensazione della progressione a freddo sarà tuttavia effettuata ogni anno. Ne consegue che la reazione di queste entrate fiscali all'aumento dell'inflazione sarà sensibilmente minore: a lungo termine poi l'inflazione non determinerà più una progressione delle tariffe fiscali, ragione per cui l'elasticità si riduce a 1.

Anche in ambito di *imposta sull'utile delle imprese* e di *imposta sul valore aggiunto* esiste un nesso tra inflazione ed entrate. L'imposta federale diretta delle persone giuridiche si basa su una tariffa fiscale proporzionale che viene applicata all'utile delle imprese. L'evoluzione di questo genere di entrate dipende a priori dalla reazione degli utili delle imprese a un incremento dell'inflazione. Nel caso di un'inflazione indotta dai costi – ossia un'inflazione nel cui ambito la maggior parte delle imprese non può ripercuotere integralmente l'aumento dei costi sulla clientela – le entrate dovrebbero diminuire, perlomeno in termini reali, mentre nel caso di un'inflazione consecutiva alla domanda gli utili imponibili e quindi le entrate dovrebbero aumentare in maniera sopraproporzionale. Se è vero che dal profilo empirico non può essere dimostrato alcun nesso significativo tra le entrate dell'imposta federale diretta delle persone giuridiche e l'evoluzione dell'inflazione, a mente delle considerazioni concettuali già evocate una reazione proporzionale di queste entrate sul lungo termine appare senz'altro plausibile. Nell'ipotesi di un rincaro uniforme in tutti i settori economici anche le entrate dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbero reagire sul lungo termine all'evoluzione dell'inflazione con un fattore di elasticità pari a 1: se la creazione imponibile di valore aggiunto aumenta in seguito a un incremento generale del livello dei prezzi, le entrate aumentano in misura relativamente uguale a causa della tariffa fiscale proporzionale.

La situazione è diversa nel caso dei generi di imposta che la Confederazione riscuote non in base ai prezzi, bensì in base alle quantità, ad esempio per chilo, litro o pezzo. Rientrano nell'ambito di questi generi di *entrate dipendenti dalle quantità* l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sul tabacco, i dazi di importazione e le tasse sul traffico, che contribuiscono fino al 20 per cento alle entrate totali. In queste categorie di entrate gli aumenti di prezzo non hanno un influsso diretto sulle entrate fiscali.

All'atto della preventivazione e della pianificazione finanziaria delle entrate si tiene conto implicitamente di previsioni di inflazione di volta in volta attuali. Sono in particolare determinanti ai fini della stima delle entrate l'evoluzione prospettata del prodotto interno lordo nominale e dei redditi nominali. Le variazioni dei deflatori corrispondenti provocano pertanto correzioni continue delle stime delle entrate. Nel solo caso dei generi di imposta dipendenti dalle quantità, come ad esempio l'imposta preventiva – dove si iscrive a preventivo un valore medio a lungo termine – non si tiene conto della componente di prezzo. Diversamente dalla maggior parte delle componenti di uscita l'evoluzione dell'inflazione si avverte soltanto con un ritardo nel tempo per quanto riguarda le entrate. L'effetto ritardato nel tempo dell'inflazione

---

---

è in particolare fortemente marcato nel caso dell'imposta federale diretta: a motivo della procedura di tassazione e di incasso trascorrono da uno (persone giuridiche) a due anni (persone fisiche) finché la variazione degli utili e dei redditi consecutiva all'inflazione traspaia a livello di entrate della Confederazione. Pertanto le ipotesi di minore rincaro assunte nella pianificazione attuale per gli anni 2009 e 2010 si ripercuoteranno integralmente sulle entrate soltanto nell'anno di piano finanziario 2012.

### **Versante delle uscite**

Se per quanto riguarda il versante delle entrate le mutate aspettative di inflazione si ripercuotono immediatamente e in misura leggermente sottoproporzionale sulle stime delle entrate, questo automatismo si verifica solo in parte sul versante uscite:

Per quanto un adeguamento al rincaro sia effettivamente previsto<sup>13</sup>, le *uscite fortemente vincolate della Confederazione* (Piano finanziario 2011: 30,1 mia. ovvero pressoché il 50 % del bilancio della Confederazione) sono di volta in volta adeguate automaticamente nel piano ai valori congiunturali di riferimento attuali e rispecchiano pertanto le previsioni attuali al momento dell'adozione del preventivo e del piano finanziario. Esse sono quindi escluse dalla correzione del rincaro del PCon 11/13. Ciò riguarda segnatamente le seguenti voci di uscita:

- interessi passivi (3,8 mia.);
- perequazione finanziaria (3,0 mia.);
- partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione (7,6 mia.);
- contributi ad assicurazioni sociali (15,7 mia.).

Il minore rincaro si ripercuote anche sulle *spese per il personale* (5,0 mia.). Qui non interviene alcun automatismo, ma in virtù dell'articolo 16 della legge sul personale federale al personale federale deve essere versata un'«adeguata compensazione del rincaro», circostanza che schiude un certo margine di manovra al Consiglio federale. Nel 2010 è stata concessa al personale federale una compensazione del rincaro dello 0,6 per cento, mentre per il 2011 dovrebbe essere iscritta una compensazione dello 0,5 per cento. Questo sgravio cumulato rispetto alle pianificazioni precedenti ammonta perciò all'1,9 per cento. L'adeguamento è effettuato nel quadro delle misure trasversali nel settore del personale (cfr. il n. 2.2.23).

Il bilancio della Confederazione è inoltre comprensivo di una serie di *voci di uscita* nel cui ambito l'*evoluzione del rincaro non è rilevante* oppure *non può essere presa in considerazione nella pianificazione* (5,9 mia.). Anche queste voci di uscita sono state escluse dalla correzione del rincaro. A titolo di esempio ne indichiamo qui appresso le principali:

---

<sup>13</sup> Non ne è ad esempio il caso per quanto riguarda le risorse per la compensazione dei casi di rigore (NPC).

---

- 
- contributi obbligatori a organizzazioni internazionali (1,5 mia.);
  - contributi alle sedi per immobili di proprietà della Confederazione (0,3 mia.);
  - attribuzioni annuali al fondo per i grandi progetti ferroviari (1,5 mia.);
  - contributi generali alle strade (0,4 mia.);
  - contributi ai Cantoni nel settore dell'asilo (0,7 mia.)<sup>14</sup>.

Finora non è stato effettuato alcun adeguamento al minore rincaro nel caso delle uscite che sono pilotate mediante *decreti finanziari pluriennali* (13,3 mia.). In passato, nella fissazione dei crediti di impegno (normalmente) quadriennali e dei limiti di spesa si è di volta in volta perseguita una determinata evoluzione reale delle uscite partendo da un tasso medio di rincaro dell'1,5 per cento. Nell'ipotesi di un rincaro minore ne risulta quindi una crescita reale maggiore di quanto inizialmente previsto<sup>15</sup>. Ciò vale in particolare per i seguenti decreti di finanziamento:

- promovimento della formazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011;
- politica agraria 2011: limite di spesa 2008–2011 per il miglioramento delle basi di produzione e delle misure sociali, per la produzione e lo smercio, per i pagamenti diretti;
- limite di spesa 2007–2010 nel contesto della convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS;
- 9° credito quadro per contributi di investimento alle imprese ferroviarie concessionarie per gli anni 2007–2010;
- quattro crediti quadro nel settore della cooperazione allo sviluppo (cooperazione tecnica, aiuto umanitario, finanziamento di misure di politica economica e commerciale, aiuto ai Paesi dell'Est).

---

<sup>14</sup> La maggior parte delle uscite nel settore dell'asilo concerne la somma forfettaria globale da versare ai Cantoni per persona socialmente dipendente. Tale somma forfettaria globale è composta di una quota per la pigione, di una quota per i costi di aiuto sociale e di assistenza e di una quota per i premi alle casse malati, le aliquote percentuali e le franchigie. Le prime 2 componenti sono adeguate di volta in volta alla fine dell'anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Poiché il fabbisogno di risorse nel settore dell'asilo dipende in misura molto maggiore da altri fattori, segnatamente dalla struttura quantitativa, una correzione anticipata del rincaro non ha alcun senso in questo ambito. Il minore rincaro dovrebbe comunque comportare *ceteris paribus* un certo sgravio.

<sup>15</sup> Per i dettagli in merito si rimanda al rapporto dell'11.12.2009 dell'Amministrazione federale delle finanze concernente il rincaro nel bilancio della Confederazione: [http://www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik\\_grundlagen/a\\_schwerpunkte/Bericht\\_Teuerung\\_Bundeshaushalt\\_d.pdf](http://www.efv.admin.ch/d/downloads/finanzpolitik_grundlagen/a_schwerpunkte/Bericht_Teuerung_Bundeshaushalt_d.pdf).

---

---

Il Piano finanziario 2011–2013 non riflette altresì il minore rincaro nelle *altre voci di uscita che dipendono dal rincaro* (8,7 mia.). Vi rientrano segnatamente anche tutte le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio dell'Amministrazione. Nell'ultimo piano finanziario i vecchi limiti di spesa dei dipartimenti sono stati aumentati in vista del loro adeguamento al rincaro stimato dell'1,5 per cento. I dipartimenti possono sfruttare questo margine di manovra a loro discrezione. Essi hanno in parte attribuito una più bassa crescita ai singoli crediti, oppure una stabilizzazione nominale o addirittura una riduzione nominale, per cui ne hanno pianificato *de facto* una soppressione reale. Inversamente altri crediti sono stati aumentati di oltre l'1,5 per cento all'anno. Anche in questo caso il livello di pianificazione iniziale può essere ristabilito soltanto mediante una correzione del rincaro.

La correzione a posteriori del rincaro si estende pertanto su crediti dell'ordine complessivo di 22 miliardi.

### **Deflatori rilevanti dei prezzi**

L'*indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)* è l'indicatore dei prezzi idoneo per tutte le uscite che sfociano nel pagamento di stipendi, ad esempio di onorari, di spese di consulenza e di sussidi che creano reddito. Gli stipendi sono primariamente destinati all'acquisto di beni di consumo e sono pertanto fortemente correlati all'evoluzione del loro prezzo. I prezzi al consumo costituiscono inoltre anche un deflatore adeguato per i crediti in ambito di uscite per beni e servizi e uscite d'esercizio, per il cui tramite è essenzialmente finanziato il consumo di prodotti finiti e di prestazioni di servizi da parte della Confederazione.

Nel caso normale occorre quindi presumere un deflazionamento dei prezzi da parte dell'indice dei prezzi al consumo. Il rincaro annuo nel 2009 è stato del -0,5 per cento, mentre per il 2010 l'Ufficio federale di statistica prospetta un rincaro dello 0,8 per cento. Il rincaro cumulato ammonta perciò allo 0,3 per cento. In complesso esso si situa 2,7 punti percentuali al di sotto del 3 per cento ipotizzato nel piano finanziario (1,5 % all'anno). Con il 2,5 per cento la correzione proposta è leggermente inferiore. Anche in considerazione del rincaro inferiore all'1 per cento prognosticato per il 2011 questa correzione si situa piuttosto al margine inferiore.

I *prezzi della costruzione* possono essere considerati come un deflatore adeguato per le uscite nel settore delle costruzioni proprie della Confederazione e per i contributi agli investimenti. Il gruppo di esperti Previsioni congiunturali della Confederazione ha effettuato per i prezzi di costruzione una previsione che parte da un calo dell'1,2 per cento nel 2009 e da un incremento dello 0,4 per cento nel 2010 (cumulato: -0,8 %). Se si opera una distinzione tra opere del genio civile e costruzioni edili, la deviazione cumulata rispetto al rincaro prospettato inizialmente è di 4,4 punti percentuali nel caso della costruzione sottosuolo e di 3,6 punti percentuali in quello della costruzione soprasuolo ed è quindi ogni volta nettamente superiore a 2,5 punti percentuali. Anche l'indicatore specifico ipotizzato dalla BAK Basel Economics AG

---

---

(BAK) per i prezzi delle costruzioni (in maggioranza) pubbliche presenta una deviazione cumulata negli anni 2009 e 2010 di 3,7 punti percentuali rispetto alle previsioni iniziali (aprile 2008).

Una correzione del rincaro del 2,5 per cento nel settore degli investimenti nella costruzione appare adeguata in considerazione di questi valori. Si prescinde da un aumento della correzione del rincaro perché in caso di rincaro elevato i prezzi della costruzione traboccano in un'altra direzione senza che questa circostanza sia corretta in maniera corrispondente nel bilancio.

Oltre ai prezzi della costruzione anche l'evoluzione dei *prezzi degli investimenti in armamento* costituiscono un parametro determinante per diverse categorie di uscite. Questo indicatore serve anzitutto a stimare il prodotto interno lordo e le sue componenti. Gli investimenti in armamento sono beni mobili di investimento acquistati dai produttori. Ne fanno ad esempio parte le macchine, le apparecchiature, i veicoli e la dotazione aziendale, in particolare nel settore dell'informatica. Sebbene questo indicatore non rispecchi tutte le peculiarità delle uscite pubbliche, a livello di bilancio della Confederazione esso può essere considerato come componente parziale di un deflazionamento, soprattutto nel settore dell'armamento e in quello degli investimenti materiali e immateriali e dell'acquisto di scorte.

Nel caso degli investimenti in armamento la deviazione cumulata rispetto al rincaro inizialmente preventivato è di soli 2,0 punti percentuali negli anni 2009/2001, ossia inferiore di 0,5 punti percentuali a quella dei prezzi al consumo. Inversamente l'evoluzione cumulata dei prezzi al consumo nel 2004–2008 è stata di soli 0,6 punti percentuali, mentre i crediti per prestazioni che seguono in maniera determinante questo deflatore hanno potuto essere aumentati ogni anno dell'1,5 per cento. Il Consiglio federale ha nondimeno limitato al 2 per cento la correzione su queste categorie di uscite.

In sintesi il Consiglio federale propone pertanto le seguenti correzioni del rincaro:

- nel caso dell'80 per cento dei 22 miliardi l'indicatore giusto è l'IPC, rispettivamente l'indice dei prezzi della costruzione, ragione per cui si giustifica una correzione del 2,5 per cento;
- il 10 per cento circa delle uscite riguarda contributi d'esercizio a enti propri della Confederazione, utilizzati prevalentemente per finanziare le spese di personale (ad es. contributi al settore dei PF o Swissmedic). Nel caso dei contributi a organizzazioni che nella loro struttura salariale sono vincolati di fatto all'evoluzione degli stipendi del personale federale la correzione del rincaro non può essere superiore a quella del personale federale (1,9%). Dato che i contributi servono in parte anche al finanziamento delle spese per beni e servizi la correzione del rincaro ammonta in questo caso al 2 per cento;
- i prezzi dell'armamento costituiscono in particolare l'indicatore rilevante nel caso delle spese d'armamento e delle uscite per gli investimenti informatici e per i veicoli. Ciò concerne il 9 per cento delle uscite. Dato che rispetto alla

---

pianificazione 2009/2010 i prezzi dell'armamento hanno potuto calare meno fortemente dell'IPC la correzione del rincaro sui pertinenti crediti è limitata al 2 per cento.

## **Risultato**

Le correzioni massime a motivo del rincaro inferiore ammontano complessivamente a 524 milioni. Il Consiglio federale ha nondimeno deciso queste riduzioni come direttiva globale. I dipartimenti fruiscono pertanto della possibilità di sostituirle con misure nel contesto della verifica dei compiti. Al momento non è ancora noto in quale misura si farà uso di questa possibilità. Oggi è comunque certo che il DDPS esclude dalla correzione del rincaro le uscite d'esercizio dell'esercito e aumenta invece in maniera corrispondente il mandato di risparmio nel settore del materiale d'armamento (cfr. n. 2.2.5). La correzione del rincaro a livello di DDPS cala pertanto da circa 70 a pressoché 20 milioni. A mente di queste circostanze la correzione del rincaro si ripartisce provvisoriamente come segue tra i Dipartimenti:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DFAE:          | 29 milioni         |
| DFI:           | 94 milioni         |
| DFGP:          | 7 milioni          |
| DDPS:          | 21 milioni         |
| DFF:           | 24 milioni         |
| DFE:           | 134 milioni        |
| DATEC:         | 164 milioni        |
| <i>Totale:</i> | <i>473 milioni</i> |

I settori di compiti maggiormente colpiti sono i trasporti (149 mio.), la formazione e la ricerca (124 mio.) nonché l'agricoltura (86 mio.). L'allegato 1 enumera tutti i crediti di volume superiore a 100 milioni che sono toccati dalla correzione del rincaro. Nel caso dei mandati di risparmio illustrati qui appresso sono indicate a titolo di complemento le ripercussioni della correzione del rincaro nella misura in cui esse superano l'importo di 2 milioni. In merito si evidenzia nuovamente che non vi è correlata alcuna riduzione reale, ma si evita un incremento reale involontario e si ristabilisce il trattamento simmetrico dei crediti che in sede di preventivazione vengono adeguati automaticamente a un rincaro inferiore. La misura equivarrebbe a una riduzione soltanto nell'ipotesi in cui il rincaro del 2010 dovesse essere sensibilmente superiore allo 0,8 per cento pronosticato. Il Consiglio federale esaminerà nuovamente le ripercussioni a inizio giugno alla luce delle nuove previsioni congiunturali.

## 2.2.2

### Costruzioni civili e logistica

#### Situazione attuale

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla sistemazione dell'Amministrazione federale civile in Svizzera e all'estero. Il Consiglio federale sottopone ogni anno al Parlamento un messaggio sulle costruzioni, nel cui ambito sono richiesti i progetti di costruzione di maggiori dimensioni come un pure un credito quadro per le costruzioni minori nel contesto del portafoglio immobiliare.

L'UFCL è altresì competente per l'esercizio e la dotazione degli immobili in Svizzera e all'estero.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 620/A2111.0205 Esercizio immobili | 102        | 106        | 108        |
| 620/A4100.0118 Costruzioni civili | 242        | 245        | 244        |
| <b>Totale</b>                     | <b>344</b> | <b>351</b> | <b>352</b> |

#### Misure

Priorizzazioni e suddivisione in tappe del portafoglio di immobili civili della Confederazione, nonché abbassamento degli standard di dotazione delle cancellerie, delle residenze e degli appartamenti di servizio delle rappresentanze all'estero del DFAE e del DDPS.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 620/A2111.0205 Esercizio immobili | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| 620/A4100.0118 Costruzioni civili | 12,0        | 12,0        | 12,0        |
| <b>Totale</b>                     | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 2 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>16</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

<sup>16</sup> RS 611.010

---

## **Priorizzazioni e suddivisione in tappe del portafoglio di immobili civili**

In un intento di priorizzazione e di suddivisione in tappe, nei prossimi anni i messaggi del DFF sugli immobili verteranno su un minore numero di progetti di quanto inizialmente previsto. In questo senso deve segnatamente essere procrastinato il progetto «Ampliamento del centro di formazione di Liestal». Saranno inoltre ritardati o distribuiti su un più lungo arco di tempo alcuni progetti approvati nel quadro di precedenti messaggi sulle costruzioni, ma non ancora avviati. Ne sono segnatamente toccati i progetti «Ristrutturazione e nuova costruzione della Cinemateca a Penthaz», «Nuove costruzioni sostitutive alla Stazione di ricerca di Changins», «Nuova costruzione del Museo nazionale svizzero» nonché «Nuova costruzione e ristrutturazione del Tribunale penale federale a Bellinzona». Nel suo messaggio sul PCon 11/13 il Consiglio federale fornirà ulteriori precisazioni in merito. Inoltre anche nel caso dei lavori di ristrutturazione e manutenzione minori si effettuerà una priorizzazione viepiù coerente.

## **Abbassamento degli standard di dotazione**

Saranno inoltre abbassati gli attuali standard di dotazione delle cancellerie, delle residenze e degli appartamenti di servizio della rappresentanze all'estero del DFAE e del DDPS. In questo senso le superfici a disposizione saranno ridotte e gli standard di dotazione saranno fissati a un livello inferiore. A tale scopo sarà adeguata la convenzione tra l'UFCL e la Direzione delle risorse del DFAE. Ne è toccato anche il progetto di nuova costruzione e ristrutturazione della cancelleria e della residenza a Mosca.

In conseguenza dell'abbassamento degli standard di dotazione la convenzione tra l'UFCL e la Direzione delle risorse del DFAE dovrà essere adeguata in maniera corrispondente.

## **Ripercussioni di altri pacchetti di misure del PCon 11/13**

Grazie a queste misure il bilancio della Confederazione registra uno sgravio di 15 milioni all'anno. I valori del Piano finanziario 2011–2103 riprodotti nella tabella qui appresso sono ulteriormente adeguati dalla correzione del rincaro e dalla compensazione delle misure anticipate nel tempo nel quadro della prima tappa del pacchetto di stabilizzazione (cfr. n. 1.2.3.1 e 2.2.1). Il PCon 11/13 determina in complesso le seguenti ripercussioni sulla voce di credito A4100.0118 Costruzioni civili:

---

|  | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Compensazione di investimenti anticipati | 10,0        | 10,0        | –           |
| Correzione del rincaro                   | 6,0         | 6,0         | 6,0         |
| Mandato di risparmio                     | 12,0        | 12,0        | 12,0        |
| <b>Totale</b>                            | <b>28,0</b> | <b>28,0</b> | <b>18,0</b> |

---

## 2.2.3

### Diverse misure in seno al DFAE

#### Situazione attuale

I risparmi proposti nel settore delle relazioni politiche comprendono tre misure di riduzione delle uscite. Esse riguardano una ristrutturazione della rete esterna, la ripresa integrale da parte del DFAE dei Centri ginevrini per la sicurezza nonché una riduzione delle attività di promozione della presenza svizzera all'estero.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|---|------------|------------|------------|
| 201/A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, personale locale | 54         | 57         | 60         |
| 201/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio  | 82         | 85         | 85         |
| 201/A2310.0269 Centri ginevrini di politica della sicurezza                                   | 11         | 11         | 12         |
| 201/A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace                                      | 66         | 67         | 68         |
| 201/A2310.0283 Presenza svizzera all'estero   | 8          | 9          | 9          |
| <b>Totale</b>   | <b>221</b> | <b>229</b> | <b>234</b> |

#### Misure

*Ristrutturazione delle rete esterna:* Chiusura di alcune rappresentanze diplomatiche e consolari, fra le quali quelle di Düsseldorf e di Genova. Il Consiglio federale deciderà in merito a ulteriori chiusure prima dell'approvazione del messaggio.

*Ripresa integrale del finanziamento dei Centri ginevrini:* Raggruppamento del finanziamento dei tre Centri in seno al DFAE in modo da garantire la continuità delle loro attività, realizzando nel contempo utili in termini di sinergia.

*Presenza svizzera all'estero:* Riduzione di alcune attività di promozione, automatizzazione del trattamento delle richieste di informazione e fusione dei servizi di Presenza Svizzera e del Centro di competenze per la politica culturale all'estero.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>      |            |            |             |
|--|------------|------------|-------------|
|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013     |
| 201/A2100.0001   | 0,5        | 0,5        | 0,5         |
| Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, personale locale |            |            |             |
| 201/A2119.0001   | 0,6        | 0,6        | 3,1         |
| Rimanenti spese d'esercizio  |            |            |             |
| 201/A2310.0269   | 5,0        | 5,0        | 5,0         |
| Centri ginevrini di politica della sicurezza                                   |            |            |             |
| 201/A2310.0283   | 0,5        | 1,0        | 1,5         |
| Presenza svizzera all'estero   |            |            |             |
| <b>Totale</b>  | <b>6,6</b> | <b>7,1</b> | <b>10,1</b> |

**Entrate supplementari**

La chiusura di alcune rappresentanze svizzere comporterà la vendita di oggetti immobiliari che procurerà entrate di 2 milioni all'anno nel 2011 e nel 2012 e di oltre 15 milioni nel 2013.

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 3 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>17</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

### **Ristrutturazione della rete esterna**

Per condurre la sua politica estera e difendere i propri interessi la Svizzera conta su una rete di circa 140 rappresentanze diplomatiche e consolari distribuite nel mondo intero. L'allocazione delle risorse in seno a questa rete è oggetto di valutazioni permanenti. Nel corso di questi ultimi 15 anni le risorse sono state ridotte in Europa occidentale e nell'America del Nord per poter soddisfare i nuovi bisogni in relazione con l'emergenza dei Paesi del Sud e dell'Est. Sono state adottate parallelamente e continuano ad essere esaminate misure di razionalizzazione volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni offerte. L'insieme di queste misure consente di affrontare i nuovi bisogni.

La rivalutazione della rete ha così evidenziato la possibilità di procedere a una sua ristrutturazione, che implica la chiusura di alcune rappresentanze diplomatiche, fra le quali quelle di Düsseldorf e di Genova a contare dal 2011. Il Consiglio federale deciderà in merito alla chiusura di altre rappresentanze prima dell'approvazione del messaggio. Questa misura consente di realizzare risparmi ricorrenti a livello di spese

<sup>17</sup> RS 611.010

---

per il personale e di esercizio stimati in circa 6 milioni per il periodo 2011–2013. La vendita degli immobili procurerà entrate valutate in 19,5 milioni.

Nel quadro della verifica dei compiti vengono d'altra parte esaminate ulteriori misure nella prospettiva dell'ottimizzazione della rete esterna. Fra queste figurano segnatamente un rafforzamento della collaborazione con partner europei in materia di servizi consolari come pure lo sviluppo di servizi consolari tramite Internet (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto di attuazione, parte II, n. 3.2 pag. 17).

### **Ripresa integrale dei Centri ginevrini da parte del DFAE**

La Svizzera ha istituito a Ginevra tre Centri di competenze in materia di sicurezza, ossia il Centro di politica di sicurezza, il Centro internazionale di sminamento umanitario e il Centro per il controllo democratico delle forze armate. La Svizzera assume il 70 per cento circa del preventivo totale dei Centri. Dal 2004 il DDPS e il DFAE si ripartiscono il finanziamento in ragione del 64 per cento per il primo (19,5 mio.) e del 36 per cento (11,0 mio.) per il secondo.

Il DDPS e il DFAE hanno convenuto che a contare dal 2011 la direzione dei centri sia trasmessa al solo DFAE. A partire da questa data limite il DDPS non parteciperà più al finanziamento dei centri. Questa operazione sgrava pertanto il conto del DDPS di 19 milioni. Il limite di spesa del DDPS sarà nondimeno diminuito di 9 milioni, lasciandogli un margine di manovra di 10 milioni per il compimento di altre missioni. Questa circostanza è giustificata dal fatto che l'istituzione dei centri alla base è stata integralmente finanziata a carico del limite di spesa del DDPS.

In futuro i contributi ai Centri ginevrini saranno interamente versati dal DFAE; il loro finanziamento sarà effettuato come segue:

- utile di 2 milioni all'anno realizzato per il tramite di misure di risparmio adottate dagli stessi Centri e di sinergie realizzate grazie, da una parte, a una focalizzazione delle attività dei centri e, d'altra parte, alla nuova direzione dei centri;
- compensazione interna nei crediti della politica di promovimento della pace e nuovo orientamento di taluni progetti per il tramite dei Centri ginevrini che determinano un trasferimento di risorse a favore dei Centri dell'ordine di 5 milioni;
- ripresa del finanziamento del Centro per il controllo democratico delle forze armate da parte della DSC in quanto contributo alla stabilizzazione della sicurezza e al promovimento della pace nei Paesi fragili, vacillanti o in fallimento per il tramite di compensazioni interne dell'ordine di 8 milioni;
- aumento di 4 milioni del limite di spesa del DFAE. Il limite di spesa del DDPS sarà parallelamente diminuito di 9 milioni (vedi sopra), ciò che comporta risparmi di 5 milioni per il bilancio della Confederazione.

---

### **Riduzione delle attività di Presenza Svizzera e altre misure**

Presenza Svizzera sostiene progetti volti a promuovere la presenza della Svizzera all'estero e produce informazioni generali sul nostro Paese destinate a essere diffuse all'estero, segnatamente per il tramite delle rappresentanze svizzere.

Le misure consistono anzitutto nella riduzione di talune attività, in particolare la produzione di supporti di informazione e la realizzazione di determinati progetti, secondariamente nell'automatizzazione delle richieste di informazione in provenienza dalle rappresentanze svizzere e, in terzo luogo, nella fusione, in seno alla Segreteria generale del DFAE, dei servizi di Presenza Svizzera con quelli del Centro di competenze per la politica culturale all'estero.

## 2.2.4

### Diverse misure in seno al DFGP

#### Situazione attuale

Il mandato di risparmio sottoposto alla voce «Diverse misure in seno al DFGP» si compone di sei piccole riduzioni e soppressioni di compiti nei settori prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, esecuzione delle pene e delle misure, ricerca settoriale (ISDC) e metrologia. Lo stato attuale dell'adempimento dei compiti è descritto più sotto.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                 | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Diversi crediti in seno al DFGP | 47      | 48      | 48      |

#### Misure

*Fatturazione costi assistenziali Liechtenstein:* si rinuncia alla fatturazione reciproca dei costi assistenziali tra la Svizzera e il Liechtenstein.

*Limitazione di nuovi progetti sperimentali nell'esecuzione delle pene e delle misure:* vengono finanziate soltanto le domande in corso e quelle in parte già approvate. Le nuove domande possono essere approvate soltanto in seguito a riduzioni di domande già presentate o approvate. *Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC):* il credito per la biblioteca dell'ISDC è ridotto.

*Ufficio federale di metrologia:* il posto di misurazione «Analisi di tracce di gas» viene soppresso e il laboratorio «Termometria e igrometria» è sciolto e ridotto a un posto di misurazione. L'attività del laboratorio «Tempo» è ridotta e si occuperà in futuro del solo contributo svizzero alla scala di tempo internazionale.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)\*

|   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|---|------------|------------|------------|
| 402/A2310.0156 Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| 402/A2310.0152 Progetti sperimentali                              | 1,0        | 1,3        | 1,3        |
| 413/A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio                        | 0,1        | 0,2        | 0,2        |
| 414/A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)              | 0,4        | 0,4        | 0,4        |
| <b>Totale</b>   | <b>1,8</b> | <b>2,2</b> | <b>2,2</b> |

\* esclusi i possibili risparmi conseguiti con queste misure nel settore del personale di 0,8 mio. (ISDC: 0,2 mio.; METAS: 0,6 mio.). Questi sono contenuti nel mandato di risparmio «Personale».

---

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 4 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>18</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

**Fatturazione costi assistenziali Liechtenstein**

La Svizzera (Cantoni) e il Principato del Liechtenstein si fatturano reciprocamente le prestazioni assistenziali fornite ai cittadini dell'altro Stato. Questo modo di procedere è applicato da anni, anche se tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera non esiste un trattato che regoli la fatturazione reciproca delle prestazioni assistenziali. I rimborsi sono effettuati dal Liechtenstein ai Cantoni e dalla Confederazione al Liechtenstein. Dato che tra la Confederazione e i Cantoni non hanno luogo pagamenti di compensazione, con questa prassi la Confederazione sgrava quindi i Cantoni dai costi per gli aiuti sociali. Dopo la soppressione della fatturazione reciproca, la Confederazione non effettuerà più rimborsi al Liechtenstein. Allo stesso modo anche i Cantoni non potranno più fatturare gli aiuti sociali versati ai beneficiari del Principato del Liechtenstein che ne hanno fatto regolare richiesta. Di conseguenza, i Cantoni dovranno sostenere costi supplementari di circa 50 000 franchi.

**Limitazione di nuovi progetti sperimentali nell'esecuzione delle pene e delle misure**

Il credito per progetti sperimentali nell'esecuzione delle pene e delle misure è ridotto a 1,6 milioni per il 2011 e a 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013. In tal modo la Confederazione può compensare i suoi contributi per le domande autorizzate e approvare le domande già presentate di valutazione del rischio/monitoraggio di criminali pericolosi nonché di nuove forme di terapia per criminali sessuomani o violenti. Il nuovo quadro finanziario deve essere rispettato. È possibile accogliere ed elaborare nuove domande, ma gli impegni finanziari per gli anni 2011-2013 potranno essere approvati soltanto in caso di riduzioni nelle due categorie menzionate più sopra.

**Credito per la biblioteca dell'Istituto svizzero di diritto comparato**

La riduzione sarà effettuata attraverso priorità nel piano d'acquisizione (per zone geografiche e per materie). Nonostante questa misura sarà possibile mantenere una collezione aggiornata per le zone geografiche che interessano maggiormente il

---

<sup>18</sup> RS 611.010

---

pubblico e i clienti dell'Istituto, in particolare per gli ordinamenti europei e americani. Per contro non sarà più possibile garantire l'aggiornamento di tutta la collezione, segnatamente dei Paesi africani e asiatici. Con la riduzione dei nuovi acquisti dovranno di conseguenza essere date in rilegatura meno opere. La diminuzione del numero di ordinazioni della biblioteca si ripercuoterà su tutte le attività inerenti al trattamento dei libri. La riduzione delle attività dovrebbe consentire di riorganizzare i servizi della biblioteca in modo da risparmiare l'equivalente di un posto di lavoro.

### **Misure in seno all'Ufficio federale di metrologia**

Il posto di misurazione *Analisi di tracce di gas* del METAS verifica i più piccoli inquinamenti di gas di riferimento. A causa dei bassi ricavi di questo posto di misurazione, si rinuncia a effettuare investimenti in un nuovo procedimento dispendioso in termini di lavoro e costi; il posto di misurazione *Analisi di tracce di gas* può quindi essere soppresso.

Nei *Laboratori termometria e igrometria* del METAS vengono effettuate tarature a uso interno, per i laboratori di taratura e i laboratori di verifica. In questi laboratori non viene svolta alcuna vera e propria attività di ricerca a livello internazionale. Le spese di circa 700 000 franchi sono controbilanciate da entrate annuali di soli 150 000 franchi. A livello interno METAS servirà ancora per le cosiddette misurazioni high-end con celle a punto fisso. Per questa ragione viene mantenuta un'infrastruttura minima, a disposizione anche dei laboratori svizzeri di taratura della temperatura accreditati.

Da oltre 10 anni il laboratorio *Tempo* lavora a stretto contatto con il Laboratoire Temps et Fréquence dell'Università di Neuchâtel (ex osservatorio cantonale). Lo sviluppo congiunto di due strumenti di misurazione unici al mondo è ampiamente concluso. Il mandato di ricerca del Laboratoire Temps et Fréquence, che scade nel 2010 e prevede mezzi per 170 000 franchi, non sarà quindi prolungato. In futuro il laboratorio Tempo si concentrerà sulle attività nel settore della scala di tempo internazionale e sulla trasmissione delle unità mediante calibratura.

## 2.2.5

### Misure in seno alla Difesa: definizione delle priorità

#### Situazione attuale

Nel settore della difesa nazionale viene attualmente investito circa un terzo delle uscite per l'acquisto di armamenti. Le risorse finanziarie rimanenti vengono utilizzate prevalentemente per l'esercizio dell'esercito. Poiché nelle uscite d'esercizio, specialmente nella logistica e nel settore del personale, sussistono attualmente problemi di capacità finanziaria, nell'ambito del programma di consolidamento vengono effettuati risparmi soprattutto nel materiale d'armamento.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| A2150.0100 Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni) | 987     | 792     | 855     |

#### Misure

I tre progetti indicati di seguito sono stati inclusi nel masterplan ma non sono ora considerati nei programmi di armamento 10 e 11. Da ciò derivano i seguenti risparmi:

- acquisto di veicoli protetti per il trasporto della truppa (DURO IIP, VTTP), 2a serie (ca. 120 mio.);
- carri armati Radio Access Point (RAP Pz PIRANHA IIC, ca. 60 mio.);
- aggiornamento del sistema di informazione e di condotta delle Forze Terrestri Heer (FIS HE, ca. 90 mio.)

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| A2150.0100 Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni) | 83,0    | 83,0    | 103,0   |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 5 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>19</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

<sup>19</sup> RS 611.010

---

## Situazione iniziale

### *Esercito XXI*

L'Esercito XXI (E XXI) è partito da un preventivo annuo di 4,3 miliardi. I punti principali della riforma erano effettivi ridotti, prontezza differenziata e formazione professionalizzata. Era prevista una sensibile riduzione delle uscite d'esercizio a favore delle uscite per l'armamento. Sono state introdotte misure per diminuire le uscite d'esercizio in particolare nella logistica e nell'amministrazione. Con le maggiori uscite d'esercizio doveva essere raggiunto un livello tecnologico medio.

Dal profilo organizzativo l'Esercito XXI è operativo dal 2004. I sistemi d'armamento eccedenti come i Panzer 68, i Mirage, i componenti dell'aereo da combattimento Tiger, i carri armati M113 e gli obici blindati M109 sono stati in seguito messi fuori servizio. Tuttavia, non è stato possibile ridurre nella misura pianificata i giorni di servizio e le prestazioni logistiche connesse.

### *Fase di sviluppo 2008/11*

Con i Programmi di sgravio 2003 e 2004 (PSg 03 e PSg 04) le risorse finanziarie dell'esercito sono state ridotte di diverse centinaia di milioni. Nel 2007 il Parlamento ha approvato la fase di sviluppo 2008/11 (FS 08/11) per poter attuare queste direttive di risparmio. Le capacità della difesa sono state ridotte e i mandati dell'esercito sono stati orientati sugli impieghi più probabili. Concretamente sono stati eliminati due battaglioni di carri armati e tre reparti di artiglieria e contemporaneamente è stata aumentata la quota della fanteria. Con questo nuovo assetto è stato possibile diminuire o mettere fuori servizio altri sistemi d'armamento. Inoltre, con il concetto relativo agli stazionamenti sono state ridotte l'infrastruttura e le riserve dell'esercito. Si è dovuto rinunciare anche a un equipaggiamento sistematico di tutte le formazioni d'impiego. Sulla base della fase di sviluppo 2008/11, il Parlamento ha approvato definitivamente il taglio di 165 milioni per l'anno 2008, originariamente deciso in via provvisoria. Precedentemente anche il Consiglio federale era giunto alla conclusione che in seguito agli adeguamenti apportati nell'ambito della fase di sviluppo 2008/11, «la presente revisione dell'OEs non costituisce un motivo per annullare il taglio di 165 milioni di franchi effettuato con il PSg 04»<sup>20</sup>.

La fase di sviluppo 2008/11 sarà attuata entro la fine del 2011. L'attuazione del concetto relativo agli stazionamenti e le misure di ottimizzazione nella logistica dureranno, invece, almeno fino al 2014. Nell'ottica attuale i risparmi previsti nelle uscite d'esercizio sono perciò troppo ottimistici, poiché sussistono difficoltà tangibili in ambito di personale e logistica.

### *Sfide attuali*

Dall'esercito si attendono attualmente le seguenti prestazioni: ogni anno devono essere equipaggiati e formati circa 20 000 reclute e 128 battaglioni o gruppi.

---

<sup>20</sup> FF 2006 5737

---

Bisogna mantenere e sviluppare ulteriormente la competenza per la difesa contro un attacco militare. Occorre garantire la prontezza differenziata dell'esercito. Ciò comprende la salvaguardia dello spazio aereo con una sorveglianza permanente (sensori, servizio di polizia aerea). Inoltre, in caso di bisogno l'esercito deve prestare aiuto in caso di catastrofi e deve supportare le autorità civili nei compiti di sicurezza e di appoggio nonché nella protezione di conferenze e opere. Infine, l'esercito deve eseguire le missioni approvate dal Parlamento per il promovimento della pace in ambito internazionale.

A questo proposito l'esercito è esposto alle seguenti situazioni conflittuali di fondo:

- uno standard tecnologico più elevato implica la necessità di impiegare risorse nettamente superiori per l'esercizio e la manutenzione dell'esercito che poi mancano per nuovi investimenti o per sostituzioni (materiale d'armamento e immobili). In questo modo si ritarda il raggiungimento di uno standard tecnologico medio come è stato auspicato con l'Esercito XXI.
- A causa delle riduzioni prescritte si è dovuto ridurre il personale. In retrospettiva gli obiettivi di riduzione si sono dimostrati troppo ambiziosi. Ciò ha causato difficoltà nella fornitura di prestazioni, particolarmente nella base logistica dell'esercito. Per non compromettere la fornitura di prestazioni nella base logistica dell'esercito la riduzione ha dovuto essere temporaneamente sospesa.

Nel prossimo futuro l'ulteriore sviluppo dell'esercito sarà confrontato con significativi cambiamenti. Il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza (RAPPOLSIC 2010) costituirà una base importante al riguardo. Inoltre, è attesa la decisione su un'eventuale sostituzione parziale dei Tiger. Il finanziamento dei grandi sistemi (ad es. sostituzione parziale dei Tiger) non è possibile nel quadro del limite di spesa proposto dal Consiglio federale (cfr. infra).

#### *Misure concernenti riduzioni e conseguenze*

Il mandato di risparmio per la difesa ammonterà a 83 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e complessivamente a 103 milioni nell'anno di Piano finanziario 2013. Per i suddetti motivi, i tagli nella difesa saranno attuati esclusivamente nelle spese per l'armamento.

A seguito delle riduzioni i seguenti progetti, contenuti nel masterplan 09, non potranno per il momento essere realizzati (vale a dire nell'ambito dei programmi d'armamento 2010 e 2011):

- veicoli protetti per il trasporto della truppa (DURO IIIP, VTTP), 2a serie;
- carri armati Radio Access Point (RAP Pz PIRANHA IIIC);
- mantenimento/aggiornamento del sistema di informazione e di condotta delle Forze Terrestri Heer (FIS HE).

---

Con la parziale rinuncia ai suddetti progetti sono da prendere in conto lacune di capacità nei settori condotta ed esplorazione in tutte le situazioni come pure nella mobilità.

Con i suddetti tagli nelle uscite d'armamento è assicurato che le uscite d'esercizio correnti possono essere finanziate. Armamenti nuovi e più complessi causano maggiori spese d'esercizio. In caso di parametri immutati (mandati, prestazioni attese, livello tecnologico, concetto relativo agli stazionamenti) bisogna contare tendenzialmente con uscite d'esercizio crescenti. Sulla base dei risultati del rapporto sulla politica di sicurezza il Consiglio federale trarrà le conclusioni sull'ulteriore sviluppo dell'esercito.

### **Limite di spesa pluriennale dell'esercito**

#### *Basi*

Con il messaggio concernente il Programma di consolidamento 2011/13 deve essere domandato un nuovo limite di spesa per il settore della difesa (UA 525) e per il settore degli immobili della difesa (UA 543). Da un lato questo nuovo limite consentirà una maggiore flessibilità e sicurezza di pianificazione nell'allocazione e nella gestione delle risorse. Dall'altro, esso mira ad ampliare i margini di manovra per acquisti incombenti di grande entità, nel rispetto delle direttive del freno all'indebitamento.

Un limite di spesa pluriennale era già stato accordato al settore della difesa con il Programma di sgravio 2003 (PSg 03). Grazie alla maggiore flessibilità e sicurezza di pianificazione è stato così possibile compensare meglio le direttive sulle riduzioni prescritte. Il Programma di sgravio 2004 (PSg 04) ha ripreso il limite di spesa del PSg 03 che è stato ridefinito fino alla fine del 2008. Nel 2007, nell'ambito della fase di sviluppo 2008/11, il Parlamento lo ha prolungato per altri tre anni, ossia fino alla fine del 2011.

Grazie alla maggiore flessibilità i crediti residui esistenti alla fine dell'anno possono essere trasferiti agli anni successivi. Negli anni scorsi questa possibilità è stata sovente utilizzata. Negli anni 2005-2008 nel settore dell'esercito sono risultati residui di credito per circa 650 milioni, che sono stati utilizzati per compensare crediti aggiuntivi oppure trasferiti agli anni successivi nell'ambito dei processi di preventivazione. Complessivamente negli anni 2006-2008 sono stati impiegati 265 milioni dei residui di credito; per gli anni 2010 e 2011 è previsto l'utilizzo di circa 380 milioni.

È prevista la sostituzione dell'attuale limite di spesa 2009-2011 con un nuovo limite di spesa per il periodo 2010-2015. Nel calcolo di questo limite si tiene conto dei risparmi prescritti dal Programma di consolidamento 2011/13 e dei cambiamenti sopraggiunti nel frattempo (fra l'altro risparmi nell'ambito dei processi di preventivazione). Il nuovo limite di spesa dell'esercito ammonterà a 26,854 miliardi.

---

### Applicazione del limite di spesa dell'esercito 2010-2015

| Spese con incidenza sul finanziamento e investimenti (in mio.) | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | Totale delle uscite limite 2010-2015 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Piano finanziario del 19 agosto 2009                           | 4 184        | 4 233        | 4 060        | 4 107        |              |              |                                      |
| Settore difesa (UA 525)  |              |              |              |              |              |              |                                      |
| Riduzioni dal PCon   |              | -98          | -98          | -118         |              |              |                                      |
| armasuisse Immobili (UA 543)                                   | 388          | 421          | 402          | 408          |              |              |                                      |
| Riduzioni dal PCon   |              | -13          | -13          | -10          |              |              |                                      |
| <b>Totale</b>  | <b>4 572</b> | <b>4 542</b> | <b>4 351</b> | <b>4 386</b> | <b>4 434</b> | <b>4 482</b> | <b>26 767</b>                        |
| Residuo di credito 2009  |              |              |              |              |              |              | 87                                   |
| <b>Limite di spesa dell'esercito</b>                           | <b>4 572</b> | <b>4 542</b> | <b>4 351</b> | <b>4 386</b> | <b>4 434</b> | <b>4 482</b> | <b>26 854</b>                        |

#### *Premesse*

Per il nuovo limite di spesa la relativa base legale nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali<sup>21</sup> sarà oggetto di una modifica. L'attuale limite di spesa sarà in tal modo sostituito e prolungato fino al 2015, ovvero fino al termine dell'attuazione del Programma di consolidamento 2011-2013 e delle misure da attuare a medio termine a seguito della verifica dei compiti.

Il vigente diritto finanziario (LFC/OFC) rimane applicabile senza alcuna limitazione. La sovranità del Parlamento in materia di preventivo non viene intaccata. La competenza della definizione dei crediti a preventivo mediante il preventivo e le sue aggiunte rimane sempre riservata alle Camere federali. Anche le direttive del freno all'indebitamento permangono valide.

#### *Sicurezza di pianificazione*

Con l'ancoramento nella legge di riduzioni pari a complessivi 269 milioni per gli anni 2011-2013 nonché di un nuovo limite di spesa di 26,854 miliardi per gli anni 2010-2015 il DDPS ottiene un'elevata sicurezza di pianificazione. Fatte salve le situazioni straordinarie, nel periodo 2010-2015 il Consiglio federale rinuncerà a ulteriori tagli per l'esercito. Inoltre, bisognerebbe poter partire dal presupposto che nell'ambito della definizione annuale dei crediti a preventivo le Camere federali terranno conto di queste linee guida e del quadro finanziario predefinito.

#### *Flessibilità nell'assegnazione delle risorse finanziarie*

---

<sup>21</sup> RS 611.010

---

Il secondo obiettivo del limite di spesa è il miglioramento della flessibilità nell'allocazione delle risorse finanziarie. Nel preventivo da allestire annualmente il DDPS otterrà, nel rispetto dei principi della gestione e della tenuta dei conti sanciti negli articoli 2 e 3 LFC, un margine di manovra per quanto possibile ampio entro i limiti del preventivo per il settore «Difesa» e per armasuisse Immobili. Nel preventivo approvato, il margine di manovra del DDPS è limitato agli strumenti disponibili dell'odierno diritto finanziario (LFC/OFC, segnatamente per quanto concerne la procedura per i crediti aggiuntivi). È tuttavia garantito che all'interno del limite di spesa potranno essere eseguiti eventuali trasferimenti motivati. In caso di necessità possono quindi essere effettuati trasferimenti motivati di risorse dalle uscite per il personale a quelle per il materiale o l'armamento (o viceversa). Per meri trasferimenti nell'esecuzione del bilancio, le procedure amministrative nei rapporti con Consiglio federale, Commissioni delle finanze e Parlamento vengono possibilmente semplificate (tra l'altro domande riassuntive in ambito di crediti aggiuntivi). Detta flessibilità concerne il periodo di validità del limite di spesa accordato, vale a dire dal 1° gennaio 2010 (data a partire dalla quale il limite di spesa stabilito dal PSg 08/11 non è più valido) fino al 31 dicembre 2015. Tra le previste quote annuali il Consiglio federale è autorizzato a effettuare riduzioni rispettivamente spostamenti a condizione che non sia superato il limite di spesa di 26,854 miliardi. Mediante lo strumento dei crediti aggiuntivi e dei riporti di crediti, i crediti non utilizzati – indipendentemente dalla specificazione – alla fine degli anni 2010-2015 potranno essere riportati agli anni successivi, dal 2011 fino al 2016 (primo anno dopo lo spirare del limite di spesa).

*Possibili motivi per un adeguamento del limite di spesa dell'esercito 2010 - 2015*

Nei seguenti casi il Consiglio federale può procedere a un adeguamento del limite di spesa e richiedere alle Camere federali con il preventivo o un'aggiunta il relativo adeguamento dei crediti a preventivo (settore della difesa e armasuisse Immobili).

- sgravio di compiti sinora assunti dal settore «Difesa» rispettivamente da armasuisse Immobili;
- trasferimento di compiti al settore «Difesa» rispettivamente armasuisse Immobili;
- assegnazione di nuovi compiti al settore «Difesa» rispettivamente armasuisse Immobili;
- uscite supplementari a seguito di adeguamenti delle condizioni quadro giuridiche;
- riduzioni a seguito di adeguamenti delle condizioni quadro giuridiche;
- impieghi straordinari dell'esercito con notevoli conseguenze finanziarie (ad es. in caso di gravi catastrofi naturali o tecnologiche, di impiego supplementare al confine svizzero a sostegno del Corpo delle guardie di confine oppure di aumento per un lungo periodo della disponibilità di

---

impiego [salvaguardia delle condizioni generali d'esistenza e promovimento della pace] o della prontezza di base);

- rincaro 2010–2015 superiore di oltre un punto percentuale rispetto ai rincari previsti nei singoli preventivi.

Inoltre, le entrate supplementari generate da liquidazioni (soppressione di sistemi d'armamento, materiale per l'esercito non più necessari) e da immobili nonché i ricavi derivanti da locazioni, superiori agli importi previsti nella pianificazione finanziaria del 19 agosto 2009, contribuiscono ad aumentare il limite di spesa. Ricavi minori comportano una diminuzione del limite di spesa rispettivamente vengono compensati con le domande di riporto di crediti.

Anche trasferimenti meramente tecnici, quali la decentralizzazione a favore dei dipartimenti di crediti domandati a livello centrale o misure salariali come pure l'attuazione di decisioni inerenti al settore TIC comportano adeguamenti del limite di spesa e sono eseguiti dal Consiglio federale nel quadro dei relativi processi budgetari.

Infine anche l'ulteriore sviluppo dell'esercito può implicare adeguamenti del limite di spesa.

## 2.2.6

### Diverse misure in seno al DDPS

#### Situazione attuale

Nella SG DDPS sono iscritti a preventivo contributi complessivi di 26 milioni per il promovimento civile della pace. Gran parte dell'importo è versato ai centri ginevrini (cfr. in merito anche n. 2.2.3). Il Centro di ricerche sulla politica di sicurezza del PF di Zurigo riceve quasi 7 milioni, con cui gestisce una piattaforma IT nella rete mondiale a favore della politica di sicurezza (International Relations and Security Network – ISN).

L'Ufficio federale dello sport (UFSPPO) versa sussidi pari a 100 milioni. Si tratta in prevalenza di indennità per le attività G+S.

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dispone di un credito di sussidio di circa 38 milioni nel settore della protezione civile che viene impiegato prevalentemente per i sistemi di allarme e telematici (in particolare per la rete radio di sicurezza della Svizzera POLYCOM) e per i contributi ai Cantoni e a terzi per garantire la prontezza d'esercizio, l'allestimento e il mantenimento del valore di impianti di protezione e di rifugi per beni culturali.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|--|------------|------------|------------|
| 500/A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace | 26         | 26         | 27         |
| UFSPPO: crediti diversi nelle spese di riversamento      | 99         | 101        | 100        |
| 506/A6210.0129 Protezione civile                         | 38         | 38         | 38         |
| <b>Totale</b>  | <b>163</b> | <b>165</b> | <b>165</b> |

#### Misure

I contributi per l'Istituto di ricerca per la politica di sicurezza (ISN) nell'ambito della piattaforma IT, destinati ai beneficiari dei fondi dell'UFSPPO e nella protezione civile (impianti di protezione) vengono leggermente ridotti

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|--|------------|------------|------------|
| 500/A2310.0406 Contributi per il promovimento della pace |            | 2,0        | 2,0        |
| UFSPPO: crediti diversi nelle spese di riversamento      | 0,5        | 0,5        | 0,8        |
| 506/A6210.0129 Protezione civile                         | 0,7        | 0,7        | 1,0        |
| <b>Totale</b>  | <b>1,2</b> | <b>3,2</b> | <b>3,8</b> |

---

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 6 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>22</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

**Contributi al Centro di ricerche sulla politica di sicurezza del PF di Zurigo**

I tagli previsti presso il CSS comportano un ridimensionamento di tutti i servizi dell'ISN (tecnologia web, e-learning, OSINT) sia nei confronti di partner internazionali che verso i centri ginevrini, l'esercito e i servizi d'informazione. Ciò è connesso con una considerevole riduzione di personale.

**Spese di riversamento dell'UFSPPO**

Per quanto riguarda l'UFSPPO è prevista una riduzione lineare dei sette crediti di sussidio. Questi risparmi avranno delle ripercussioni in particolare per i giovani e lo sport nel senso che saranno a disposizione meno risorse finanziarie per le indennità per l'organizzazione di corsi sportivi presso associazioni e scuole.

**Protezione civile**

Nell'Ufficio federale della popolazione (UFPP) saranno ridotte le risorse finanziarie per gli impianti di protezione. Attraverso ulteriori regionalizzazioni delle organizzazioni per la protezione civile viene ridotto il fabbisogno di impianti di protezione attivi e viene procrastinata la dotazione di apparecchiature telematiche negli impianti di protezione.

## 2.2.7

## Educazione

### Situazione attuale

Nel settore dell'educazione, lo sgravio proposto consiste in 6 rinunce a determinati compiti e/o a riduzioni del sostegno. Si deve procedere a ridimensionamenti tanto nell'ambito delle scuole universitarie come nella partecipazione a progetti di organizzazioni multilaterali nonché a livello della formazione professionale. Lo stato attuale di adempimento dei compiti è descritto qui appresso.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| Crediti vari nel settore dell'educazione | 2 812   | 2 842   | 2 885   |

### Misure

*Riduzioni nel settore dei PF:* il sostegno federale al settore dei PF è diminuito annualmente di 14 milioni, ovvero dello 0,7 per cento.

*Riduzione dei sussidi subordinati a progetti secondo la LAU:* dal 2012 nuovi assi prioritari sono fissati nella messa a concorso dei progetti, la selezione è più severa e, soprattutto, per la continuazione dei progetti in corso, sono previsti sussidi federali di minore entità.

*Riduzione unica dei sussidi agli investimenti destinati alle università cantonali:* dati i ritardi nella costruzione il credito a preventivo per il 2011 può essere diminuito di 4 milioni.

*Rinuncia al sostegno del Bureau International d'Education (BIE) dell'UNESCO tramite la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER):* dal 2012 il sostegno al BIE è effettuato esclusivamente tramite la DSC.

*Rinuncia ai sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo nelle scuole universitarie (SUP):* la Confederazione non partecipa più al sostegno dei responsabili per le pari opportunità nelle SUP, delle settimane e giornate tecniche per giovani donne, di progetti di mentoring e così via. In base alla legge sulle scuole universitarie professionali, la Confederazione non assegna più sussidi per la promozione dei gender studie.

*Rinuncia ai sussidi per le campagne di formazione professionale:* conclusione della campagna «FORMAZIONEPROFESSIONALEPLUS.CH», finanziata unicamente della Confederazione.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
|   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
| 328/A2310.0346  |             |             |             |
| 620/4100.0125 Settore dei PF  | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| 325/A2310.0185 Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU  | –           | 13,4        | 13,4        |
| 325/A4300.0114 Sussidi agli investimenti destinati alle università cantonali  | 4,0         | –           | –           |
| 325/A2310.0442 Istituti e organizzazioni multilaterali e nel settore dell'educazione  | –           | 0,5         | 0,5         |
| 706/A2310.0104 Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali  | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| 706/A2310.0102 Contributi a innovazioni e progetti  | 0,6         | 0,6         | 0,6         |
| <b>Totale</b>   | <b>20,9</b> | <b>30,8</b> | <b>30,8</b> |
| <b>Premesse normative</b>   |             |             |             |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 7 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>23</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |             |             |             |

### **Osservazione preliminare**

Ai fini di una gestione finanziaria avveduta nel settore di compiti Educazione e Ricerca, per il periodo successivo al 2011 (ultimo anno dell'attuale messaggio ERI) il Consiglio federale ha tenuto conto dell'obiettivo di crescita secondo la verifica dei compiti (2008–2015: 4,5 % annuo) nel senso che ha predisposto un credito di aiuto per l'aumento legato al rincaro negli anni del Piano finanziario 2012 e 2013. Nei prossimi messaggi ERI tale aumento, di 73 milioni (2012) rispettivamente di 158 milioni (2013), sarà ripartito tra i singoli crediti secondo le priorità del Consiglio federale. È quindi possibile che le suddette riduzioni siano interamente o in parte compensate. Anche dopo l'attuazione delle riduzioni proposte nel PCon 11/13, al settore di compiti «Educazione e Ricerca» nel periodo 2008–2013 rimane, in media, un aumento annuo del 4,3 per cento (vedi anche n. 4.1).

<sup>23</sup> RS 611.010

---

## **Riduzioni nel settore dei PF**

Il contributo di finanziamento annuo della Confederazione al settore dei PF, pari a circa 2 miliardi, serve a coprire le spese d'esercizio correnti d'insegnamento e ricerca (compresi impianti d'esercizio, beni mobili e informatica). Inoltre, nel settore dei PF, la Confederazione provvede alla sistemazione (spese di investimento negli edifici di proprietà della Confederazione e contributo di sistemazione). Altri mezzi federali per la promozione della ricerca (soprattutto ricerca dell'UE, FNS, CTI, ricerca dell'Amministrazione federale) sono assegnati al settore dei PF su basi competitive. Complessivamente il settore dei PF è finanziato dalla Confederazione nella misura di circa il 90 per cento (Consuntivo 2009). La parte restante è composta di mezzi di terzi e di ricavi vari.

Nonostante l'aumento del numero di studenti e il continuo ampliamento dell'offerta del settore dei PF, per poter resistere alla concorrenza internazionale lo sgravio proposto di 14 milioni può essere realizzato attraverso una corrispondente fissazione delle priorità:

- di recente, il settore dei PF ha conosciuto importanti aumenti. In particolare, con il programma di stabilizzazione (prima aggiunta A 2009) sono stati assegnati mezzi per 50 milioni (di cui, 18 mio. che devono per altro essere compensati nel periodo 2011–2012) e con il Preventivo 2010 il limite di spesa 2008–2011 è stato aumentato di 45 milioni per gli anni 2009–2011 ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per il supercalcolo;
- negli ultimi anni il settore dei PF è riuscito ad acquisire sempre maggiori mezzi (2009: 370 mio.) dalle risorse che gli enti pubblici assegnano su base competitiva alla ricerca. Il settore dei PF continuerà a profittare della forte crescita di questi mezzi e potrà così in qualche modo attenuare gli effetti della diminuzione del contributo finanziario. Ciò in particolare perché i contributi overhead, che dal 2009 saranno versati anche dal FNS, sgravano il contributo finanziario. Inoltre anche nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca dell'Unione europea sono versati contributi overhead più ingenti;
- il Consiglio dei PF ha la possibilità di costituire riserve con il contributo finanziario. Dal 2000 è quindi stato possibile accumulare circa 50 milioni (stato: Consuntivo 2009); questi mezzi sono ora a disposizione, se necessario, per attenuare l'effetto delle diminuzioni.

## **Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU**

La Confederazione sostiene progetti strategici o infrastrutturali di cooperazione e innovazione nel settore universitario (ad es. i progetti SystemsX.ch, Nano-Tera.ch) o progetti di cooperazione (ad es. GeoNova, BEFRI).

---

Nonostante la diminuzione dei sussidi dal 2012, sarà possibile continuare a sostenere progetti di cooperazione e innovazione nel settore universitario, anche se in minor numero o con sussidi di entità inferiore per ciascun progetto.

I progetti sono selezionati dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS) e cofinanziati dai Cantoni e/o dalle Università, che hanno la possibilità di adeguare il livello del loro sostegno in funzione della diminuzione dei mezzi federali.

Nell'ambito delle misure della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione, nel 2009 i sussidi subordinati a progetti sono stati aumentati di 3 milioni. Queste risorse supplementari sono state erogate per il lancio di misure di formazione mirate nel settore del supercalcolo e non sono toccate dal PCon.

### **Sussidi agli investimenti destinati alle università cantonali**

Questo credito serve a finanziare i sussidi agli investimenti destinati alle università e istituzioni universitarie cantonali. Dati i ritardi nella costruzione (condizioni climatiche, crisi finanziaria), nel 2011 non si necessiterà della totalità dei mezzi.

### **Rinuncia al sostegno del Bureau International d'Education (BIE) dell'UNESCO tramite la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER)**

Il credito «Istituzioni e organizzazioni multilaterali nel settore dell'educazione» serve al sostegno di progetti di educazione di interesse nazionale di alto livello qualitativo, orientati agli obiettivi di politica scientifica del Consiglio federale.

La riduzione non ha ripercussioni per il BIE perché dal 2012 la DSC, oltre agli attuali contributi di 100 000 franchi annui, assumerà il contributo finora fornito dalla SER, e ciò senza mezzi supplementari.

### **Rinuncia al sussidio a sostegno delle pari opportunità nelle scuole universitarie professionali**

Nell'adempimento dei loro compiti le scuole universitarie professionali provvedono, segnatamente ad assicurare l'uguaglianza di fatto tra uomo e donna (LSUP, art. 3 cpv. 5 lett. a). Come già nei periodi precedenti, il Consiglio federale, nel suo Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008–2011 (messaggio ERI), ha nuovamente proposto misure per un'equa rappresentanza dei sessi fra gli studenti, i collaboratori scientifici, i docenti nonché presso il personale amministrativo e tecnico. Questo obiettivo è stato raggiunto praticamente in tutti i settori di studio, per cui si rinuncia a ulteriori sussidi.

Le misure per la promozione delle pari opportunità sono finanziate per la maggior parte dai Cantoni, che sono liberi di compensare la diminuzione del sostegno federale o di ridurre l'entità dei programmi interessati.

---

### **Rinuncia ai sussidi per campagne di formazione professionale**

L'UFFT non proseguirà in regia propria la campagna «FORMAZIONEPROFESSIONALEPLUS.CH», avviata nel 2006. Si rinuncia, in particolare, alle campagne di affissioni. Tuttavia non deve andar perduto lo sviluppo di una presentazione unitaria della formazione professionale. È perciò mantenuto e aggiornato il sito Internet esistente e le innumerevoli iniziative autonome di Cantoni e associazioni economiche nel frattempo avviate devono poter continuare ad accedere al materiale elaborato.

### **Effetti di altre misure del PCon 11/13**

I contributi della pianificazione finanziaria 2011–2013 che figurano nella tabella più sopra sono ridotti anche in ragione della compensazione delle misure anticipate della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione come pure dell'adeguamento al rincaro. (cfr. n. 1.2.3.1 e 2.2.1). Globalmente, quindi, gli effetti del PCon 11/13 sui crediti in esame nel settore dell'educazione si presentano come segue:

|  | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Compensazione di investimenti anticipati | 9,0         | 9,0         | –           |
| Correzione del rincaro                   | 60,1        | 60,1        | 60,1        |
| Mandato di risparmio                     | 20,9        | 30,8        | 30,8        |
| <b>Totale</b>                            | <b>90,0</b> | <b>99,9</b> | <b>90,9</b> |

Gli investimenti anticipati riguardano il settore dei PF il quale è inoltre toccato dalla correzione del rincaro per un ammontare di 44 milioni annui. Senza tale correzione, il sostegno della Confederazione al settore dei PF subirebbe un aumento reale non desiderato (cfr. n. 2.2.1).

## 2.2.8

## Ricerca

### Situazione attuale

Il mandato di risparmio presentato alla voce «Misure nel settore della ricerca» comprende 7 rinunce a determinati compiti minori e diminuzione delle spese subordinate nel settore della ricerca. Bisogna effettuare 5 adeguamenti nell'ambito della cooperazione scientifica internazionale e altri 2 a livello nazionale. Lo stato attuale dell'adempimento dei compiti è descritto più sotto.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| Crediti vari nel settore della ricerca | 1 4278  | 1 491   | 1 551   |

### Misure

*Rinuncia alla partecipazione al Programma europeo per la competitività e l'innovazione (Competitiveness and Innovation Programme, CIP):* si rinuncia alla partecipazione al CIP, designata dal Consiglio federale come non prioritaria.

*Ritiro dell'aumento dei contributi overhead del Fondo Nazionale Svizzero:* i mezzi iscritti nel Piano finanziario specificamente per la compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead) continuano a essere versati ma con tassi annui di crescita inferiori.

*Fissazione di priorità nella cooperazione scientifica bilaterale nel mondo:* l'attività di cooperazione è ormai focalizzata su tre o quattro programmi centrali nei Paesi prioritari.

*Rinuncia all'ulteriore sostegno dell'esperimento CMS dal 2012:* i pagamenti all'esperimento CMS per il Large Hadron Collider del CERN si estinguono alla fine del periodo 2008–2011 (messaggio ERI).

*Ridimensionamento del contributo destinato all'ITER/Broader Approach:* con il ridimensionamento del programma nazionale ITER/Broader il contributo volontario è soppresso un anno prima del previsto.

*Rinuncia a contributi destinati alla Fondazione Science et Cité:* dal 2012 si rinuncia all'ulteriore promozione del dialogo tra scienza e società per il tramite della Fondazione Science et Cité.

*Riduzione dei contributi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST):* con questa misura sono diminuiti di contributi volontari a ricercatori svizzeri per la partecipazione a progetti e attività di coordinamento.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
| 706/A2310.0107 Promozione dell'innovazione<br>CTI  | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| 325/A2310.0193 Fondo Nazionale Svizzero  | 10,0        | 13,0        | 13,0        |
| 325/A2310.0439 Cooperazione scientifica<br>bilaterale nel mondo  | –           | 4,0         | 4,0         |
| 325/A2310.0207 Infrastrutture e istituzioni di<br>ricerca internazionali   | –           | 3,3         | 3,3         |
| 325/A2310.0208 Programmi quadro di ricerca<br>dell'UE  | 5,0         | –           | –           |
| 325/A2310.0194 Accademie svizzere  | –           | 1,1         | 1,1         |
| 325/A2310.0210 Cooperazione europea nel<br>settore della ricerca scientifica<br>e tecnica (COST)   | –           | 1,0         | 1,0         |
| <b>Totale</b>  | <b>25,0</b> | <b>32,4</b> | <b>32,4</b> |
| <b>Premesse normative</b>  |             |             |             |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 8 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>24</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |             |             |             |

### Osservazione preliminare

In funzione di una gestione avveduta nel settore di compiti Educazione e Ricerca, per il periodo successivo al 2011 (ultimo anno dell'attuale messaggio ERI) il Consiglio federale ha tenuto conto dell'obiettivo di crescita secondo la verifica dei compiti (2008–2015: 4,5 % annuo) nel senso che ha predisposto un credito di aiuto per l'aumento derivante dal rincaro negli anni del Piano finanziario 2012 e 2013. Nei prossimi messaggi ERI tale aumento, di 73 milioni (2012) rispettivamente di 158 milioni (2013), sarà ripartito tra i singoli crediti secondo le priorità del Consiglio federale. È quindi possibile che le suddette riduzioni siano interamente o in parte compensate. Anche dopo l'attuazione delle diminuzioni proposte nel PCon 11/13, il settore di compiti «Educazione e Ricerca» conoscerà, nel periodo 2008–13 un aumento del 4,3 per cento annuo per cui il tasso di crescita sarà superiore alla media (cfr. n. 4.1).

<sup>24</sup> RS 611.010

---

## **Rinuncia alla partecipazione al Programma europeo per la competitività e l'innovazione (Competitiveness and Innovation Programme, CIP)**

A completamento dei suoi programmi quadro di ricerca, l'Unione Europea ha lanciato agli inizi del 2007 un nuovo programma per la promozione dell'innovazione e il rafforzamento della competitività europea. Nel messaggio ERI per il periodo 2008–2011 sono stati chiesti complessivamente 40 milioni per la partecipazione secondo i progetti. Da successivi chiarimenti è emerso che la partecipazione in funzione dei progetti non è possibile, con una sola eccezione: l'Enterprise Europe Network (EEN). I fondi previsti a questo scopo sono compresi nel credito CTI.

Nel 2008 il Consiglio federale ha ritenuto che, dato il numero di oggetti in negoziato con l'UE, le trattative per una partecipazione svizzera al CIP (accordo bilaterale) non fossero prioritarie. Non si farà uso dei mezzi iscritti per gli anni dal 2011 al 2013.

Nell'ambito delle misure della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione, sono stati assegnati nel 2009 21,5 milioni per rafforzare la promozione del potenziale innovativo delle tecnologie del futuro. Queste risorse supplementari non sono toccate dal PCon.

## **Ritiro dell'aumento dei contributi alle spese fisse del Fondo Nazionale Svizzero**

Lo strumento di contributi overhead è destinato a indennizzare i costi indiretti di ricerca come spese di manutenzione, infrastruttura e amministrazione. Lo strumento, introdotto presso il Fondo Nazionale Svizzero nel 2009, mira a rafforzare ulteriormente in Svizzera la promozione della ricerca su base competitiva. Con la misura proposta non si rinuncia a questo strumento, ma se ne riducono i tassi di crescita.

Nell'ambito delle misure della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione sono stati assegnati nel 2009 al Fondo Nazionale Svizzero 10 milioni per il potenziamento della promozione del transfer di conoscenze e di tecnologia. Queste risorse supplementari non sono toccate dal PCon.

## **Definizione delle priorità nella cooperazione scientifica bilaterale nel mondo**

D'intesa con i Paesi prioritari, il Consiglio federale può decidere programmi di cooperazione bilaterale nel settore ricerca e innovazione e assegnare contributi per i programmi congiunti alle istituzioni di ricerca universitaria in tali Paesi. I contributi per l'anno 2011 sono in gran parte già impegnati. Dal 2012 lo strumento non è abbandonato, ma è stabilito un ordine di priorità focalizzato su tre o quattro progetti centrali.

---

## **Rinuncia all'ulteriore sostegno dell'esperimento CMS dal 2012**

In quanto membro di organizzazioni internazionali come il CERN o l'ESO la Confederazione paga dei contributi. In aggiunta a tali contributi la Confederazione può sostenere esperimenti di ricercatori svizzeri per consentire loro di utilizzare più intensivamente le infrastrutture di ricerca di queste organizzazioni internazionali. Dal 2011 si offre la possibilità di consolidare la lista delle misure a cui è accordato un sostegno. Si presenta in particolare un margine di manovra a livello di pianificazione grazie alla conclusione del finanziamento restante della quota della parte dei PF nell'esperimento CMS per il Large Hadron Collider del CERN. Dal 2012 si rinuncerà a questo finanziamento.

## **Ridimensionamento del contributo destinato all'ITER/Broader Approach**

Oltre alla partecipazione al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica EURATOM, la Svizzera sostiene su base volontaria la costruzione di un reattore a fusione (ITER/Broader Approach) con un finanziamento tramite EURATOM.

Il contributo al progetto è fornito esclusivamente da esponenti dei settori dell'industria e della ricerca svizzere e trasmesso a EURATOM sotto forma di contributo in natura. A causa di problemi tecnici incontrati da EURATOM, il progetto ha subito numerosi ritardi; perciò la SER ha deciso di ridurre considerevolmente l'ammontare del contributo promesso.

Con il ridimensionamento del Programma nazionale, i mezzi previsti inizialmente, pari a 30 milioni, sono stati ridotti di 5 milioni per il 2011. Un'ulteriore partecipazione al progetto ITER/Broader Approach non era comunque prevista.

## **Rinuncia a contributi alla Fondazione Science et Cité**

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera c della legge sulla ricerca (LR, RS 420.1) promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra la scienza e la società è uno dei compiti centrali delle Accademie svizzere delle scienze. Ai fini dell'adempimento di tale compito la Confederazione sostiene con un contributo annuo anche la Fondazione Science et Cité, istituita dalle Accademie e dal FNS.

Come enunciato nel messaggio ERI 2008–2011, la riorganizzazione del settore accademico e l'integrazione dei compiti finora svolti da Science et Cité nel settore di competenza delle Accademie secondo il mandato conferito dal Consiglio federale e dal Parlamento procedono regolarmente e saranno concluse alla fine del 2011. Dal 2012 la promozione del dialogo tra la scienza e la società sarà di nuovo realizzata direttamente dalle Accademie, dal Fondo Nazionale Svizzero e dalle Università.

---

### **Riduzione dei contributi alla Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)**

L'iniziativa COST è volta alla promozione delle attività multilaterali di ricerca scientifica e tecnica tra le scuole universitarie professionali degli Stati membri. La Svizzera contribuisce a circa 175 azioni del programma, offrendo la possibilità di partecipare a circa 400 ricercatori. Con la piena partecipazione ai 7 programmi quadro di ricerca dell'Unione europea, i contributi possono essere diminuiti senza che risultino limitazioni del legame tra le cerchie svizzera e la ricerca. Dal 2012, con la diminuzione del sostegno ai ricercatori e la riduzione delle attività di coordinamento si consegue uno sgravio annuo di un milione.

### **Effetti di altre misure del PCon 11/13**

I contributi del Piano finanziario 2011–2013 che figurano nella tabella più sopra sono ridotti anche in ragione della correzione del rincaro (cfr. n. 2.2.1). Globalmente, gli effetti del PCon 11/13 sui crediti in esame nel settore della ricerca si presentano come segue:

|                        | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Correzione del rincaro | 26,7        | 26,7        | 26,7        |
| Mandato di risparmio   | 25,0        | 32,4        | 32,4        |
| <b>Totale</b>          | <b>51,7</b> | <b>59,1</b> | <b>59,1</b> |

## 2.2.9

### Prestazioni complementari all'AVS/AI

#### Situazione attuale

La quota della Confederazione alle prestazioni complementari (PC) all'AVS/AI è fissata nella legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) (RS 831.30; art. 13 cpv. 1-2). Di conseguenza la Confederazione finanzia per cinque ottavi le PC, coprendo così il fabbisogno generale vitale. I rimanenti tre ottavi sono a carico dei Cantoni.

La quota a carico della Confederazione è calcolata secondo le disposizioni all'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.301; art. 39). Di conseguenza, per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l'importo del versamento principale del mese di dicembre dell'anno precedente. Le PC per il fabbisogno vitale attuale aumentano in misura inferiore rispetto alle altre PC (per persone in istituti) che, secondo i principi della NPC, devono essere finanziate dai Cantoni. Può accadere, talvolta, che la quota federale fissata sulla base dei dati dell'anno precedente (percentuale delle PC annue) sia troppo elevata rispetto all'anno in corso. In tal modo la Confederazione partecipa a costi che, nell'intenzione del legislatore, devono essere a carico dei Cantoni.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011      | PF 2012      | PF 2013      |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 318/A2310.0329 Prestazioni complementari all'AVS | 622          | 636          | 651          |
| 318/A2310.0384 Prestazioni complementari all'AI  | 616          | 612          | 608          |
| <b>Totale</b>                                    | <b>1 238</b> | <b>1 248</b> | <b>1 259</b> |

#### Misure

La quota federale delle PC annue deve ormai essere fissata sulla base del numero di casi di un mese dell'anno corrente. Con la prevista modifica dell'ordinanza sulle PC si rettifica lo spostamento non conforme alla NPC tra la quota di finanziamento dei Cantoni a carico della Confederazione. Dato che la quota di finanziamento dei Cantoni continua a conoscere un incremento superiore alla media, la misura produce un corrispondente sgravio della Confederazione.

| <b>Risparmio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>   |         |             |             |
|---|---------|-------------|-------------|
|   | PF 2011 | PF 2012     | PF 2013     |
| 318/A2310.0329 Prestazioni complementari<br>all'AVS   |         | 8,0         | 8,0         |
| 318/A2310.0384 Prestazioni complementari<br>all'AI  |         | 5,0         | 5,0         |
| <b>Totale</b>   |         | <b>13,0</b> | <b>13,0</b> |
| <b>Premesse normative:</b>  |         |             |             |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 9 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>25</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |         |             |             |

### **Situazione iniziale**

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha completamente cambiato la partecipazione della Confederazione alle prestazioni complementari (PC). Prima dell'introduzione della NPC, la Confederazione versava per la totalità delle PC annue (PC e rimborso delle spese di malattia e di invalidità) un sussidio graduato in funzione della situazione finanziaria dei singoli Cantoni (10–35 %). Con la NPC, la Confederazione non contribuisce più ai costi di malattia e invalidità. Per le PC annue, la quota federale di cinque ottavi serve a coprire il fabbisogno vitale. La rimanente quota delle PC nel settore degli istituti è a carico dei Cantoni. Questa normativa determina una delimitazione dei costi che devono essere finanziati da Confederazione e Cantoni. Per determinare questa ripartizione si può procedere in due modi: calcolo su base annua (dati dell'anno corrente) o in base a una data di riferimento. Nell'ambito dei dibattiti parlamentari la seconda soluzione è stata nettamente preferita per ragioni di economia amministrativa.

Perciò, conformemente a quanto disposto dall'ordinanza sulle PC, la quota federale è fissata in base ai dati relativi all'anno precedente trasmessi in maniera centralizzata dall'UFAS. Per le persone che vivono in casa rappresenta il fabbisogno vitale. Per le persone soggiornanti in istituti si tratta invece solo di una parte delle PC annue. Per determinare questa parte, per ogni persona soggiornante in istituto, si calcola l'importo delle prestazioni complementari percepibili se vivesse a domicilio. Le quote federali calcolate percentualmente dall'UFAS sono fissate per decreto e sono applicate dai Cantoni ai costi effettivi delle PC annue per l'anno in corso.

---

<sup>25</sup> RS 611.010

---

In retrospettiva, se l'aumento delle PC annue per il fabbisogno vitale risulta inferiore a quello delle PC per le persone soggiornanti in istituto ne possono risultare, in ragione della fissazione della quota sulla base dei dati dell'anno precedente, sussidi troppo elevati a carico della Confederazione. Così, contrariamente allo spirito della NPC, la Confederazione finanzia un aumento dei costi in un settore che dovrebbe essere unicamente a carico dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene che si debba rettificare questo spostamento degli oneri – non voluto e non desiderato - a sfavore della Confederazione.

### **Progetto di modifica dell'ordinanza sulle PC**

Il Consiglio federale proporrà quindi di elaborare un progetto di modifica dell'OPC per eliminare oneri a carico della Confederazione di portata superiore a quanto dovuto per legge, in ragione della determinazione della quota federale annua per le prestazioni complementari. In primo piano si presenta una soluzione che consiste nel determinare la quota della Confederazione in base ai dati del mese di aprile dell'anno corrente. Questo cambiamento di sistema ha il vantaggio di non occasionare più un indesiderato spostamento derivante dalle differenti dinamiche delle quote di finanziamento della Confederazione e dei Cantoni. Tenuto conto dell'incertezza relativa al nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, la modifica dovrebbe entrare in vigore solo il 1° gennaio 2012, inducendo uno sgravio per la Confederazione stimato a 13 milioni annui<sup>26</sup> dal 2012.

La determinazione di tale data dipende dalla legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure che entrerà in vigore all'inizio del 2011. Dal punto di vista odierno sembra che almeno singoli Cantoni, in vista delle modifiche del finanziamento delle cure tendenti a una riduzione delle rette degli istituti computabili, mirino a un finanziamento parziale delle spese di cura indipendente dal sistema delle prestazioni complementari. Secondo il numero dei Cantoni e l'entità della diminuzione delle rette degli istituti ciò potrebbe causare, nel 2011, rispetto alla tendenza dell'anno precedente, un aumento delle PC annue per il

---

<sup>26</sup> Il Consiglio federale ha intenzione di aumentare leggermente gli indennizzi versati dalla Confederazione per le spese amministrative dei Cantoni. Da un'analisi effettuata congiuntamente con i Cantoni risulta che si impongono adeguamenti del sistema di indennizzo che comporterebbero per la Confederazione spese supplementari di circa 4 milioni annui. Le modifiche dovrebbero essere attuate mediante revisione dell'articolo 42a capoverso 1 lettere a e c dell'OPC ed entrare in vigore contestualmente alla misura di sgravio di cui sopra. Per questa ragione il volume stimato di sgravio per la Confederazione sarebbe ridotto da 17 a 13 milioni annui. Le stime si effettuano in base a calcoli molto approssimativi. Dopo l'approvazione del progetto posto in consultazione concernente il Programma di consolidamento 2011–2013 le minori uscite annue della Confederazione potranno essere determinate confrontando le cifre definitive del mese di dicembre del 2008 con i valori definitivi del dicembre 2009. Si potrà così stimare con sufficiente precisione la portata presumibile dello sgravio delle finanze federali all'attenzione del messaggio concernente il Programma di consolidamento 2011–2013.

---

minimo vitale più ingente di quello delle PC annue per le persone soggiornanti in istituto, che devono essere corrisposte dai Cantoni. Nel caso di un cambiamento di sistema già all'inizio del 2011 ciò potrebbe comportare un aumento straordinario sostanziale della quota federale percentuale con corrispondente onere a carico della Confederazione nel 2011. Questo effetto è indesiderabile sotto il profilo delle finanze federali.

Se dal punto di vista odierno appare probabile che il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure nel 2011 produca distorsioni straordinarie sullo sviluppo dell'aliquota di finanziamento e che, a partire dal 2012, la tendenza attuale si ristabilisca è giustificato prevedere l'entrata in vigore dell'OPC modificata per l'inizio del 2012.

### **Ripercussioni per i Cantoni**

Rispetto al diritto vigente, gli sgravi delle finanze federali di 13 milioni annui inducono effettivamente costi supplementari per i Cantoni per lo stesso ammontare. Questi costi supplementari non rappresentano tuttavia uno spostamento di oneri a sfavore dei Cantoni. La modifica dell'ordinanza rettifica semplicemente un maggiore onere della Confederazione a favore dei Cantoni che non è conforme alla NPC.

## 2.2.10

## Assicurazione invalidità

### Situazione attuale

Il contributo della Confederazione all'assicurazione invalidità (AI) è fissato nella legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20; art. 78) ed ammonta al 37,7 per cento delle uscite dell'AI.<sup>27</sup> Inoltre, conformemente alla legge federale del 13 giugno 2008<sup>28</sup> sul risanamento dell'assicurazione invalidità (art. 3), per tutta la durata del finanziamento aggiuntivo (2011–2017), la Confederazione assumerà l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI nei confronti del Fondo AVS a partire dalla fine del 2010. Il consolidamento finanziario dell'AI era stato avviato con la 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> revisione, entrate in vigore, rispettivamente, all'inizio del 2004 e del 2008.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011      | PF 2012      | PF 2013      |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 318/A2310.0328 Contributo della<br>Confederazione all'AI                      | 3 834        | 3 941        | 4 049        |
| 318/A2310.0453 Contributo speciale agli<br>interessi passivi a carico dell'AI | 244          | 244          | 244          |
| <b>Totale</b>   | <b>4 078</b> | <b>4 185</b> | <b>4 293</b> |

### Misure

Il Preventivo 2010 e il Piano finanziario 2011–2013 sono stati allestiti sulla base dei conteggi dell'assicurazione per fine 2008. Stando ai conteggi 2009 e al monitoraggio dell'AI, tuttavia, le nuove rendite sono calate più del previsto. Gli effetti della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> revisione hanno dunque superato le attese. Il calo delle potenziali nuove rendite a partire dal 2009 riduce il contributo della Confederazione per gli anni 2011–2013. Poiché anche il debito dell'AI sarà inferiore al previsto, anche il contributo federale agli interessi passivi dell'assicurazione diminuirà.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | PF 2011      | PF 2012      | PF 2013      |
| 318/A2310.0328 Contributo della Confederazione all' AI  | 106,0        | 108,0        | 111,0        |
| 318/A2310.0453 Contributo speciale agli +interessi passivi a carico dell' AI  | 6,0          | 6,0          | 8,0          |
| <b>Totale</b>   | <b>112,0</b> | <b>114,0</b> | <b>119,0</b> |
| <b>Premesse normative</b>   |              |              |              |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell' articolo 4 capoverso 1 numero 10 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>29</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |              |              |              |

### **Calo del numero di nuove rendite superiore alle attese**

La seguente tabella mostra che l' andamento dell' effettivo delle rendite ponderate è più favorevole di quanto non si prevedesse ancora all' atto di stilare il Preventivo 2010 e il Piano finanziario 2011–2013. I provvedimenti della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> revisione AI si sono rivelati più efficaci del previsto: l' intensificazione del monitoraggio e il rafforzamento della vigilanza dell' Ufficio federale della assicurazioni sociali (UFAS) frenano la crescita del numero di nuove rendite. L' ulteriore calo dei costi va ricondotto all' effetto complessivo dei provvedimenti introdotti.

**Tabella: Andamento dell' effettivo delle rendite AI (rendite ponderate)**

|         | Base P 2010 / PF<br>2011–13 | Previsione<br>aggiornata | Variazione<br>dell' effettivo | Variazione della somma<br>delle rendite (mio. fr) * |
|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 2009    | 249 374                     | 246 502                  | -2 872                        | -90   |
| 2010    | 249 212                     | 245 564                  | -3 648                        | -97   |
| 2011    | 248 291                     | 244 691                  | -3 599                        | -97   |
| 2012    | 247 494                     | 243 950                  | -3 544                        | -95   |
| 2013    | 245 420                     | 241 794                  | -3 626                        | -97   |
| 2014    | 242 707                     | 238 925                  | -3 781                        | -96   |
| Ø 11-13 | 247 068                     | 243 478                  | -3 590                        | -96   |

\* è considerata solo la quota della Confederazione (37,7 % delle uscite dell' AI)

Secondo i dati del monitoraggio AI, nel 2007 sono state concesse 18 800 nuove rendite ponderate. In confronto al 2003, l' anno che aveva registrato il maggior numero di nuove rendite (28 200), questo significa un calo di oltre 9 000 nuove

---

rendite, cioè del 33 per cento. Le ultime previsioni sull'andamento dell'effettivo delle rendite sono fondate sul Consuntivo 2009 provvisorio dell'assicurazione invalidità, che registra 15 900 nuove rendite ponderate – una cifra nettamente inferiore alle attese. Il calo delle nuove rendite ha un effetto di contenimento anche sull'importo complessivo delle rendite versate. Stando alle nuove cifre, negli anni 2011–2013 le uscite dell'AI caleranno in media di 256 milioni l'anno e il contributo della Confederazione (37,7 %) di 96.

Rispetto al Piano finanziario 2011–2013, si prevedono minori uscite anche nel settore dei provvedimenti individuali dell'AI e, in misura minore, delle indennità giornaliere. Ulteriori risparmi saranno conseguiti grazie al calo della quota della Confederazione sugli interessi passivi dell'assicurazione. Negli anni 2011–2013, il contributo della Confederazione diminuirà di altri 9–14 milioni circa, per uno sgravio complessivo di 106–111 milioni l'anno.

Poiché negli anni 2011–2013 le uscite dell'AI saranno inferiori al previsto di 281–294 milioni l'anno, anche il contributo speciale della Confederazione agli interessi passivi dell'assicurazione sarà inferiore a quanto in un primo tempo preventivato. Lo sgravio sarà di circa 6–8 milioni l'anno. Complessivamente, grazie ai provvedimenti introdotti, negli anni 2011–2013 le uscite della Confederazione saranno inferiori al previsto di 112–119 milioni l'anno.

### **Provvedimenti nel quadro della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> revisione AI**

Qui di seguito riassumiamo brevemente i provvedimenti che hanno permesso gli sgravi di cui sopra delle finanze federali.

#### *4<sup>a</sup> revisione AI (dal 2004)*

Dall'entrata in vigore della 4<sup>a</sup> revisione AI, gli uffici AI dispongono di una base legale e delle risorse umane necessarie per una gestione attiva del collocamento degli assicurati e a un loro sostegno mirato nella ricerca di un posto di lavoro. Inoltre, l'introduzione dei servizi medici regionali (SMR) permette l'esecuzione di perizie mediche sugli assicurati e i loro incarti da parte di specialisti al servizio dell'assicurazione. Grazie ai SMR può essere garantita una valutazione uniforme e conforme alla medicina assicurativa della resistenza psicofisica e dell'(in)capacità al lavoro degli assicurati. L'introduzione dei tre quarti di rendita, infine, ha comportato una riduzione tendenziale del numero di rendite ponderate.

#### *5<sup>a</sup> revisione AI (dal 2008)*

La 5<sup>a</sup> revisione AI ha avviato un cambiamento di mentalità nel senso del principio fondativo dell'assicurazione: «priorità dell'integrazione sulla rendita». Per ridurre il numero delle nuove rendite sono stati introdotti strumenti per la promozione dell'integrazione e del reinserimento socioprofessionale. Si tratta in particolare del rilevamento e dell'intervento tempestivo e dei provvedimenti di reinserimento. Questi provvedimenti hanno lo scopo di individuare e assistere per tempo le persone

---

a rischi d'invalidità e di salvaguardarne il posto di lavoro, al fine di evitare, nel limite del possibile, la concessione di una rendita.

*Altri provvedimenti (dal 2003)*

Introduzione di un monitoraggio: nel marzo del 2003 l'UFAS ha introdotto il monitoraggio delle nuove rendite AI. Grazie ad esso, l'evoluzione del numero di rendite concesse da ogni singolo ufficio AI è rilevata ogni trimestre, il che permette di intervenire laddove il numero di rendite concesse è chiaramente superiore alla media nazionale.

Rafforzamento della vigilanza: l'UFAS ha rafforzato la propria vigilanza con una ristrutturazione interna, l'introduzione di una gestione strategica funzionale al sistema e ai risultati, lo sviluppo di un sistema di garanzia della qualità e l'esecuzione di audit sul posto. L'Ufficio federale ha inoltre elaborato in apposite direttive e circolari precise disposizioni per una prassi di concessione delle rendite severa ma corretta, che permette un'applicazione più unitaria della legge in collaborazione con gli uffici AI.

Prassi più restrittiva da parte del Tribunale federale: dal 2000 la giurisprudenza è nel complesso diventata più severa ed ha utilizzato il suo margine discrezionale in maniera tendenzialmente restrittiva, in particolare nel caso dei disturbi da dolore somatoformi<sup>30</sup>. Secondo il Tribunale federale, quindi, un disturbo da dolore somatoforme o una fibromialgia<sup>31</sup> non provocano di regola una limitazione della capacità al guadagno suscettibile di condurre all'invalidità.

### **Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

In virtù della NPC, i Cantoni non partecipano più al finanziamento dell'AI. Di conseguenza, i provvedimenti finalizzati alla riduzione delle uscite dell'AI non hanno alcuna ripercussione diretta su di loro.

---

## 2.2.11 Assicurazione malattie

### Situazione attuale

Il sussidio della Confederazione alla riduzione individuale dei premi (RIP) è fissato nella legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10; art. 66). Il sussidio corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCMS) e segue quindi l'andamento dei costi della sanità. I provvedimenti di contenimento dell'aumento dei costi del sistema sanitario hanno dunque un'incidenza sul suo ammontare.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 316/A2310.0110 Riduzione individuale dei premi (RIP) | 2 207   | 2 318   | 2 434   |

### Misure

Nel 2009 il Consiglio federale e il Dipartimento federale dell'interno (DFI) hanno deciso diversi provvedimenti, grazie ai quali si prevede che a partire dal 2010 l'aumento dei costi della sanità sarà inferiore a quanto preventivato di almeno 400–500 milioni. Di conseguenza il sussidio della Confederazione alla RIP sarà più basso anche negli anni successivi.

### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 316/A2310.0110 Riduzione individuale dei premi (RIP) | 32,0    | 34,0    | 36,0    |

### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 11 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>32</sup> a sostegno dei provvedimenti per migliorare le finanze federali.

## Provvedimenti per il contenimento dei costi nell'assicurazione malattie

Il contenimento dei costi è perseguito in particolare con la modifica di due ordinanze: l'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>33</sup> sull'assicurazione malattie (OAMal), e l'ordinanza del 29 settembre 1995<sup>34</sup> sulle prestazioni (OPre). I singoli provvedimenti decisi nel 2009 ed entrati in vigore nel 2010 che hanno influenza sull'andamento dei costi della sanità sono i seguenti:

---

*Provvedimenti nel settore dei medicinali (adeguamento dell'OAMal e dell'OPre)*

Conformemente alle nuove disposizioni, ogni tre anni si riesamina ora se i preparati figuranti sull'elenco delle specialità adempiono ancora le condizioni d'ammissione (cioè efficacia, appropriatezza ed economicità). Se dalla *verifica* risulta che il prezzo massimo è troppo elevato, l'UFSP decide un'adeguata riduzione del prezzo. Inoltre, la rispondenza ai criteri d'ammissione è verificata all'omologazione di ogni nuova indicazione e il paniere dei Paesi di riferimento per il confronto dei prezzi è esteso all'Austria e alla Francia.

Per il resto, *l'economicità richiesta ai generici* per essere ammessi sull'elenco delle specialità è ora definita in tre gradi (prezzo inferiore del 20, 40 o 50 % a quello del preparato originale) secondo il volume di mercato del preparato originale. La differenza di prezzo è direttamente proporzionale al volume di mercato del preparato originale prima della scadenza del brevetto.

Inoltre, i prezzi dei preparati originali ammessi sull'elenco delle specialità tra il 1955 e il 31 dicembre 2006 e quelli dei generici che vi figuravano il 1° ottobre 2009 saranno riesaminati entro l'inizio del 2010 e se del caso adeguati entro il 1° marzo dello stesso anno. In questa *verifica straordinaria* saranno considerati economici i preparati originali il cui prezzo di fabbrica per la consegna in Svizzera il 1° ottobre 2009 non superava di più del 4 per cento il prezzo di fabbrica per la consegna medio praticato all'estero (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito). I generici, invece, saranno considerati economici se il loro prezzo di fabbrica per la consegna sarà inferiore di almeno il 10 per cento al prezzo di fabbrica per la consegna valido in media all'estero il 1° ottobre 2009 per il relativo preparato originale.

Nel settore dei medicinali, ulteriori risparmi sono realizzati grazie alla *riduzione del supplemento attinente al prezzo della parte propria alla distribuzione*. Questo supplemento considera i costi del capitale per la gestione delle scorte e per gli averi da riscuotere di farmacie e studi medici (base: struttura di una farmacia svizzera media nel 2000). I cambiamenti nel frattempo intervenuti nei costi di gestione delle scorte, la maggior rapidità di pagamento delle fatture e il calo degli interessi giustificano una riduzione del 3 per cento della parte propria alla distribuzione.

Nel complesso, in questo settore si prevedono risparmi di circa 400 milioni.

*Provvedimenti nel settore delle analisi (adeguamento dell'OPre)*

L'allegato 3 all'OPre, che contiene *l'elenco delle analisi con tariffa*, è stato sottoposto a importanti modifiche. Soltanto le analisi figuranti su questo elenco possono essere remunerate dall'assicurazione malattie. Poiché l'elenco non aveva subito modifiche di rilievo dall'inizio degli anni Novanta, non si era finora potuto tener conto dei progressi tecnici nel frattempo intervenuti. Dalla nuova impostazione del modello tariffale si attende una netta riduzione dei costi delle analisi eseguite ambulatorialmente e addebitate alle unità finali d'imputazione, che però è difficile da quantificare.

---

### **Risparmi ipotizzati per il Contributo della Confederazione alla RIP**

Il contributo della Confederazione alla RIP ammonta al 7,5 per cento delle spese lorde dell'AOCMS. Grazie ai provvedimenti decisi da Consiglio federale e DFI, l'aumento di queste spese sarà inferiore di almeno 400–500 milioni rispetto a quanto preventivato nel piano finanziario. Poiché il contributo della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento di queste spese, si può ritenere che le finanze federali beneficeranno di uno sgravio del 7,5 per cento della riduzione complessiva. Secondo un'ipotesi prudente su importo ed evoluzione dello sgravio delle uscite del settore sanitario, il risparmio delle finanze federali ammonterebbe ai valori riportati nella tabella più sopra, ovvero da 32 a 36 milioni l'anno.

### **Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di modeste condizioni economiche (art. 65 LAMal). Grazie al contenimento dei costi sanitari, verosimilmente anche i sussidi dei Cantoni alla riduzione dei premi aumenteranno meno del previsto. Per il resto, i provvedimenti citati non hanno alcuna incidenza sulla fissazione del sussidio federale alla RIP, che continuerà ad ammontare al 7,5 per cento delle spese lorde dell'AOCMS.

## 2.2.12

### Custodia di bambini complementare alla famiglia

#### Situazione attuale

La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861) costituisce la base giuridica di un programma d'incentivazione per la creazione di posti di custodia diurna per bambini. La legge, la cui durata è limitata a 8 anni, scadrà il 31 gennaio 2011. Sulla base della mozione Custodia di bambini complementare alla famiglia. Finanziamento iniziale (08.3449) della CSEC-N, accolta da Governo e Camere federali, il 23 giugno 2009 il Consiglio federale ha aperto le consultazioni su una proroga di 4 anni del programma e su un nuovo credito d'impegno dell'importo di 140 milioni.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011   | PF 2012   | PF 2013   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 318/A2310.0334 Custodia di bambini<br>complementare alla famiglia |           |           |           |
| 2° credito d'impegno  | 24        | 16        | 5         |
| 3° credito d'impegno  | 11        | 21        | 28        |
| <b>Totale</b>   | <b>35</b> | <b>37</b> | <b>33</b> |

#### Misure

Per ragioni di politica finanziaria, il messaggio del 17 febbraio 2010<sup>35</sup> concernente la modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia ha ridotto il nuovo credito d'impegno da 140 a 80 milioni. I crediti annui preventivati sono così sgravati in misura corrispondente.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| 318/A2310.0334 Custodia di bambini<br>complementare alla famiglia | 4,2     | 7,5     | 10,7    |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 12 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>36</sup> a sostegno dei provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

## **Situazione iniziale**

La legge federale del 4 ottobre 2002<sup>37</sup> sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia costituisce la base giuridica di un programma d'incentivazione di durata limitata che ha lo scopo di promuovere la creazione di posti di custodia per bambini e aiutare in tal modo i genitori a meglio conciliare famiglia e vita professionale. Secondo la legge, gli aiuti finanziari possono essere concessi a strutture di custodia collettiva diurna, strutture di custodia parascolastiche e strutture che coordinano la custodia di famiglie diurne.

La legge, di durata limitata a 8 anni, è stata approvata dal Parlamento il 4 ottobre 2002. Nel corso dei primi 4 anni (2003–2006), del credito d'impegno autorizzato di 200 milioni sono stati utilizzati circa 67,9 milioni. Il secondo credito d'impegno (2007–2011), dell'importo di 120 milioni, sarà con ogni probabilità pressoché esaurito. Sulla base della mozione Custodia di bambini complementare alla famiglia. Finanziamento iniziale (08.3449) della CSEC-N, accolta da Consiglio federale e Parlamento, l'avamprogetto del Consiglio federale del 23 giugno 2009 prevedeva una proroga di ulteriori 4 anni della legge e l'approvazione di un nuovo credito d'impegno dell'importo di 140 milioni.

## **Riduzione del credito d'impegno**

Al fine di consolidare le finanze federali, nel suo messaggio del 17 febbraio 2010, il Consiglio federale chiede di ridurre da 140 a 80 milioni il credito d'impegno previsto.

La riduzione – che rispetto al piano finanziario determina sgravi annui nei crediti a preventivo da 4 a 11 milioni circa (2011–2013) – dovrebbe essere ottenuta mediante i seguenti adeguamenti materiali delle disposizioni sui sussidi:

- in futuro non saranno più concessi aiuti finanziari per offerte di custodia complementare alla scuola. Il programma d'incentivazione sarà quindi destinato soltanto alle strutture di custodia per bambini in età prescolare. La proposta è ragionevole, in quanto i Cantoni che hanno aderito al concordato HarmoS si sono impegnati ad allestire strutture di custodia parascolastiche che rispondano ai bisogni locali.
- Gli aiuti finanziari saranno concessi soltanto alle strutture nuove e non più a quelle già esistenti che ampliano la loro offerta. In questo modo s'intende favorire la creazione di posti di custodia nelle regioni e nei quartieri in cui l'offerta è attualmente inesistente.
- Tutti gli aiuti finanziari saranno versati per due anni, anche quelli attualmente versati per tre anni.

---

### **Durata limitata del compito**

Il credito d'impegno è stato limitato a 80 milioni, in quanto la promozione della custodia di bambini complementare alla famiglia non è tra i compiti centrali della Confederazione, ma rientra in primo luogo tra le competenze dei Cantoni e dei Comuni.

È per questo che la validità della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sarà prorogata solo di quattro anni. Si tratta di evitare che gli aiuti finanziari divengano un diritto permanente e di avviare il progressivo disimpegno finanziario della Confederazione. Limitando nel tempo la validità della legge e riducendo il volume del sostegno, il Consiglio federale intende sottolineare la propria volontà di abbandonare gradualmente, a medio termine, il suo impegno in questo settore della politica.

### **Ripercussioni**

La riduzione degli aiuti finanziari non comporta alcun trasferimento di oneri ai Cantoni. Si tratta semplicemente di un ridimensionamento dell'impegno volontariamente assunto dalla Confederazione in un settore di competenza dei Cantoni.

Il provvedimento non ha alcuna conseguenza negativa nemmeno per le strutture di custodia esistenti. Per ottenere gli aiuti conformemente alla legge in vigore, infatti, le strutture richiedenti devono comprovare di essere in grado di sopravvivere a lungo termine. Secondo una valutazione del programma d'incentivazione, il 94 per cento delle strutture per la custodia di bambini complementare alla famiglia sussidiate continua a esistere anche dopo la fine del sovvenzionamento della Confederazione. La misura non mette dunque a repentaglio la stabilità finanziaria delle istituzioni esistenti.

## 2.2.13

## Migrazione

### Situazione attuale

Il mandato di risparmio sottoposto alla voce «Migrazione» consiste in quattro misure parziali. Lo stato attuale dell'adempimento dei compiti è descritto più sotto.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|---|------------|------------|------------|
| 420/A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese di procedura                              | 5          | 5          | 5          |
| 420/A2310.0166 Richiedenti l'asilo: spese amministrative e aiuti sociali ai Cantoni | 518        | 557        | 608        |
| 420/A2310.0168 Collaborazione internazionale in materia di migrazione               | 18         | 23         | 29         |
| <b>Totale</b>   | <b>541</b> | <b>585</b> | <b>642</b> |

### Misure

*Riduzione dell'importo forfettario per costi di audizione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso:* a causa della riduzione della durata di audizione l'importo forfettario per l'indennizzo dei costi di audizione delle istituzioni di soccorso è ridotto di 50 franchi.

*Progetti modello nel settore dell'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente:* nel 2012 e nel 2013 si rinuncerà a parte dei progetti modello relativi alla promozione dell'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente.

*Abbreviazione della procedura d'asilo:* attuando i risultati dell'analisi di un progetto si riduce la durata della procedura d'asilo di prima istanza.

*Riduzione dei contributi volontari alla collaborazione internazionale:* rinuncia a singoli contributi nel settore della collaborazione internazionale in materia di migrazione.

*Riduzione dei mandati di ricerca a persone esterne nel settore della migrazione:* riduzione di circa un terzo dei mezzi per mandati di ricerca esterni nel settore della migrazione.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
| 420/A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese di procedura   | 0,6        | 0,6        | 0,6        |
| 420/A2310.0166 Progetti modello nel settore dell'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente  | –          | 0,7        | 0,7        |
| 420/A2310.0166 Abbreviazione della procedura d'asilo   | 3,8        | 5,0        | 5,0        |
| 420/A2310.0168 Riduzione dei contributi volontari alla collaborazione internazionale   | 0,4        | 0,5        | 0,5        |
| 420/A2310.0168 Riduzione dei mandati di ricerca a persone esterne nel settore della migrazione   | 0,2        | 0,2        | 0,2        |
| <b>Totale</b>  | <b>5,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |
| <b>Premesse normative</b>  |            |            |            |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 13 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>38</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |            |            |            |

### **Riduzione dell'importo forfettario per costi di audizione dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso**

Conformemente all'articolo 30 capoverso 1 LAsi le istituzioni di soccorso inviano un rappresentante all'audizione sui motivi della richiesta d'asilo ai sensi dell'articolo 29 LAsi. Le istituzioni di soccorso ricevono un indennizzo forfettario per la loro partecipazione all'audizione (art. 94 cpv. 2 LAsi). L'importo forfettario è stabilito dall'articolo 80 capoverso 2 OAsi 2. Esso è adeguato al rincaro del costo della vita. Nel 2008 l'importo forfettario era di 258.30 franchi, mentre dal 1° gennaio 2009 esso ammonta a 305.00 franchi. Questo importo è stato adeguato (aumento reale) su richiesta dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) per coprire proporzionalmente i costi generati dall'aumento della durata media delle audizioni da 3 ore a 3 ore e mezzo.

La misura prevede di riadattare l'importo forfettario verso il basso al livello anteriore al 2008, ciò che corrisponde a una riduzione della durata media delle audizioni di 30 minuti. La durata media delle audizioni diminuirà infatti a causa delle misure già attuate (qualità dei processi) e l'UFM può rinunciare alla presenza dell'istituzione di soccorso al momento della rilettura / ritraduzione del verbale di audizione.

---

L'importo forfettario, che integra la compensazione del costo della vita, sarebbe quindi di 264.66 franchi nel 2011, di 269.41 franchi nel 2012 e di 274.25 franchi nel 2013. Il calcolo è effettuato su 12 000 audizioni all'anno.

Questa proposta è presentata con la riserva che il sistema di audizioni con le istituzioni di soccorso sia mantenuto. Nel quadro infatti del progetto di revisione parziale della LAsi si prevede di abbandonare tale sistema e di sostituirlo con il finanziamento di consulenze in materia di procedura e di valutazione delle opportunità. Dato tuttavia che il cambiamento di sistema dovrebbe essere finanziariamente neutrale, i costi delle consulenze giuridiche dovrebbero parimenti integrare i risparmi proposti e non dovrebbero pertanto superare gli importi complessivi previsti per gli importi forfettari ridotti.

### **Progetti modello nel settore dell'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente**

La Confederazione versa ai Servizi cantonali (o ai Servizi designati dai Cantoni) contributi sotto forma di somme forfettarie a favore dell'integrazione sia di stranieri (16 mio. all'anno) sia di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati (30 mio. all'anno). L'attuazione della promozione dell'integrazione compete principalmente ai Cantoni. La Confederazione sostiene progetti modello e progetti di importanza nazionale nel settore della promozione dell'integrazione, fra cui progetti specifici riguardanti l'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente.

Nel 2012 e nel 2013 si rinuncerà a parte dei contributi federali destinati ai progetti modello nell'ambito della promozione dell'integrazione professionale di persone ammesse provvisoriamente. Il sostegno dei progetti previsti per il 2011 è già stato accettato ed è inoltre già stata preparata la messa a concorso di progetti futuri. Per questa ragione e poiché i progetti modello in corso dovranno essere proseguiti anche nel 2012 e nel 2013, non si potrà rinunciare interamente ai mezzi destinati alle misure di integrazione di persone ammesse provvisoriamente. La rinuncia ammonterà a 0,7 milioni all'anno. Di conseguenza non sarà più possibile sostenere i progetti rivolti esclusivamente alle persone ammesse provvisoriamente.

La misura avrà ripercussioni sui Cantoni, che non potranno più sostenere altri progetti pilota concernenti la promozione dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente. L'adozione tempestiva di misure si è rivelata importante per il successo della promozione dell'integrazione. Durante i primi 7 anni successivi all'entrata in Svizzera, le eventuali spese (aiuto sociale) sono sostenute dalla Confederazione; in seguito esse sono a carico dei Cantoni.

### **Abbreviazione della durata della procedura d'asilo**

Sulla scorta dei risultati del progetto concernente l'analisi e l'ottimizzazione dei processi, saranno adottate misure per rendere più efficiente la procedura d'asilo. I processi saranno ottimizzati e la responsabilità per l'esecuzione della procedura d'asilo sarà definita con maggiore chiarezza (stessa persona per l'audizione e la

---

decisione). Inoltre, la notifica delle decisioni avverrà con maggior frequenza in forma orale. Si prevede che per il 15 per cento delle 15 000 richieste presentate nel 2011 e il 20 per cento delle richieste presentate a partire dal 2012 (piena efficacia) la durata della procedura sarà ridotta di 30 giorni. Se questa misura potesse essere applicata a 3000 casi, considerando una somma forfettaria globale di 55 franchi al giorno si conseguirebbe un risparmio di circa 5 milioni.

### **Riduzione dei contributi volontari alla collaborazione internazionale**

Conformemente all'articolo 113 della legge sull'asilo, la Confederazione partecipa all'armonizzazione a livello internazionale della politica europea in materia di rifugiati e alla soluzione dei problemi dei rifugiati all'estero. Essa sostiene l'attività delle istituzioni internazionali di soccorso e collabora segnatamente con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La Confederazione versa inoltre contributi per il «Premio Nansen per i Rifugiati» e all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario a Sanremo, che in futuro saranno soppressi. Si potrà rinunciare anche alla parte del contributo destinato all'International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) per finanziare il posto del direttore generale (il finanziamento spetta al Paese di provenienza di quest'ultimo), visto che il contratto del direttore generale svizzero è giunto a scadenza. Il credito può essere ridotto di 0,45 milioni.

### **Riduzione dei mandati di ricerca a persone esterne nel settore della migrazione**

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) assegna mandati di ricerca a persone esterne allo scopo di ottenere informazioni scientifiche sugli sviluppi nazionali e internazionali nel campo della migrazione. Nel quadro del PCon 11/13 i mezzi per questi mandati saranno ridotti di circa un terzo.

## 2.2.14

### Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici; progetti culturali

#### Situazione attuale

La Confederazione concede ai Cantoni sussidi per la conservazione di oggetti meritevoli di protezione, ossia monumenti e insediamenti, e per misure archeologiche (legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451). Inoltre sostiene inventari federali, progetti di ricerca, la formazione e il perfezionamento di specialisti, le relazioni pubbliche e assegna sussidi a organizzazioni attive a livello nazionale.

Conformemente alla Costituzione federale, la Confederazione attribuisce sussidi a progetti duraturi d'importanza nazionale in diverse discipline culturali, finanziati in linea di principio almeno per metà da terzi e la cui esistenza è garantita a lungo termine senza ulteriori sussidi federali.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011   | PF 2012   | PF 2013   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 306/A4300.0138 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici | 21        | 21        | 22        |
| 306/A2310.0303 Progetti culturali   | 2         | 3         | 2         |
| <b>Totale</b>   | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>24</b> |

#### Misure

Riduzione dei sussidi per la conservazione di monumenti e insediamenti meritevoli di protezione e per l'archeologia.

Riduzione, in termini di quantità e importi, dell'iniezione di capitali nella mediazione e nella conservazione del patrimonio culturale.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|---|------------|------------|------------|
| 306/A4300.0138 Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici | 4,6        | 4,6        | 4,6        |
| 306/A2310.0303 Progetti culturali   | 1,4        | 1,4        | 1,4        |
| <b>Totale</b>   | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 14 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>39</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

## **Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici**

Il settore «Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici» è interessato dalla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). I sussidi sono assegnati per principio nel quadro di accordi di programma. L'attuale periodo programmatico è in vigore fino alla fine del 2011. Con l'introduzione della NPC, i sussidi federali sono stati ridotti dei supplementi proporzionali in virtù della capacità finanziaria. I Cantoni hanno ricevuto i relativi fondi da utilizzare a propria discrezione nell'ambito dei settori di perequazione.

Anche se il Parlamento ha aumentato più volte questi crediti – segnatamente per ridurre gli esistenti oneri del passato (precedenti alla NPC) – il Consiglio federale nel fissare le sue priorità è giunto alla conclusione che è possibile adempiere questo compito anche con fondi decurtati proprio perché intravede ancora possibilità di gestione e realizzazione più efficienti: mentre nel primo periodo programmatico in corso il finanziamento avviene soprattutto mediante singole decisioni, dal 2012 si dovrebbe passare maggiormente a un finanziamento forfettario che corrisponda meglio alla NPC. Il 20 per cento circa (1 mio.) dello sgravio annuo perseguito può essere risparmiato mediante una riorganizzazione dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e non ha pertanto ripercussioni sul compito in comune. I rimanenti risparmi riguardano i Cantoni, che hanno però la possibilità di adeguare il loro grado di promozione ai fondi federali decurtati.

## **Progetti culturali**

L'Ufficio federale della cultura decide dell'ammontare e del momento di un eventuale sostegno finanziario a progetti culturali. Al riguardo sono determinanti sia le domande di sussidi inoltrate, compresi i budget e le descrizioni dei progetti, sia i fondi annui disponibili. Una più esplicita fissazione delle priorità al momento della selezione delle domande permetterà di sostenere progetti unici e innovativi anche con un ridotto volume di sussidi.

**Situazione attuale**

Con il credito «Misure di prevenzione» vengono finanziate campagne e misure di prevenzione comportamentale nei settori aids, alcol, droghe, tabacco, nutrizione e attività motorie.

Con il credito di sussidio «Promozione della salute e prevenzione» vengono finanziati contributi all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nonché a organizzazioni che promuovono la salute (tra l'altro la Lega polmonare e la Lega svizzera contro il reumatismo) o che sono specializzate nell'attuazione delle leggi (Swisstransplant, laboratori di riferimento). Una parte cospicua dei contributi concerne uscite vincolate (contributo OMS).

**Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | PF 2011   | PF 2012   | PF 2013   |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 316/A2111.0101 Misure di prevenzione                 | 24        | 24        | 25        |
| 316/A2310.0109 Promozione della salute e prevenzione | 16        | 16        | 16        |
| <b>Totale</b>  | <b>40</b> | <b>40</b> | <b>41</b> |

**Misure**

La riduzione del credito «Misure di prevenzione» di poco più dell'8 per cento sarà attuata mediante la fissazione di priorità.

Dopo deduzione del contributo obbligatorio della Confederazione all'OMS, la riduzione del credito «Promozione della salute e prevenzione» viene effettuata sulla parte residua dei contributi (ca. 8,5 mio.), sulla quale è dato un certo margine di manovra finanziario. La riduzione su questa parte del credito ammonta a poco più dell'8 per cento e sarà attuata mediante la fissazione di priorità.

**Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|--|------------|------------|------------|
| 316/A2111.0101 Misure di prevenzione                 | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| 316/A2310.0109 Promozione della salute e prevenzione | 0,7        | 0,7        | 0,7        |
| <b>Totale</b>  | <b>2,7</b> | <b>2,7</b> | <b>2,7</b> |

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 15 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>40</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

I mezzi a disposizione nel settore della prevenzione sono impiegati in particolare nella lotta contro le infezioni da hiv/aids e l'abuso di droghe, nella promozione della prevenzione delle dipendenze (tabacco e alcol) e nell'attuazione della strategia globale dell'OMS per la nutrizione, l'attività motoria e la salute.

I mezzi previsti nel credito «Promozione della salute e prevenzione» sono vincolati nella misura del 50 per cento da obblighi internazionali (soprattutto OMS). Nell'ambito delle indennità per prestazioni fornite (Swisstransplant, laboratori di riferimento per la sorveglianza di malattie trasmissibili, National Institute for Cancer Epidemiology and Registration) e dei contributi per la promozione della salute (ad es. tubercolosi, reumatismi) esiste un certo margine di manovra finanziario. Con la riduzione di 0,7 milioni questo margine di manovra, pari a 8,5 milioni annui, deve essere sfruttato nell'interesse delle finanze federali. Per quanto riguarda i risparmi da conseguire nel quadro del Preventivo 2011 e del Piano finanziario 2012–2014, il Consiglio federale terrà conto anche del fatto che in singoli settori i contributi sono già stati ridotti nel quadro del riesame dei sussidi.

Le misure previste non hanno ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni. Le riduzioni determinano un ridimensionamento dei progetti di prevenzione della Confederazione e in certi casi la rinuncia a singoli progetti nonché una diminuzione di contributi federali ad attività di terzi in ambito di promozione della salute e di prevenzione. Per questa ragione le ripercussioni dovrebbero rimanere contenute.

## 2.2.16

### Costruzione delle strade nazionali

#### Situazione attuale

La costruzione delle strade nazionali riguarda il completamento della rete, l'eliminazione delle insufficienze di capacità e gli «altri» progetti di sistemazione. A tal fine sono impiegati mezzi finanziari a destinazione vincolata del finanziamento speciale per il traffico stradale. Il completamento della rete e l'eliminazione delle insufficienze di capacità sono finanziati tramite il fondo infrastrutturale, gli «altri» progetti di sistemazione delle strade nazionali (che insieme alla manutenzione rappresentano un importo di circa 1,2 mia. annui) direttamente dal bilancio della Confederazione, tramite il finanziamento speciale

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| 806/A8400.0100 Versamento annuale al fondo infrastrutturale | 1 079   | 1 194   | 1 212   |

#### Misure

In ragione di ritardi nei progetti finanziati tramite il fondo infrastrutturale, in particolare il completamento della rete, dal 2013 l'onere sulle finanze federali dovrebbe essere ridotto di 20 milioni.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| 806/A8400.0100 Versamento annuale al fondo infrastrutturale | –       | –       | 20,0    |

#### Basi legali

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 16 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>41</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

### Realizzazione per tappe della costruzione delle strade nazionali

Dal 2008, con l'introduzione della NPC, le strade nazionali sono passate sotto la responsabilità della Confederazione. Anche con la NPC il completamento della rete resta un compito in comune di Cantoni e Confederazione. Al tempo stesso è entrato in vigore il fondo infrastrutturale, che ha comportato modifiche nel finanziamento. L'ampliamento, insieme alla manutenzione, è incluso nel budget globale d'investimento dell'USTRA, il completamento della rete e l'eliminazione delle insufficienze di capacità sono finanziate tramite il fondo infrastrutturale.

---

Lo sgravio delle finanze federali deve essere realizzato nell'ambito dei progetti finanziati tramite il fondo infrastrutturale, in particolare in quello del completamento della rete. Si è anche esaminata una riduzione dei mezzi per gli «altri» progetti di sistemazione delle strade nazionali finanziati tramite il budget federale, soluzione rigettata per minimizzare gli effetti negativi. Gli «altri» progetti di sistemazione, come anche l'eliminazione delle insufficienze di capacità, sono volti a garantire la funzionalità, il miglioramento, la disponibilità, la sostenibilità nonché la sicurezza delle strade nazionali esistenti. Sarebbero stati toccati, in primo luogo, importanti tratti stradali già intensamente trafficati, cosa non auspicabile sotto il profilo economico.

Nel caso dei progetti finanziati mediante il fondo infrastrutturale si presenta invece la possibilità di meglio compensare gli effetti negativi della misura – non da ultimo grazie alla funzione di tampone del fondo. Proprio a livello di completamento della rete l'esperienza insegna a non escludere ritardi dovuti a opposizioni e difficoltà tecniche. Nei primi due anni di esistenza del fondo infrastrutturale, per esempio, 279 milioni non hanno potuto essere impiegati come pianificato per il completamento della rete, con un corrispondente temporaneo miglioramento delle liquidità. Anche se questi costi insorgeranno necessariamente nei prossimi anni, i ritardi creano un certo margine di manovra per il proposto sgravio di 20 milioni dal 2013.

Se, tuttavia, al momento in cui saranno pronti per la costruzione progetti stradali concreti, le liquidità del fondo rendessero necessarie misure di gestione per compensare le riduzioni del versamento, il Consiglio federale le realizzerà rinviando nel tempo progetti di completamento della rete non ancora avviati. Potrebbe trattarsi, in particolare, dell'asse stradale e di altri progetti di completamento nel Cantone del Vallese.

Il progetto esecutivo in materia è attualmente in fase di elaborazione. I primi lavori preliminari sono previsti per il 2012. Essendosi manifestata resistenza contro alcuni elementi del progetto nel Cantone di Svitto, non sono tuttavia da escludere ritardi di natura procedurale. Sulla A9, nel Cantone del Vallese, diversi progetti sono già in costruzione e non sarebbero toccati dalla realizzazione per tappe. Sarebbero invece rinviati nel tempo lavori non ancora iniziati. Non è prioritario ma neppure escluso un rinvio della sistemazione del raccordo Zurigo-Nord (eliminazione delle insufficienze di capacità), nonostante il notevole interesse economico del progetto.

Le eliminazioni delle insufficienze di capacità anticipate nell'ambito della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione, che godono di elevata priorità, non soffriranno delle riduzioni del versamento al fondo infrastrutturale: l'ampliamento a 6 corsie del tratto Härkingen – Wiggertal (A1/A2) e quello del tratto Blegi – Rütihof (A4) saranno realizzati urgentemente, come previsto, nei prossimi anni.

### **Effetti di altre misure del PCon 11/13**

Gli importi che figurano nella tabella più sopra indicano i valori dell'attuale pianificazione finanziaria. Dovranno ancora essere adeguati in ragione del rincaro

---

---

come pure della compensazione degli investimenti anticipati della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione (cfr. n. 1.2.3.1 e 2.2.1). Globalmente, quindi, gli effetti del PCon 11/13 sul versamento annuale al fondo infrastrutturale si presentano come segue:

|   | PF 2011   | PF 2012   | PF 2013   |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Compensazione di investimenti anticipati      | 70        | 70        | –         |
| Correzione del rincaro fondo infrastrutturale | 27        | 27        | 27        |
| Mandato di risparmio                          | –         | –         | 20        |
| <b>Totale</b>                                 | <b>97</b> | <b>97</b> | <b>47</b> |

Per il fondo infrastrutturale la compensazione delle misure anticipate è neutrale nella misura in cui, per quanto riguarda i versamenti annuali, esso è riportato alla situazione antecedente la seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione.

Il settore stradale è toccato inoltre dalla correzione del rincaro del budget dell'USTRA (dal 2011 al 2013: 39,6 mio. annui) come pure dalla compensazione di un investimento anticipato della seconda tappa del pacchetto di stabilizzazione (protezione antirumore) dell'A1 Lenzburg; 2011 e 2012 1,5 mio. annui). Nell'insieme, gli effetti nel settore stradale per gli anni 2011 e 2012 sono quindi di 138 milioni annui e di 87 milioni per il 2013.

Secondo le stime attuali la riduzione dovuta al rincaro non dovrebbe avere conseguenze gravi per le possibilità di finanziamento della Confederazione, ma la grande maggioranza degli impegni contrattuali esistenti o futuri contiene una clausola di rincaro. Qualora lo sviluppo della tendenza al rincaro si rivelasse inferiore rispetto alle ipotesi del programma di consolidamento, anche le uscite effettive subirebbero una corrispondente diminuzione.

## 2.2.17

### Traffico regionale viaggiatori (TRV)

#### Situazione attuale

La legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) dispone che la Confederazione congiuntamente ai Cantoni ordina e finanzia l'offerta nell'ambito del traffico regionale viaggiatori (art. 28), che l'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda (art. 30), che la quota di partecipazione della Confederazione all'indennità globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni ammonta al 50 per cento (art. 33) e che se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore quando lo esiga l'interesse dei committenti. (art. 34). L'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16) stabilisce che la Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l'offerta in funzione della domanda e che la Confederazione può partecipare all'indennità in caso di collegamento minimo di quattro coppie di corse se sul tratto meno frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno. Nel caso di una domanda media di 500 persone al giorno devono essere indennizzate 18 coppie di corse (art. 7 OITRV).

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 802/A2310.0216                 |         |         |         |
| Traffico regionale viaggiatori | 804     | 814     | 827     |

#### Misure

1. La domanda minima indennizzata è portata da 32 a 100 persone al giorno. Ne risulta uno sgravio annuo di 15 milioni per la Confederazione.
2. Grazie alla possibilità di fideiussione della Confederazione, introdotta nell'ambito della revisione degli atti normativi sui trasporti pubblici (Riforma delle ferrovie), le imprese di trasporti attive nel settore dei trasporti pubblici potranno finanziare gli acquisiti di materiale aziendale a tassi agevolati. A tal fine è necessario un decreto federale su un credito quadro di fideiussione nel traffico viaggiatori regionale. L'aumento dei costi scoperti in ragione delle acquisizioni è così ridotto. A più lungo termine si prevede un risparmio sugli interessi attorno ai 12 milioni annui. Nei primi tempi, tuttavia, si rimarrà leggermente al di sotto di questo valore.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b> |         |             |             |
|---|---------|-------------|-------------|
|   | PF 2011 | PF 2012     | PF 2013     |
| 802/A2310.0216 Aumento domanda minima                                     | –       | 15,0        | 15,0        |
| 802/A2310.0216 Fideiussione materiale rotabile                            | –       | 8,0         | 9,0         |
| <b>Totale</b>   | -       | <b>23,0</b> | <b>24,0</b> |

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 17 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>42</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 2: modifica dell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 marzo 2009<sup>43</sup> sul trasporto di viaggiatori (LTV).

### **Aumento della domanda minima da 32 a 100 persone**

In virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge sul trasporto dei viaggiatori (LTV) l'offerta di trasporto è determinata tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano: a) collegamenti basilari adeguati; b) gli imperativi della politica regionale; c) gli imperativi della politica di assetto del territorio; d) gli imperativi della protezione dell'ambiente; e) le esigenze dei disabili. L'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) stabilisce quale offerta può essere ordinata dalla Confederazione in base a quale domanda. L'articolo 7 dispone che la Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l'offerta in funzione della domanda e che può esser ordinato congiuntamente dalla Confederazione un collegamento minimo di quattro coppie di corse se sul tratto meno frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno e di 18 coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno.

Con l'aumento della domanda minima da 32 a 100 persone in media al giorno la Confederazione non parteciperà all'ordinazione e all'indennizzo di una linea sulla quale sono trasportate in media meno di 100 persone al giorno. Ciò si traduce in uno sgravio annuo di 15 milioni.

Portando la domanda minima a 100 persone al giorno, circa 160 delle 1 300 linee attualmente indennizzate non saranno più riconosciute come aventi diritto e non saranno più sostenute dalla Confederazione. I Cantoni sono liberi di riprendere a loro carico la quota di finanziamento della Confederazione, di stabilire se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennità (art. 33 cpv. 5 LTV) o di sospendere l'offerta.

---

Sono toccate dal ritiro della Confederazione dal finanziamento 28 linee nel Cantone di Berna, 26 in quello di Vaud, 21 nei Grigioni, 18 in Vallese, 14 in Ticino e 12 nel Cantone di Lucerna. Per quanto concerne le imprese di trasporti sono toccate soprattutto quelle di autobus (in particolare PostAuto) e qualche rara impresa ferroviaria e di funivia. La misura concerne in primo luogo tutte le regioni rurali, e soprattutto le regioni di montagna. Per maggiori dettagli si veda l'Allegato 3.

Secondo l'opinione del Consiglio federale i trasporti pubblici devono essere impiegati laddove i loro vantaggi comparativi sono più grandi, e ciò soprattutto nei settori del traffico d'agglomerato (reti celeri regionali) e del traffico regionale viaggiatori con frequentazione elevata o media. La LTV prescrive per giunta che nella determinazione dell'offerta di traffico si deve tenere conto innanzi tutto della domanda.

### **Prelevamento di interessi a tasso agevolato sulla fideiussione per gli acquisti di mezzi aziendali**

Nell'ambito della revisione delle normative sui trasporti pubblici (Riforma delle ferrovie 2) licenziata il 20 marzo 2009, l'Assemblea federale ha istituito la possibilità che la Confederazione possa fornire una garanzia nei confronti del creditore alle imprese che investono nel settore dei trasporti (art. 34 cpv. 1 della legge sul trasporto di viaggiatori). Finora, per il finanziamento degli acquisti di materiale rotabile, solo le FFS beneficiavano della messa a disposizione di capitali a tasso agevolato mediante garanzia statale tramite «Eurofima» (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario). Ora possono approfittare di una fideiussione della Confederazione anche altre imprese di trasporto concessionarie aventi diritto a indennità. Le garanzie sono fornite tanto per materiale nuovo come per quello già esistente. Nel secondo caso, tuttavia, ciò sarà possibile solo allorché nei finanziamenti correnti è stata stipulata un'apposita riserva e/o allorché devono essere rifinanziati. In virtù dell'articolo 21 capoverso 4 lettera e della legge sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) per l'esecuzione è necessario che l'Assemblea federale approvi un credito d'impegno. Tale credito sarà presumibilmente limitato a 10 anni e a un importo di 11 miliardi. Il relativo messaggio è in fase di preparazione.

Grazie alla fideiussione della Confederazione, le imprese di trasporto aventi diritto a indennità possono finanziare a tasso agevolato gli investimenti per i mezzi aziendali (materiale rotabile, sistemi di distribuzione, depositi ecc.). L'aumento costante dei costi di materiale scoperti nel traffico regionale viaggiatori, indennizzati dalla Confederazione e dai Cantoni in media a 50/50, viene così ridotto. A più lungo termine si prevede un risparmio annuo sugli interessi pari, in media, a 12 milioni<sup>44</sup>. Nei primi anni tuttavia questa cifra non sarà interamente raggiunta: nel 2012 e 2013 il credito per il trasporto regionale di viaggiatori sarà ridotto di 8, rispettivamente 9 milioni. Negli anni successivi la riduzione ammonterà mediamente a 12 milioni. Alla riduzione del credito per il traffico viaggiatori regionale è legato l'abbassamento della quota dei Cantoni (corrispondente alla totalità della somma

---

delle indennità disponibili delle quote federali e cantonali, senza le ulteriori ordinazioni esclusive aventi diritto a indennità dei Cantoni).

La misura di sgravio entra in vigore solo dopo l'approvazione del necessario credito d'impegno da parte dell'Assemblea federale. Qualora, contrariamente alle aspettative, allo scadere di 10 anni il credito d'impegno non dovesse essere rinnovato, il credito TRV dovrebbe essere nuovamente aumentato.

L'abbassamento della quota cantonale tende a penalizzare più dei Cantoni di montagna i Cantoni dove l'infrastruttura è sviluppata, la quota federale è piuttosto bassa e le nuove acquisizioni di materiale rotabile sono tendenzialmente più elevate. In questi Cantoni, in ragione dell'entità della domanda, dell'ampliamento dell'offerta e degli acquisti sostitutivi sono infatti necessari grandi investimenti. La Confederazione non può più cofinanziare integralmente l'aumento dei costi indennizzabili che ne deriva. Per quanto concerne l'aumento della domanda minima, invece, i Cantoni a forte infrastruttura non sono toccati affatto o sono scarsamente toccati, cosicché le due riforme proposte nel traffico regionale di viaggiatori si equilibrano sul piano nazionale.

### **Effetti di altre misure del PCon 11/13**

Gli importi della pianificazione finanziaria 2011–2013 che figurano nella tabella più sopra devono ancora essere ritoccati in ragione della correzione del rincaro (cfr. n. 2.2.1). Globalmente, quindi, gli effetti del PCon 11/13 nel settore del trasporto regionale di viaggiatori si presentano come segue:

|                        | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Correzione del rincaro | 13      | 13      | 13      |
| Mandato di risparmio   |         | 23      | 24      |
| Totale                 | 13      | 36      | 37      |

Oltre alle due misure di risparmio descritte, il traffico regionale viaggiatori è toccato anche dalla correzione del rincaro. Poiché le uscite in questo settore si compongono per due terzi di spese di personale e varie e per un terzo di ammortamenti, solo i due terzi del credito sono adeguati al rincaro più basso secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Ciononostante, la misura comporta una riduzione nominale del budget 2011 rispetto a quello 2010. Negli scorsi anni il traffico regionale viaggiatori è stato contrassegnato da un notevole ampliamento dell'offerta. Tenuto conto delle restrizioni finanziarie, in passato la Confederazione non ha partecipato al finanziamento di tutte le offerte; singoli Cantoni si sono assunti da soli il carico di determinate offerte. L'aspettativa dei Cantoni che la Confederazione in futuro partecipi anche a questi segmenti del traffico regionale viaggiatori non può essere soddisfatta in ragione della correzione del rincaro.

## 2.2.18

## Traffico merci

### Situazione attuale

In virtù degli articoli 21 e 22 della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) come pure dell'articolo 4 dell'ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe), la Confederazione può, nell'ambito delle misure di accompagnamento, cofinanziare impianti e attrezzature per il trasbordo tra diversi vettori – ferrovia e strada come pure ferrovia e navigazione (traffico combinato). Sono così sussidiati a titolo prioritario i terminali lungo gli assi di transito attraverso le Alpi. La Confederazione si impegna altresì per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al traffico combinato interno, di importazione e di esportazione.

In virtù dell'articolo 18 LUMin e degli articoli 14 e 15 dell'ordinanza sui binari di raccordo (OBR) la Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di binari di raccordo privati. La OBR fissa l'importo degli aiuti finanziari tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili. I binari di raccordo sono un elemento centrale del trasporto in carri completi e servono alla distribuzione capillare in pianura.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                   | PF 2011   | PF 2012   | PF 2013   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 802/A4300.0141 Terminali          | 45        | 45        | 46        |
| 802/A4300.0121 Binari di raccordo | 22        | 23        | 23        |
| <b>Totale</b>                     | <b>67</b> | <b>68</b> | <b>69</b> |

### Misure

Con la concentrazione sui terminali del traffico combinato attraverso le Alpi e sui binari di raccordo con le più elevate capacità di trasbordo, da un lato, come pure con la determinazione di priorità negli investimenti, dall'altro, si consegue uno sgravio complessivo di 15 milioni annui.

### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                                   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 802/A4300.0141 Terminali          | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| 802/A4300.0121 Binari di raccordo | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| <b>Totale</b>                     | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |

### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 18 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>45</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

## **Terminali nel traffico combinato**

Per la sostenibilità del trasferimento sono necessari sufficienti e vantaggiosi impianti di trasbordo tra i vettori ferrovia/strada come pure ferrovia/navigazione, di modo che il traffico combinato possa svilupparsi e i volumi di merci da trasferire dal trasporto su strada aumentino. Attualmente, nelle principali regioni di provenienza e di destinazione lungo gli assi del traffico attraverso le Alpi (particolarmente nell'Italia settentrionale) come pure per il trasbordo navigazione/ferrovia si registrano ancora insufficienze di capacità che devono essere eliminate se si vuole proseguire con successo il processo di trasferimento. Inoltre il traffico combinato d'importazione e d'esportazione svolge un ruolo viepiù importante, perché le merci consegnate in Svizzera nel traffico combinato provengono soprattutto d'oltremare. Per risolvere questi problemi di capacità la Confederazione può concedere contributi ai terminali del traffico combinato, conformemente agli articoli 21 e 22 della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) in combinato disposto con l'articolo 4 dell'ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTMe). La Confederazione accorda ai proprietari degli impianti o delle attrezzature che ne fanno domanda contributi d'investimento e/o mutui rimborsabili a tasso agevolato per un importo pari all'80 per cento al massimo dei costi computabili.

Con la concentrazione sui terminali del traffico combinato attraverso le Alpi e l'attuazione per tappe degli investimenti, la promozione dei terminali come pure gli investimenti nel traffico combinato sono limitati, con un conseguente sgravio di 10 milioni annui. Già oggi sono sussidiati solo progetti di riconosciuta importanza per l'eliminazione delle insufficienze di capacità di trasbordo nel traffico combinato e grazie ai quali è possibile attendersi significativi volumi di trasferimento. Grazie alla misura proposta si favoriscono in maniera coerente i terminali del traffico combinato attraverso le Alpi.

La realizzazione del cosiddetto Gateway Limmattal – il più importante progetto di terminale per il traffico svizzero interno, d'importazione e d'esportazione – è ulteriormente rinviata a causa della diminuzione dei mezzi finanziari. A titolo di alternativa si può prendere in considerazione un netto ridimensionamento del progetto stesso. In quanto «stazione di cambio» per container e interfaccia del trasporto nazionale in carri completi, il Gateway deve consentire uno svolgimento più efficiente del traffico combinato nel traffico interno, d'importazione e d'esportazione. Si può così rinviare a tempi successivi la realizzazione di migliorie della produttività volte a incrementare la competitività del trasporto di merci su rotaia in pianura e a sostenere il traffico in carri completi a livello nazionale. Ciò va ascritto anche al fatto che nei nuovi accordi di prestazioni con le FFS e, rispettivamente, nei relativi limiti di spesa, i mezzi per gli investimenti di ampliamento devono essere fortemente limitati e quindi la costruzione delle necessarie strade di accesso al Gateway Limmattal subiranno ritardi. Non è quindi

---

---

escluso che le indennità d'esercizio per il trasporto di merci su rotaia che non attraversa le Alpi debbano essere prolungate oltre il 2015.

Va tuttavia notato che i mezzi concessi dal Parlamento per i terminali negli ultimi anni non sono mai stati completamente sfruttati. Nelle corrispondenti voci finanziarie sono esposti residui di credito di 36 milioni (2007), 28 milioni (2008) e 6 milioni (2009). Ciò significa che nel 2007 è stato impiegato meno del 10 per cento dei mezzi accordati, mentre negli anni 2008 e 2009 la richiesta è stata del 30, rispettivamente dell'80 per cento dei crediti disponibili. Anche per gli anni 2011 e seguenti non sussistono attualmente impegni perché alcune imprese hanno sospeso i loro lavori di pianificazione a causa della recessione. Ciò potrebbe nuovamente cambiare in una situazione congiunturale più favorevole.

Secondo il piano attuale, nel 2011 sono previsti 44 milioni per contributi a terminali. In tal modo l'importo iscritto nel 2009 verrebbe aumentato di oltre la metà (+ 15 mio.). Tenuto conto degli ingenti residui di credito, della consistenza esigua degli impegni e del notevole aumento dei mezzi bisogna chiedersi se la riduzione di 10 milioni proposta implichi effettivamente un rinvio del progetto.

### **Binari di raccordo**

In virtù dell'articolo 18 della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) e degli articoli 14 e 15 dell'ordinanza sui binari di raccordo (OBR) la Confederazione può partecipare finanziariamente alla costruzione, all'ampliamento e al rinnovo di binari di raccordo privati (il sussidio della Confederazione si situa tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili). Si sostiene così l'offerta del tradizionale trasporto ferroviario di merci a livello nazionale. In Svizzera, in effetti, le prestazioni del trasporto merci complessivo si svolgono per appena un quarto nel traffico in carri completi; per la maggior parte delle merci la distribuzione alla clientela in pianura avviene mediante i binari di raccordo.

La riduzione dei mezzi per un importo di 5 milioni annui richiede la fissazione di priorità nel loro impiego. Attualmente, per i prossimi anni, 50 milioni di investimenti per il finanziamento dei binari di raccordo sono stati accordati ai richiedenti. Il taglio dei sussidi ritarderà una parte di questi progetti e di quelli a venire. L'Ufficio federale dei trasporti cofinanzia annualmente la costruzione di circa 5/10 nuovi binari di raccordo e circa 30/35 rinnovi o ampliamenti. In seguito alla riduzione dei mezzi, una parte dei nuovi binari di raccordo non potrà essere costruita come pianificato. Dato che così gli impianti industriali non sono dotati simultaneamente di binari di raccordo, ciò può compromettere l'ulteriore sviluppo del traffico svizzero in carri completi. Alternativamente o per giunta, secondo le circostanze, anche il rinnovo di binari di raccordo dovrà essere rimandato. Quanto ai nuovi progetti, la loro priorità è subordinata a quella dei progetti già acconsentiti. Sono interessati direttamente dalla misura i caricatori del trasporto merci su rotaia. Indirettamente anche le imprese ferroviarie, prima fra tutte FFS Cargo in quanto

---

---

fornitore di sistema nel traffico in carri singoli, dovranno tenere conto delle conseguenze del rallentamento della costruzione e/o della carenza di rinnovo dei binari di raccordo.

### **Ripercussioni della correzione del rincaro**

Il traffico merci è inoltre colpito dalla correzione del rincaro (cfr. n. 2.2.1) che implica una riduzione di 5/6 milioni delle indennità per il traffico combinato attraverso le Alpi. Ne consegue che i tassi di indennità per tutti i trasporti devono essere diminuiti oltre l'entità prevista. A titolo di alternativa, l'Ufficio federale competente sta esaminando se in futuro si possa sospendere l'ordinazione di una parte dei trasporti oggi ordinati e indennizzati (ad es. trasporti da e per la Scandinavia). Il potenziale di crescita del traffico combinato è limitato da questa riduzione e può quindi soltanto fornire un contributo ridotto alla politica di trasferimento del traffico. La misura di tale contributo dipende anche dall'evoluzione del rincaro nell'UE – poiché una parte considerevole delle indennità è pagata in euro – e dall'evoluzione del cambio tra l'euro e il franco svizzero.

## 2.2.19

### Protezione dell'ambiente

#### Situazione attuale

In base agli articoli 38 e 38a della legge forestale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFO; RS 921.0) la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari per la cura dei giovani popolamenti al di fuori della foresta di protezione come pure per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale.

Le spese per le organizzazioni internazionali nel settore della protezione dell'ambiente derivano dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione alle istituzioni internazionali (contributi obbligatori degli Stati membri). L'esecuzione dei vari accordi internazionali interviene per il tramite di contributi dei Paesi donatori (contributi volontari).

In base agli articoli 57 e 64 della legge sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20) la Confederazione può assegnare ai Cantoni contributi a sostegno di misure di protezione delle acque (studi di base, formazione e informazione).

L'articolo 49 capoverso 3 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb; RS 814.01) consente alla Confederazione di promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. La Confederazione sostiene i relativi progetti con aiuti finanziari rimborsabili.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                |  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| 810/A2310.0134 | Economia forestale                             | 93         | 95         | 96         |
| 810/A2310.0124 | Commissioni e<br>organizzazioni internazionali | 23         | 23         | 23         |
| 810/A2310.0125 | Problemi ambientali globali                    |            |            |            |
| 810/A2310.0131 | Acqua  | 7          | 7          | 7          |
| 810/A4300.0102 | Tecnologia ambientale                          | 5          | 5          | 5          |
| <b>Totale</b>  |  | <b>128</b> | <b>130</b> | <b>131</b> |

#### Misure

Riduzione annua di 7 milioni delle spese della Confederazione nel settore dell'economia forestale, di 4,5 milioni in quello della tecnologia ambientale, di 2 milioni nei contributi volontari a istituzioni internazionali per la protezione dell'ambiente e di 1,5 milioni nell'ambito della protezione delle acque.

| <b>Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
|  | PF 2011    | PF 2012     | PF 2013     |
| 810/A2310.0134 Economia forestale  | –          | 7,0         | 7,0         |
| 810/A2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali   | 2,0        | 2,0         | 2,0         |
| 810/A2310.0125 Problemi ambientali globali   |            |             |             |
| 810/A2310.0131 Acqua   | 1,5        | 1,5         | 1,5         |
| 810/A4300.0102 Tecnologia ambientale (revisione della legge)   | 4,5        | 4,5         | 4,5         |
| <b>Totale</b>  | <b>8,0</b> | <b>15,0</b> | <b>15,0</b> |
| <b>Premesse normative</b>  |            |             |             |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 19 della legge federale del 4 ottobre 1974 <sup>46</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali. |            |             |             |
| Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 6: abrogazione dell'articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 <sup>47</sup> sulla protezione dell'ambiente.   |            |             |             |

## **Economia forestale**

In base agli articoli 38 e 38a della legge sulle foreste la Confederazione, nell'ambito dell'accordo programmatico quadriennale (2008–2011) nel settore dell'economia forestale, promuove la creazione e la cura di boschi giovani (cura di giovani popolamenti) all'esterno del bosco di protezione, l'elaborazione di studi di base concernenti l'ubicazione e il popolamento del bosco come pure migliorie infrastrutturali di gestione (sussidi di avviamento per comunità aziendali dell'economia forestale, miglioramenti a livello di logistica nel settore del legno). A sostegno di questo compito in comune la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi globali sulla base di accordi programmatici. L'ammontare degli aiuti finanziari è orientato all'efficacia delle misure. Per il periodo 2008–2011 la Confederazione accorda ai Cantoni, nel settore dell'economia forestale, mezzi per un importo di 14 milioni anni, il che rappresenta una partecipazione ai costi pari al 40 per cento dell'impegno congiunto di Confederazione, Cantoni e proprietari dei boschi in questo settore. Gli aiuti finanziari dell'accordo programmatico 2008–2011 concernente l'economia forestale sono così ripartiti: 63 per cento per la cura dei giovani popolamenti, 22 per cento per studi di base sulla stazione e il popolamento del bosco e 15 per cento per le migliorie strutturali aziendali. La gestione dei relativi impegni della Confederazione avviene mediante il credito quadro quadriennale «Foresta 2008–2011» (V0145.00) per un importo globale di 275 milioni.

---

Dal 2012, primo anno del secondo periodo NPC 2012–2015, gli aiuti finanziari a sostegno del programma economia forestale sono ridotti di 7 milioni all'anno. Restano quindi, per i compiti in comune nel settore dell'economia forestale, mezzi federali di 7 milioni annui per il nuovo periodo NPC 2012–2015. I programmi NPC bosco di protezione e biodiversità nel bosco, finanziati attraverso la posizione finanziaria Bosco dell'UFAM e il suddetto credito quadro, sono esclusi dalle misure di sgravio proposte.

Il credito Bosco dell'UFAM è altresì toccato dalla correzione del rincaro per un ammontare di 2,3 milioni (cfr. n. 2.2.1).

La riduzione dei mezzi federali a sostegno dell'economia federale avrà per effetto una riduzione dei sussidi, in particolare per progetti di cura di giovani popolamenti all'esterno del bosco di protezione. Bisogna attendersi una diminuzione delle uscite anche per il miglioramento delle condizioni di esercizio delle aziende forestali. Il raggiungimento dell'obiettivo «Incremento della redditività delle aziende forestali» fissato nel Programma forestale svizzero 2004–2015 (PF-CH) potrebbe subire ritardi in ragione della misura di risparmio.

Questa misura potrebbe ridurre di circa 20 milioni il volume degli investimenti annui nell'economia forestale, qualora i Cantoni e i proprietari dei boschi, anziché compensare la parte di mezzi federali mancante, a loro volta riducessero gli investimenti nei progetti di cura di giovani popolamenti. In tal caso potrebbero altresì manifestarsi ripercussioni sul popolamento. Non è neppure escluso che la riduzione dei mezzi federali abbia conseguenze anche sulle strutture delle oltre 1200 aziende forestali e imprese attive nel settore nonché sul numero di persone impiegate (circa 6 000). Si tratta tuttavia di effetti difficilmente quantificabili.

### **Tecnologia ambientale**

In virtù dell'articolo 49 capoverso 3 LPAmb, dal 1997 la Confederazione promuove lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Attualmente sono messi a disposizione a tal fine 4,5 milioni annui. L'80 per cento dei sussidi federali serve al sostegno di progetti pilota e impianti di dimostrazione volti allo sviluppo di tecnologie, procedure e prodotti che contribuiscono alla riduzione del carico ambientale. Il restante 20 per cento va a misure di accompagnamento finalizzate al potenziamento della competitività della Svizzera in ambito ambientale o al miglioramento dell'efficienza dell'economia.

Negli investimenti complessivi nazionali in questo settore, la quota dell'UFAM per la promozione delle tecnologie ambientali è relativamente modesta. Da parte privata, invece, già oggi vengono realizzati cospicui investimenti nello sviluppo di tecnologie ambientali. Il Consiglio federale ritiene che non sia compito dello Stato partecipare a settori prossimi al mercato in veste di fornitore di capitali a rischio.

Finora la domanda di mezzi di promozione è stata contenuta. Negli ultimi anni si sono registrati residui di credito di una certa entità. Già nel primo periodo di

---

---

valutazione del periodo di sostegno 1998–2002 si è inoltre fatto riferimento a effetti di trascinamento non trascurabili.

In caso di utilizzazione commerciale dei risultati dello sviluppo tecnologico, gli aiuti finanziari devono essere rimborsati. Finora la restituzione dei sussidi è stata poco ingente. In considerazione di quanto descritto il Consiglio federale ha deciso, nell'ambito dell'approvazione del rapporto sul riesame dei sussidi 2007, che il sovvenzionamento deve essere verificato a fondo sotto il profilo del rapporto costi/benefici e della quota di restituzione.

Il provvedimento proposto dal Consiglio federale è giustificato nella misura in cui non si deve rinunciare completamente a questo compito. Canali alternativi, come per esempio la CTI o i contributi federali al settore dei PF e delle scuole universitarie professionali possono assumere l'onere della promozione di progetti di sviluppo di tecnologie ambientali. Il sostegno di progetti-pilota privati di sviluppo e di impianti di dimostrazione viene invece a cadere, poiché in questo ambito esiste un rischio di distorsioni indesiderate del mercato. Si deve altresì rinunciare alle misure di accompagnamento (potenziamento del settore ambientale e incremento dell'eco-efficienza), cosa comprensibile anche data l'entità (meno di 1 mio.). Il Consiglio federale non ritiene quindi opportuno un proprio canale di promozione, dotato di 4,5 milioni di franchi. Le basi legali di sovvenzionamento delle tecnologie ambientali contenute nella LPAmb devono quindi essere abrogate.

### **Istituzioni internazionali**

Le spese per le commissioni e organizzazioni internazionali nel settore ambientale sono indotte, per la maggior parte, da impegni derivanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione a organizzazioni e commissioni internazionali. Questi contributi obbligatori comprendono soprattutto quote di adesione a convenzioni e organizzazioni internazionali come pure a commissioni internazionali, e devono essere versati da tutti gli Stati secondo una chiave di ripartizione determinata a livello internazionale. A tali oneri si aggiungono i contributi dei Paesi donatori (contributi volontari) volti a consentire l'attuazione degli accordi internazionali nei Paesi in sviluppo (ad es. contributi di programma per la realizzazione del programma di lavoro delle convenzioni sull'ambiente)

Dato che una diminuzione dei contributi obbligatori comporterebbe la denuncia degli accordi esistenti, la riduzione delle spese deve essere limitata ai contributi volontari. Tale riduzione riguarda i settori clima, biodiversità e sostanze inquinanti e corrisponde ad appena il 10 per cento dei mezzi complessivi dei due crediti interessati, rispettivamente al 20 per cento dei contributi volontari alle istituzioni internazionali.

---

## Acqua

Conformemente alla legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) la Confederazione sostiene le ricerche per il risanamento delle acque superficiali. Può altresì appoggiare i Cantoni nelle ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti utilizzate come acqua potabile. Partecipa all'allestimento di inventari cantonali sugli impianti per l'approvvigionamento idrico e sulla falda freatica. Raccoglie a tal fine la documentazione (ad es. atlante dell'approvvigionamento idrico) di cui ha bisogno per il suo compito di assicurare l'approvvigionamenti idrico. La Confederazione promuove altresì la formazione di personale specializzato e l'informazione della popolazione in materia di eliminazione delle acque di scarico in vista del mantenimento e dell'ottimizzazione della gestione delle relative strutture. La Confederazione procede infine al rilevamento di dati importanti nei settori della protezione e della gestione delle acque e della limitazione dei pericoli. Si aggiunge ora il finanziamento di compiti esecutivi nell'ambito della rinaturalizzazione di corsi d'acqua fortemente sfruttati.

Il Consiglio federale intende ridurre di 1,5 milioni annui i mezzi a sostegno della protezione delle acque, il che corrisponde a una diminuzione di un buon 20 per cento rispetto a quanto previsto nella pianificazione finanziaria per il 2013. Il taglio deve intervenire in funzione delle priorità e delle urgenze – tenendo conto, in particolare, dei valori ad esse legati (mantenimento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico e di smaltimento) e dei rischi (quantità e qualità dell'acqua potabile, pericolo di inondazioni). Probabilmente le diminuzioni toccheranno in primo luogo determinati studi di base relativi a problemi ambientali identificati di recente (ad es. microinquinanti, problematica dei nanomateriali). Potrebbero essere toccati dalle riduzioni anche studi di base sulla sicurezza a lungo termine dell'approvvigionamento di acqua potabile e industriale in previsione di cambiamenti climatici ed economici come pure sulle misure in situazioni di emergenza.

Gli sgravi previsti non comportano trasferimenti degli oneri a scapito dei Cantoni nella misura in cui l'attuazione della misura implica per i Cantoni la rinuncia o il rinvio di progetti. In questo caso, le riduzioni avrebbero un effetto di sgravio anche per i Cantoni poiché gli impegni cantonali risulterebbero inferiori in ragione del minor numero di progetti.

**2.2.20****Agricoltura: miglioramento delle basi di produzione e misure sociali nonché Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino****Situazione attuale**

Conformemente all'articolo 6 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), la maggior parte delle uscite nel settore agricolo è gestita tramite un involucro finanziario quadriennale. Allo scopo di garantire la coerenza tra il programma di legislatura e significativi progetti di finanziamento, nell'estate del 2010 il Consiglio federale licenzierà un messaggio sui limiti di spesa agricoli transitori per il biennio 2012–2013, il cui importo sarà stabilito in base ai fondi iscritti nel piano finanziario della Confederazione e alle decisioni del Consiglio federale in merito al Programma di consolidamento 2011–13 (PCon 11/13).

**Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|   | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013    |
|---|------------|------------|------------|
| 708/A2310.0140 Consulenza   | 12         | 13         | 13         |
| 708/A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di animali    | 39         | 39         | 39         |
| 708/A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione                      | 5          | 5          | 5          |
| 708/A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura | 9          | 9          | 9          |
| 710/A6100.0001 Spese funzionali Agroscope                         | 168        | 170        | 170        |
| <b>Totale</b>   | <b>233</b> | <b>236</b> | <b>236</b> |

**Misure**

Rispetto alla pianificazione finanziaria, riduzione delle uscite per la consulenza, la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali, gli aiuti per la riqualificazione, gli aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura e per Agroscope (Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino) di 17, 28 e 33 milioni nei rispettivi anni.

**Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 708/A2310.0140 Consulenza   | 2,2         | 3,2         | 4,2         |
| 708/A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di animali    | 4,1         | 8,1         | 12,1        |
| 708/A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione                      | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| 708/A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura | 7,0         | 7,0         | 7,0         |
| 710/A6100.0001 Spese funzionali Agroscope                         | —           | 6,1         | 6,1         |
| <b>Totale</b>   | <b>17,3</b> | <b>28,4</b> | <b>33,4</b> |

---

### **Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 20 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>48</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

### **Consulenza**

Nell'ambito della consulenza agricola, la Confederazione finanzia servizi di consulenza interregionali e centrali. La maggior parte dei fondi federali è assegnata alla Centrale di consulenza agricola AGRIDEA (9,5 mio. p.a.), che coadiuva il lavoro dei consulenti dei Cantoni, delle organizzazioni e degli istituti di ricerca. Il Consiglio federale propone di ridurre progressivamente fino a concorrenza di un terzo i fondi per la consulenza agricola rispetto a quelli previsti dal piano finanziario vigente. Dato che gran parte di queste risorse sono assegnate ad AGRIDEA i tagli colpiscono prevalentemente questa istituzione. A livello di applicazione sarà ridotta la portata dei mandati di prestazione, con conseguente adeguamento del catalogo delle prestazioni. Le riduzioni in tale ambito potrebbero generare una tendenziale diminuzione delle possibilità degli agricoltori di adeguare le proprie strutture e infrastrutture a nuove esigenze. Qualora volessero continuare a beneficiare delle stesse prestazioni attuali nel settore della consulenza, i Cantoni dovrebbero sopportare leggeri oneri supplementari a causa dei prezzi più elevati per le prestazioni di servizi.

### **Coltivazione delle piante e allevamento di animali**

Alla voce Coltivazione delle piante e allevamento di animali la Confederazione promuove misure zootecniche e l'applicazione del Piano d'azione nazionale «Risorse citogenetiche». La promozione dell'allevamento è una misura conforme all'OMC, basata sull'articolo 141 LAgr e volta al miglioramento delle basi di produzione, che consente di ottenere un allevamento di animali da reddito indipendente, di qualità e adeguato alle condizioni naturali del nostro Paese. I fondi federali nel settore dell'allevamento di animali sono stanziati in favore di organizzazioni di allevamento riconosciute. Consentono di ridurre i prezzi che gli allevatori devono pagare per le prestazioni di servizi delle federazioni d'allevamento, quali la tenuta del libro genealogico e gli esami funzionali. Nel 2009, la Confederazione ha stanziato in questo ambito circa 35 milioni, di cui ben 24 sono andati a beneficio dell'allevamento bovino, mentre quello caprino e ovino hanno ricevuto poco meno di 4 milioni e quello suino circa 3. L'allevamento equino si è visto assegnare quasi 2 milioni. Per conservare le razze svizzere minacciate – la Svizzera vi si è impegnata nel quadro della Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43) – la Confederazione ha investito 1,3 milioni, di cui

---

circa 1 milione è stato utilizzato in favore dell'unica razza di cavalli svizzera (Franches-Montagnes). I contributi in favore dell'allevamento e della conservazione delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche saranno progressivamente ridotti fino a concorrenza del 30 per cento circa. I fondi ancora a disposizione nel futuro serviranno innanzi tutto a cofinanziare la tenuta di registri e di libri genealogici. Nell'ambito dell'allevamento equino, dopo una prima fase transitoria, il sostegno statale dovrà limitarsi a provvedimenti per la conservazione dei cavalli Franches-Montagnes. Nel settore delle risorse zoogenetiche e fitogenetiche la priorità dovrà essere attribuita alla realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere e al consolidamento delle raccolte esistenti. La riduzione dei contributi di promozione nel settore dell'allevamento genererà un aumento dei prezzi che gli allevatori dovranno pagare per le prestazioni di servizi delle organizzazioni di allevamento riconosciute e quindi un'eventuale minore partecipazione alle misure di promozione dell'allevamento. Di conseguenza, sarà più difficile mantenere l'attuale elevato livello, soprattutto nell'allevamento svizzero di bovini, nonché in quello suino, ovino e caprino.

### **Aiuti per la riqualificazione**

In virtù degli articoli 78–86a LAgr, la Confederazione versa aiuti per la riqualificazione e per la conduzione aziendale nell'agricoltura per un importo annuale di rispettivamente 5 e 9 milioni circa. Gli aiuti per la riqualificazione vengono impiegati per finanziare il riorientamento in una professione non agricola degli agricoltori che cessano definitivamente la loro attività. Secondo la legge, tali aiuti sono temporanei e saranno versati dalla Confederazione fino a fine 2015. Per questi sussidi, è prevista una riduzione di 4 milioni all'anno. A fronte di una situazione reddituale verosimilmente stabile a breve e medio termine, dell'elevata soddisfazione professionale e alla luce delle tensioni sul mercato del lavoro indigeno, il numero di agricoltori che intendono seguire una nuova formazione professionale e abbandonare definitivamente la propria azienda dovrebbe essere piuttosto basso, non da ultimo anche per il fatto che, nel periodo 2000–2008, il mutamento strutturale è stato pari all'1,8 per cento e pertanto decisamente inferiore rispetto al decennio precedente (-2,7 %).

### **Aiuti per la conduzione aziendale**

Qualora un agricoltore si trovasse involontariamente confrontato con difficoltà finanziarie o volesse ridurre l'elevata quota, a livello nazionale, di capitale di terzi, la Confederazione può concedergli un mutuo esente da interessi e rimborsabile, sotto forma di cosiddetti aiuti per la conduzione aziendale. Questi ultimi dovrebbero essere ridotti a 2 milioni. Il basso tasso d'interesse attualmente applicato per l'acquisizione di capitale di terzi ostacola l'auspicata conversione dei debiti, ugualmente finanziata con gli aiuti per la conduzione aziendale. Alla luce della situazione reddituale stabile, si giustifica dunque una riduzione di tale credito. Visto che le condizioni quadro di politica agricola e il livello dei tassi d'interesse negli

---

---

anni alla base del Piano finanziario 2011–2013 dovrebbero subire solo variazioni di piccola entità, i fondi rimanenti per gli aiuti per la riqualificazione e per la conduzione aziendale nell'agricoltura dovrebbero essere sufficienti. Dato che i Cantoni hanno l'obbligo di cofinanziare adeguatamente i mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale, i tagli a livello federale di tali crediti costituiranno uno sgravio anche per loro. La rispettiva quota cantonale sarà infatti inferiore, visto che minore sarà la portata dei crediti federali.

### **Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino**

Dal 1° gennaio 2010 l'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino costituisce il gruppo di prodotti 4 in seno ad Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP) ed è gestito secondo i principi della GEMAP, su mandato di prestazioni quadriennale (2008–2011). Funge da centro di competenze per la tenuta agricola di cavalli, sostiene una produzione equina competitiva e conforme alle esigenze delle specie e fornisce prestazioni di servizi nella formazione, nell'allevamento e nella ricerca. Attraverso la promozione della razza delle Franches Montagnes contribuisce alla conservazione del patrimonio genetico dell'unica razza equina svizzera. Attualmente, presso l'Istituto sono impiegati 65 collaboratori e 9 apprendisti. Il Consiglio federale ne propone la chiusura definitiva allo scadere dell'attuale mandato di prestazioni, ovvero a fine 2011. Ciò comporterebbe, per il bilancio federale, uno sgravio pari al fabbisogno netto di finanziamento soppresso di 6,1 milioni all'anno. La chiusura dell'Istituto a fine 2011 sarebbe giustificata dal fatto che la sua gestione non è un compito fondamentale della Confederazione. La Confederazione si ritirerà quindi dalle attività di ricerca e formazione nell'ambito della tenuta agricola di cavalli e della protezione degli animali. La detenzione diventerà pertanto di competenza privata del settore. Nell'ambito del PCon 11/13 è possibile rinunciare all'abrogazione dell'articolo 147 LAgr in ragione della formulazione potestativa. Il Consiglio federale prevede, tuttavia, di proporre una revisione della legge nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola. In vista del messaggio concernente il PCon 11/13, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare un piano concreto di attuazione per la chiusura dell'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino.

## 2.2.21

### Agricoltura: promozione dello smercio, sostegno del mercato e pagamenti diretti

#### Situazione attuale

Conformemente all'articolo 6 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1), la maggior parte delle uscite nel settore agricolo è gestita tramite un involucro finanziario quadriennale. Allo scopo di garantire la coerenza tra il programma di legislatura e significativi progetti di finanziamento, nell'estate del 2010 il Consiglio federale licenzierà un messaggio sui limiti di spesa agricoli transitori per il biennio 2012–2013, il cui importo sarà stabilito in base ai fondi iscritti nella pianificazione finanziaria della Confederazione e alle decisioni del Consiglio federale in merito al Programma di consolidamento 2011–13 (PCon 11/13).

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011      | PF 2012      | PF 2013      |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 708/A2310.0145 Promozione dello smercio                                   | 57           | 58           | 58           |
| 708/A2310.0147 Aiuti produzione animale                                   | 7            | 7            | 7            |
| 708/A2310.0149 Pagamenti diretti generali                                 | 2 203        | 2 231        | 2 233        |
| 606/A2310.0211 Contributi d'esportazione di prodotti agricoli trasformati | 70           | 70           | 70           |
| <b>Totale</b>   | <b>2 377</b> | <b>2 366</b> | <b>2 368</b> |

#### Misure

Rispetto alla pianificazione finanziaria, riduzione delle uscite per la promozione dello smercio, gli aiuti per la produzione animale, i pagamenti diretti generali e i contributi d'esportazione di prodotti agricoli trasformati di 27, 33 e 44 milioni nei rispettivi anni.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 708/A2310.0145 Promozione dello smercio                                   | 6,0         | 11,0        | 16,0        |
| 708/A2310.0147 Aiuti produzione animale                                   | 3,5         | 4,5         | 5,8         |
| 708/A2310.0149 Pagamenti diretti generali                                 | 2,0         | 2,0         | 7,0         |
| 606/A2310.0211 Contributi d'esportazione di prodotti agricoli trasformati | 15,0        | 15,0        | 15,0        |
| <b>Totale</b>   | <b>26,5</b> | <b>32,5</b> | <b>43,8</b> |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 21 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>49</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

## Promozione dello smercio

In virtù dell'articolo 12 LAgr, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i provvedimenti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero. Nell'ambito del PCon 11/13 si prevede una riduzione graduale dell'impegno federale fino a concorrenza di quasi il 30 per cento, ovvero di circa 40 milioni l'anno. Di conseguenza, bisognerà limitare l'attuale gamma di provvedimenti poiché non si può dare per scontato che i mezzi federali soppressi vengano integralmente compensati dalla categoria. Particolarmente colpiti saranno i provvedimenti di promozione dello smercio del formaggio svizzero all'estero.

## Aiuti produzione animale

A sostegno dei prezzi della carne e delle uova, nonché dello smercio di bestiame, la Confederazione partecipa al finanziamento di provvedimenti stagionali di sgravio del mercato. Essa sostiene altresì la valorizzazione della lana di pecora indigena. Gli aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne dovranno essere gradualmente ridotti di 3 milioni (2013). Tale riduzione dei fondi federali diminuirà le possibilità di attenuazione degli effetti dei picchi nell'offerta di carne dovuti a particolarità naturali (carne di vitello in primavera, scarico degli alpi in tardo autunno). Gli aiuti per la produzione indigena di uova e quelli per la valorizzazione indigena della lana di pecora dovranno invece essere soppressi rispettivamente dal 2011 e dal 2013. In seguito alla soppressione di tali strumenti di promozione sarà impossibile contenere il surplus stagionale di offerta di uova indigene nel periodo successivo alla Pasqua e sostenere la trasformazione della lana di pecora con contributi statali. L'abbattimento di tali, distorsivi interventi statali sul mercato si giustifica con il maggiore orientamento dell'agricoltura al mercato. Nell'ambito del PCon 11/13 è possibile rinunciare all'adeguamento dei relativi articoli nella legge sull'agricoltura (art. 50, 51<sup>bis</sup>, 52 LAgr) in ragione delle formulazioni potestative di cui agli articoli sui sussidiamenti della LAgr. Il Consiglio federale prevede, tuttavia, di proporre una revisione della legge nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola.

## Ripartizione delle riduzioni degli aiuti per la produzione animale (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 708/A2310.0147 Aiuti produzione animale<br><i>di cui</i>     | 3,5     | 4,5     | 5,8     |
| <i>Aiuti per il bestiame da macello e la carne</i>           | 1,0     | 2,0     | 3,0     |
| <i>Aiuti per le uova indigene</i>                            | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| <i>Contributi per la valorizzazione della lana di pecora</i> | 0,5     | 0,5     | 0,8     |

---

---

## **Pagamenti diretti generali**

Sulla base degli articoli 70–75 LAgr, la Confederazione versa pagamenti diretti generali ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, al fine di retribuire le prestazioni dell'agricoltura d'interesse generale (sicurezza nell'approvvigionamento, cura del paesaggio rurale, conservazione delle basi vitali naturali, occupazione decentrata del territorio). I pagamenti diretti generali costituiscono circa il 62 per cento delle uscite totali dell'UFAG e rappresentano, di gran lunga, la voce di spesa più cospicua della Confederazione in favore del settore agricolo. Considerati lo sviluppo strutturale di quest'ultimo, nonché il lieve calo della superficie agricola utile, nell'ambito dei pagamenti diretti generali si dovranno attuare tagli di 2 milioni sia nel 2011 che nel 2012 e di 7 milioni nel 2013.

## **Contributi d'esportazione di prodotti agricoli trasformati**

In virtù della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati (la «legge sul cioccolato»; «Schoggi-Gesetz»), la Confederazione versa contributi all'esportazione per compensare la differenza tra i prezzi indigeni ed esteri delle materie prime, nell'obiettivo di esportare la maggior quantità possibile di materie prime agricole indigene. Tali contributi all'esportazione sono destinati innanzi tutto all'industria alimentare, composta da aziende di grandi multinazionali e da una moltitudine di piccole e medie imprese e caratterizzata da un'elevata quota di esportazioni. Negli ultimi anni, la procedura correlata ai contributi d'esportazione è stata oggetto di verifica e riorganizzata in maniera più flessibile, in modo da tener conto delle norme dell'OMC e delle indicazioni di politica finanziaria, con una conseguente riduzione graduale dei contributi dai 100 agli attuali 70 milioni. Siccome i contributi all'esportazione dovranno essere soppressi, a medio termine, a seconda dell'evoluzione delle condizioni quadro internazionali (OMC/ALSA), dal 2011 si deve già effettuare una riduzione annuale di 15 milioni, ovvero di un buon 20 per cento, nel quadro del PCon 11/13. Tale riduzione di fondi a 55 milioni è un ulteriore passo nel processo graduale verso l'apertura dei mercati agricoli. Qualora i contributi rimanenti non dovessero bastare, l'industria di trasformazione potrà ripiegare, conformemente all'articolo 12 della legge sulle dogane, sul traffico di perfezionamento e importare materie prime estere da trasformare a tariffe agevolate o in franchigia doganale. Tale sostituzione riduce la quota di materie prime indigene nei prodotti di trasformazione esportati e quindi lo smercio dei rispettivi prodotti agricoli.

## **Effetti dei provvedimenti sul settore di compiti**

Nell'ambito del PCon 11/13 sono previsti due pacchetti di misure per il settore di compiti agricoltura e alimentazione. Da un lato, l'adeguamento posticipato delle uscite federali al minore rincaro degli anni 2009–2010 comporterà una riduzione annuale delle uscite per l'agricoltura di 86 milioni (vedi n. 2.2.1), da applicare soprattutto sui supplementi nel settore lattiero e sui pagamenti diretti. I supplementi

per latte trasformato in formaggio devono pertanto essere ridotti a contare dal 2011. Di conseguenza, a partire dal 2012 i pagamenti diretti generali ed ecologici non potranno più essere aumentati di un totale di 40 milioni rispetto al 2011, ma dovranno essere leggermente ridotti. D'altro lato, i mandati di risparmio di cui ai numeri 2.2.20 e 2.2.21 comporteranno riduzioni annuali delle uscite agricole di 44 fino a 77 milioni negli anni 2011–2013. A seconda dunque del numero di animali e della partecipazione ai programmi ecologici ed etologici, sarà necessario adeguare le aliquote di contribuzione, in particolare per i pagamenti diretti. Rispetto ai fondi pari a 3752 milioni, iscritti nella pianificazione finanziaria per il 2013 per il settore di compiti agricoltura e alimentazione, i 163 milioni di tagli proposti dal Consiglio federale corrispondono a una riduzione del 4,3 per cento delle uscite. Considerato l'aumento delle prescrizioni di risparmio, la riduzione delle spese per il 2011 risulta inferiore, ovvero di circa il 3,5 per cento. In seguito a tale riduzione, il tasso medio di crescita annuale nel settore di compiti agricoltura e alimentazione per il periodo 2008–2013 risulta dunque dello 0,1 per cento. In tal modo, il tasso di crescita dello 0,1 per cento stabilito dal Consiglio federale nell'ambito della verifica dei compiti può essere garantito con l'attuazione del PCon 11/13 (vedi n. 4.1).

Il settore di compiti agricoltura e alimentazione è interessato dal PCon 11/13 come segue:

|                                  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Correzione del rincaro           | 86      | 86      | 86      |
| Misure agricoltura numero 2.2.20 | 17      | 28      | 33      |
| Misure agricoltura numero 2.2.21 | 27      | 33      | 44      |
| Totale                           | 130     | 147     | 163     |

I provvedimenti in ambito di miglioramento delle basi di produzione e di misure sociali non avranno, a breve termine, alcun effetto sul reddito contadino, mentre la correlazione sarà immediata nel caso dei pagamenti diretti e del sostegno del mercato. Nel 2013 le misure previste dal PCon 11/13 riducono il reddito settoriale dell'agricoltura di circa 100 milioni rispetto al 2009, ovvero dello 0,9 per cento all'anno durante questo periodo. Va considerato, a questo proposito, che nel 2009 è leggermente diminuito anche il rincaro e, secondo le valutazioni del gruppo di esperti della Confederazione, esso resterà basso anche nel 2010 (+0,8 %) e nel 2011 (+0,7 %), attestandosi quindi su un valore inferiore alle previsioni della pianificazione finanziaria vigente (+1,5 %). Al fine di mantenere all'attuale livello i redditi del lavoro delle famiglie contadine, il settore agroalimentare dovrà condurre una profonda ristrutturazione e sfruttare il potenziale di miglioramento della competitività. Ciò significa maggiore impegno da parte del settore primario, tenendo altresì conto del fatto che, alla luce del mutamento strutturale in atto, anche le aziende tenderanno, in futuro, a diminuire. Da questo punto di vista, in agricoltura sarà possibile ottenere uno sviluppo socialmente sostenibile e garantire l'adempimento del mandato costituzionale nonostante il programma di consolidamento.

**2.2.22****Diverse misure in seno al DFE****Situazione attuale**

In virtù della legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (RS 842), la Confederazione sostiene la costruzione di abitazioni di utilità pubblica mediante conferimenti a un fondo di rotazione gestito fiduciariamente dalle organizzazioni mantello di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni. Da questo fondo vengono accordati mutui a saggi d'interesse favorevoli per progetti di costruzione o di rinnovo di committenti di utilità pubblica.

Per promuovere la creazione dell'offerta interaziendale e nei diversi rami del settore turistico, la Confederazione accorda, in base al decreto del Consiglio federale del 4 ottobre 1976, un contributo annuale alla Federazione svizzera del turismo.

**Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | FP 2011     | FP 2012     | FP 2013     |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 725/A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica | 30          | 30          | 30          |
| 704/A2310.0356 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST       | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Totale</b>  | <b>30,1</b> | <b>30,1</b> | <b>30,1</b> |

**Misure**

Tra il 2013 e il 2015 i previsti conferimenti della Confederazione al fondo di rotazione dovranno essere ridotti annualmente di 10 milioni, scendendo così a 20 milioni. In questo periodo i mutui agli operatori edili per attività di utilità pubblica verrebbero quindi ridotti complessivamente di 30 milioni.

A partire dal 2011 si dovrebbe rinunciare al contributo federale alla Federazione svizzera del turismo.

**Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | PF 2011    | PF 2012    | PF 2013     |
|--|------------|------------|-------------|
| 725/A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica | —          | —          | 10,0        |
| 704/A2310.0356 Servizio di consulenza e centro di documentazione FST       | 0,1        | 0,1        | 0,1         |
| <b>Totale</b>  | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>10,1</b> |

---

**Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 22 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>50</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

**Riduzione della promozione di committenti di utilità pubblica***Situazione iniziale*

In virtù della legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio, la Confederazione sostiene l'attività delle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni. A tale scopo alimenta mediante conferimenti annuali un fondo di rotazione gestito fiduciariamente dalle organizzazioni mantello di operatori che svolgono un'attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni. Da questo fondo vengono accordati mutui a saggi d'interesse favorevoli per progetti di costruzione o di rinnovo di committenti di utilità pubblica. Sulla base del credito quadro autorizzato dalle Camere federali per i conferimenti al fondo, dal 2011 potranno ancora essere contratti impegni per un ammontare totale di 105 milioni di franchi. A questo riguardo occorre considerare che gli investimenti nella costruzione di abitazioni anticipati nel 2009 nell'ambito della prima tappa delle misure di stabilizzazione congiunturale, dell'ammontare di 45 milioni, dovranno essere compensati nel 2011 e nel 2012.

*Misure*

Alla luce della suddetta compensazione degli investimenti anticipati, la dotazione del fondo di rotazione negli anni 2013–2015 dovrà essere ridotta di 10 milioni all'anno, scendendo così a 20 milioni. Oltre che dagli ipotizzati sgravi delle finanze federali, la prevista riduzione è giustificata dal volume elevato e in crescita dei mutui. Per la fine del 2012 il capitale del fondo dovrebbe quindi ammontare a circa 405 milioni. Nonostante la misura di sgravio, tra il 2013 e il 2015 esso dovrebbe comunque aumentare complessivamente di circa 60 milioni di franchi.

*Effetti di altri pacchetti di misure del PCon 11/13*

I conferimenti della Confederazione al fondo di rotazione sono colpiti anche da altre misure del Programma di consolidamento 2011–2013. I valori iscritti nel piano finanziario della Confederazione del 19 agosto 2009 dovranno essere riveduti al ribasso in seguito alla correzione del rincaro, meno elevato del previsto, e all'anticipo di alcune misure della prima tappa di stabilizzazione congiunturale (cfr n. 1.2.3.1 e 2.2.1. Complessivamente, il Programma di consolidamento 2011–2013 si ripercuoterà sul sostegno agli operatori edili per le attività di utilità pubblica come indicato nella seguente tabella:

---

|  | PF 2011      | PF 2012      | PF 2013      |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Compensazione di investimenti anticipati | 22,50        | 22,50        | –            |
| Correzione del rincaro                   | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
| Mandato di risparmio                     | –            | –            | 10,00        |
| <b>Totale sgravi</b>                     | <b>23,25</b> | <b>23,25</b> | <b>10,75</b> |
| Nuovo stato del credito                  | 6,75         | 6,75         | 19,25        |

Tenuto conto di tutte le misure del Programma di consolidamento 2011–2013, il credito per la promozione della costruzione di abitazioni disporrà ancora di 7 milioni all'anno nel 2011 e 2012 e di circa 19 milioni all'anno dal 2013 al 2015.

### *Effetti*

A causa della riduzione dei conferimenti di 10 milioni all'anno prevista tra il 2013 e il 2015, il completo esaurimento del credito d'impegno autorizzato sarà ritardato di 1 o 2 anni, fino al 2016 o al 2017. L'ammontare complessivo del credito quadro non è intaccato dalla misura. I fondi ridotti tra il 2013 e il 2015 confluiranno nel fondo di rotazione negli anni successivi. La misura comporta quindi soltanto un'estensione temporale dei fondi impiegati in questo settore di promozione. Inoltre, al momento del completo esaurimento del credito quadro, il fondo di rotazione raggiungerà un capitale di circa 500 milioni. In tal modo, anche senza ulteriori conferimenti della Confederazione, i rimborsi dei mutui garantiranno ancora una disponibilità di circa 20 milioni all'anno per la promozione della costruzione di abitazioni. Con questo importo si potranno sostenere ogni anno circa 700 abitazioni di committenti di utilità pubblica.

### **Rinuncia al contributo alla Federazione svizzera del turismo**

Conformemente al decreto del Consiglio federale del 4 ottobre 1976, la Confederazione sostiene l'attività di informazione, coordinamento e consulenza della Federazione svizzera del turismo (FST) mediante contributi annuali. Nel 2000 la SECO e la FST hanno concluso un accordo nel quale sono state regolamentate le prestazioni che la FST deve fornire quale centro di documentazione per il turismo svizzero.

In futuro si dovrebbe rinunciare al contributo annuale della Confederazione alla Federazione svizzera del turismo.

La Federazione svizzera del turismo poggia su una solida base formata da oltre 600 membri. L'organizzazione può compensare la soppressione del contributo federale adottando misure adeguate sia dal lato delle spese che dei ricavi. Occorre pure rammentare che anche in futuro la Federazione potrà ricevere fondi di promozione della Confederazione per progetti specifici nel quadro di Innotour nonché contributi dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Nel 2007 e

---

nel 2008 questi importi sono ammontati rispettivamente a circa 350 000 e 60 000 franchi.

## 2.2.23

## Personale

### Situazione attuale

Rispetto alle uscite totali della Confederazione, negli anni passati le uscite per il personale sono diminuite costantemente o rimaste perlomeno stabili. Per la prima volta dal 2003 nel Consuntivo 2009 esse sono nuovamente cresciute in misura maggiore delle uscite totali. La crescita deve essere ricondotta alle misure salariali (compensazione del rincaro e aumento reale dei salari), ma anche all'aumento degli effettivi di personale. Le misure salariali si erano rese necessarie sulla base di un confronto dettagliato degli stipendi e dei sondaggi periodici sugli stipendi. Con tali misure il Consiglio federale ha potuto eliminare carenze nella struttura delle remunerazioni note da tempo.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| Spese per il personale dell'intera l'Amministrazione federale | 5 027   | 5 072   | 5 146   |

### Misure

*Compensazione del rincaro:* i mezzi previsti nel Piano finanziario 2011 per la compensazione del rincaro vengono ridotti dell'1,0 per cento. In tal modo a contare dal 2011 è possibile realizzare un risparmio duraturo di 45 milioni all'anno.

*Effettivo di posti:* l'effettivo di posti deve essere ridotto in tutta l'Amministrazione del 2 per cento. Nel 2011 e nel 2012 la riduzione si limita a circa l'1 per cento ed entro il 2013 deve essere ridotto del rimanente 1 per cento.

*Rimanenti spese per il personale:* per le rimanenti spese per il personale il risparmio è attuato nei crediti domandati dall'UFPER a livello centrale.

### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013      |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Riduzione compensazione del rincaro (1 %)        | 45,0        | 45,0        | 45,0         |
| Riduzione effettivo di personale (1 risp. 2 %)   | 28,1        | 27,9        | 62,6         |
| Riduzione delle rimanenti spese per il personale | 10,0        | 10,0        | 10,0         |
| <b>Totale</b>                                    | <b>83,1</b> | <b>82,9</b> | <b>117,6</b> |

### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 23 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>51</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

## Misure a livello salariale

Nell'ottica della politica del personale i miglioramenti sostanziali introdotti di recente non devono essere gradualmente vanificati. Gli aumenti di stipendio reale nel 2008 e nel 2009 erano elementi centrali della politica del personale del Consiglio federale e hanno consentito all'Amministrazione federale di rafforzare la propria posizione sul mercato nei confronti di altri datori di lavoro. Indebolire ora nuovamente questa posizione, significherebbe lanciare un falso segnale in vista della ripresa economica che si sta delineando. Di conseguenza le misure a livello salariale dovrebbero limitarsi alle risorse destinate alla compensazione del rincaro. Una riduzione della compensazione del rincaro per il 2011 è opportuna perché le previsioni attuali sono sensibilmente inferiori alle ipotesi di rincaro della pianificazione originale.

Per il calcolo del rincaro, l'Amministrazione federale si basa sul cosiddetto rincaro a *fine* anno (confronto tra l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente e quello dell'anno in corso). Sulla base delle previsioni a disposizione del Consiglio federale a *fine* 2010 è atteso un rincaro dello 0,6 per cento. Nell'anno di Piano finanziario 2011 sono state previste risorse finanziarie per la compensazione di un rincaro dell'1,5 per cento. Sulla base di queste previsioni il DFF chiede per l'anno di Piano finanziario 2011 di orientarsi a una compensazione del rincaro dello 0,5 per cento e di effettuare una corrispondente riduzione delle risorse finanziarie. Si rinuncia a ridurre le risorse destinate alla compensazione del rincaro nel 2012 e nel 2013 a causa delle grosse incertezze rispettivamente dell'attesa ripresa economica.

## Misure a livello di posti di lavoro

Dal 2007 gli effettivi di personale dell'Amministrazione federale aumentano nuovamente in seguito all'assunzione di nuovi compiti o all'intensificazione di compiti esistenti. Questa tendenza proseguirà anche nel 2010. Questa circostanza pregiudica l'obiettivo di stabilizzazione degli effettivi di personale perseguito dai Programmi di sgravio 2003 e 2004. Per questa ragione la maggior parte delle misure trasversali in ambito di personale dovrebbe essere realizzata a livello di effettivi.

Adegamenti dell'effettivo di posti dovrebbero basarsi possibilmente sulla rinuncia concreta a determinati compiti. Al contempo occorre tuttavia garantire il margine di manovra dei Dipartimenti. Pertanto i risparmi a livello di posti di lavoro sono distribuiti in modo proporzionale tra i Dipartimenti. Questi ultimi individuano i potenziali di rinuncia a determinati compiti nel loro settore e li attuano. Per consentire un'attuazione socialmente sostenibile, il risparmio dovrebbe avvenire gradualmente. Nel primo anno di piano finanziario (2011) la riduzione si limita a circa l'1 per cento mentre l'altro 1 per cento deve essere soppresso al più tardi entro il 2013. Entità e graduazione sembrano sostenibili anche alla luce della quota di fluttuazione media pluriennale di circa il 7 per cento all'anno.

I Dipartimenti attueranno il risparmio a livello di posti di lavoro con le richieste per il Preventivo 2011 nonché per il Piano finanziario 2012–2014. Sulle misure concrete

---

---

è quindi possibile essere informati solo nell'ambito del messaggio concernente il PCon 11/13.

### **Rimanenti spese per il personale**

Infine 10 milioni vengono risparmiati nelle rimanenti spese per il personale. Nel caso delle rimanenti spese per il personale il risparmio è conseguito nei crediti domandati a livello centrale dall'UFPER, ove la parte preponderante sarà costituita dall'indennizzo dei costi amministrativi a PUBBLICA, che deve essere rinegoziato.

## 2.2.24

### Spese di consulenza

#### Situazione attuale

Le spese di consulenza comprendono le prestazioni che dovrebbero sostenere la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti. Tra queste rientrano sia la consulenza tecnica nell'impostazione della politica (come pareri giuridici o perizie), sia il sostegno nei settori della conduzione e comunicazione.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| Gruppo di conti 3115: Spese di consulenza | 279     | 284     | 287     |

#### Misure

Le spese di consulenza vengono ridotte di 10 milioni ovvero del 3,9 per cento all'anno. Questa riduzione è una componente delle misure trasversali nel settore proprio dell'Amministrazione federale. Essa è stata ripartita in modo proporzionale tra i dipartimenti e la Cancelleria federale in modo commisurato alle spese di consulenza complessive. La richiesta del DFI comprende inoltre un taglio di 1 milione delle spese di consulenza ripreso dalla verifica dei compiti in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica. I Dipartimenti e la Cancelleria federale decidono nell'ambito del processo di preventivazione l'attuazione concreta delle loro riduzioni. Solo nell'ambito del messaggio concernente il PCon 11/13 sarà possibile disporre di maggiori informazioni sulle singole riduzioni e rinunce.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|               | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| CaF           | 0,06        | 0,07        | 0,07        |
| DFAE          | 0,13        | 0,13        | 0,13        |
| DFI           | 2,92        | 2,87        | 2,83        |
| DFGP          | 0,33        | 0,32        | 0,33        |
| DDPS          | 1,68        | 1,69        | 1,71        |
| DFE           | 0,58        | 0,59        | 0,54        |
| DFE           | 1,07        | 1,06        | 1,07        |
| DATEC         | 4,23        | 4,26        | 4,31        |
| <b>Totale</b> | <b>11,0</b> | <b>11,0</b> | <b>11,0</b> |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4a 1<sup>ter</sup> numero 24 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>52</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

## 2.2.25

## Informatica

### Situazione attuale

Negli ultimi anni le spese per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno segnato una forte crescita. Solo nell'esercizio 2009 le spese sono cresciute di 131 milioni, ossia quasi il 15 per cento. Il forte incremento è riconducibile al fatto che un numero sempre maggiore di processi può essere meglio supportato dalle TIC. Fra i maggiori fattori di spesa rientrano gli adeguamenti delle TIC resi necessari dalla nuove leggi e dalle modifiche di leggi destinate tra l'altro a sgravare le imprese e i cittadini, dalla sostituzione di applicazioni e infrastrutture vetuste, dai progetti strategici TIC in ambito di e-government nonché da misure di sicurezza TIC consecutive all'incremento costante dei rischi e dei loro continui cambiamenti.

### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|                           | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Uscite TIC Confederazione | 1 022   | 1 017   | 1 030   |

### Misure

Le TIC dovrebbero contribuire al PCon 11/13 con 43 milioni nel 2011 e 63 nel 2012 e altrettanti nel 2013. I tagli si verificheranno presso i fornitori di prestazioni – principalmente attraverso potenziamenti dell'efficienza nell'ambito del Programma burocratica della Confederazione o con aumenti di efficienza nella telecomunicazione - ma anche con tagli mirati presso i beneficiari di prestazioni, attraverso rinunce o rinvii di progetti informatici.

### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011     | PF 2012     | PF 2013     |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Programma burocratica della Confederazione            | –           | 12,5        | 12,5        |
| Potenziamento dell'efficienza nella telecomunicazione | 4,0         | 8,0         | 12,0        |
| Riduzione acquisti UFIT                               | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| Riduzioni presso i beneficiari di prestazioni         | 22,3        | 24,7        | 22,0        |
| Tagli alla crescita TIC e alla riserva federale       | 13,7        | 14,8        | 13,5        |
| <b>Totale</b>   | <b>43,0</b> | <b>63,0</b> | <b>63,0</b> |

### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 25 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>53</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

---

Le TIC servono all'Amministrazione per supportare i processi e contribuiscono ad aumentare l'efficienza e l'effettività del loro operato. Per tutti i progetti TIC dell'Amministrazione federale deve essere effettuata da lungo tempo un'analisi di costi, utilità ed economicità. In base a un portafoglio di gestione a livello di dipartimento e di Confederazione bisognerà maggiormente analizzare in futuro soprattutto da parte dei beneficiari di prestazioni quali progetti TIC sono procrastinabili o a quali è possibile rinunciare completamente e le modalità con cui si può aumentare la redditività globale delle infrastrutture e delle applicazioni TIC. Ciò dovrebbe consentire sgravi annui fino a 60 milioni. Da una parte gli sgravi sono effettuati aumentando l'efficienza dei fornitori di prestazioni, dall'altra sono contenuti anche nei piani di rinuncia e rinvii di progetti presso i beneficiari di prestazioni e nei tagli nelle riserve del CIC, ottenute tramite una maggiore prioritizzazione del portafoglio dei progetti. Nel dettaglio sono previste le seguenti misure:

- *Programma burotica della Confederazione (standardizzazione burotica nel posto di lavoro):* nel caso dello sgravio indicato di 12,5 milioni all'anno (dal 2012) si tratta, da una parte, di 9 milioni conseguiti dall'UFIT attraverso aumenti di efficienza nell'ambito del raggruppamento dei processi produttivi. Dall'altra è possibile risparmiare 3,5 milioni con la standardizzazione (politica della flotta, concentrazione del volume delle ordinazioni, riduzione di prodotti software e dei costi di supporto).
- *Potenziamento dell'efficienza nel settore della telecomunicazione:* uno studio di benchmark esterno dimostra l'esistenza di un potenziale di risparmio nel settore della telecomunicazione di 4 milioni (2011), 8 milioni (2012) e 12 milioni (2013) in particolare nei settori delle reti estese (WAN) e della telefonia mobile. Tale potenziale deve essere realizzato. Inoltre, nell'ambito della verifica dei compiti viene elaborata una strategia di telecomunicazione per l'Amministrazione federale. In questo contesto viene tra l'altro esaminato il ricorso ad altre prestazioni di telecomunicazione sul mercato per ridurre i costi complessivi. La strategia tratta le reti di trasmissione, le reti locali e le reti per lo sfruttamento degli edifici nonché le reti mobili e quelle all'estero dell'Amministrazione federale compresa la rete civile del DDPS. Conformemente alle esigenze aziendali, essa tiene conto anche dell'integrazione della telefonia e di altri sviluppi futuri (al riguardo vedi anche: Verifica dei compiti della Confederazione, rapporto sul piano di attuazione, parte II, n. 1.2.2, pag. 10).
- *Riduzione degli acquisti da parte dell'UFIT:* attualmente l'UFIT sostituisce di regola i server per l'esercizio delle applicazioni dopo la scadenza del periodo di ammortamento di 3 rispettivamente 5 anni. Tramite l'estensione del ciclo di vita (lifecycle) delle infrastrutture del server nel settore dell'esercizio delle applicazioni che vada oltre l'attuale periodo d'impiego, si dovrebbero conseguire risparmi annui di 3 milioni.

- 
- *Riduzioni presso i beneficiari di prestazioni:* i beneficiari di prestazioni dovrebbero conseguire riduzioni di 22–25 milioni annui tramite un’accentuata prioritizzazione del loro portafoglio di progetti. Queste riduzioni devono essere accompagnate nel processo di preventivazione con misure concrete. Solo nel messaggio definitivo concernente il PCon 11/13 sarà pertanto possibile descrivere le misure e i progetti.
  - *Tagli nella crescita delle TIC e nella riserva federale:* per la crescita delle TIC, il Consiglio informatico della Confederazione (CIC) dispone di un fondo per la gestione interdipartimentale di progetti strategici TIC. Questo credito dovrebbe contribuire con circa 11 milioni all’anno allo sgravio delle finanze federali. Nel credito «riserva informatica della Confederazione» 5 milioni annui sono a disposizione del CIC per progetti informatici imprevisti. La riserva dovrebbe essere ridotta della metà e dovrebbe essere impiegata in modo più restrittivo di quanto avvenuto finora. Per raggiungere questi obiettivi di risparmio è necessaria una maggiore prioritizzazione del portafoglio dei progetti.

Il Consiglio federale ha lasciato aperta la possibilità che, in casi motivati, i risparmi possano essere conseguiti in altri settori delle spese funzionali esterni al settore delle TIC. Di conseguenza l’importo definitivo del mandato di risparmio potrà essere stabilito solo nell’ambito del messaggio.

**2.2.26****Rimanente settore proprio dell'Amministrazione federale****Situazione attuale**

Nel quadro del PCon 11/13, anche il settore proprio della Confederazione deve contribuire in maniera adeguata al consolidamento dei conti pubblici. Il Consiglio federale ha pertanto prescritto di ridurre le spese per il personale, l'informatica e di consulenza di circa 140 milioni (2011), 160 milioni (2012) e 200 milioni (2013) complessivi. Approssimativamente, le riduzioni riguardano per metà i crediti per il personale e per l'informatica preventivati a livello centrale e per metà le singole Unità amministrative (cfr. n. 1.2.3.3). I dipartimenti sono liberi di operare una parte delle riduzioni prescritte per il personale, l'informatica e la consulenza nelle rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio o negli investimenti nel settore proprio.

**Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| Spese per beni e servizi e spese d'esercizio, investimenti materiali e immateriali, scorte (senza uscite per la consulenza e l'informatica) | 5 754   | 5 944   | 6 010   |

**Misure**

I dipartimenti decideranno come ripartire esattamente le riduzioni fra spese del personale, spese di consulenza nonché rimanenti spese per beni e servizi e spese d'esercizio nel quadro dell'allestimento del Preventivo 2011 e del Piano finanziario 2012–2014. Indicazioni più dettagliate potranno dunque essere fornite soltanto dopo la consultazione, in sede di elaborazione del messaggio concernente il PCon 11/13. È ipotizzabile che diversi dipartimenti faranno uso della possibilità di iscrivere una parte delle riduzioni nelle altre spese d'esercizio. L'elenco di misure più sotto potrebbe pertanto essere ampliato significativamente:

**Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | PF 2011    | PF 2012     | PF 2013     |
|--|------------|-------------|-------------|
| CaF Scioglimento parziale del contratto con l'Associated Press |            | 0,2         | 0,2         |
| DDPS Diverse riduzioni nelle spese per beni e servizi          | 7,9        | 8,1         | 9,4         |
| DATEC Rinuncia all'acquisto di attrezzature per il volo        | –          | 2,0         | 2,0         |
| <b>Totale</b>  | <b>7,9</b> | <b>10,3</b> | <b>11,6</b> |

---

### **Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 1: inserimento di un mandato di risparmio al Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 1 numero 26 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>54</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

### **Scioglimento parziale del contratto con l'Associated Press (AP)**

Nel quadro della verifica dei compiti, la Cancelleria federale rinuncia alle prestazioni dell'AP nella Svizzera tedesca e alle comunicazioni internazionali. Il contratto con l'AP verrà adeguato alle nuove necessità e realtà.

### **Diverse riduzioni nelle spese per beni e servizi e spese d'esercizio del DDPS**

I risparmi nel settore proprio del DDPS consisteranno soprattutto nella riduzione degli investimenti in immobili. Inoltre, si conseguiranno minori uscite operando, fra l'altro, tagli su trasporti e carburanti, sulla manutenzione di macchinari, sui viaggi di servizio e sui seminari nonché rinunciando a una pubblicazione e a licenze informatiche. Nato nel 2010 dal raggruppamento del Servizio di analisi e prevenzione e del Servizio informazioni strategico, il Servizio delle attività informative della Confederazione attua infine risparmi nelle spese per beni e servizi mediante un piano di rinuncia a determinati compiti e una severa definizione delle priorità.

### **Rinuncia all'acquisto di attrezzature per il volo**

In virtù di disposizioni internazionali, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha il dovere di provvedere alla formazione e al perfezionamento dei propri ispettori, nel senso soprattutto che questi ultimi continuino a praticare il volo. Gli ispettori che sorvegliano le imprese aeree commerciali munite di aeromobili di grandi dimensioni (Turbo-Prop/Jet) prestano il servizio di volo presso compagnie aeree. L'allenamento su aeromobili di piccole dimensioni è invece effettuato presso il BAZL (6 aeromobili con motore a pistoncini, 3 elicotteri e 1 motoveleggiatore). Inoltre gli elicotteri sono in particolare necessari come mezzo di trasporto per adempiere il mandato di sorveglianza. Si esamina attualmente quale sia la forma più redditizia di attuazione delle direttive di risparmio, segnatamente in che modo i costi degli aeromobili di piccole dimensioni utilizzati per la formazione e il perfezionamento degli ispettori dell'UFAC possano essere diminuiti per il tramite di misure come una riduzione della flotta (rinuncia agli acquisti sostitutivi) oppure il noleggio o l'utilizzazione di apparecchiature di simulazione.

---

## 2.2.27

### **Corrispondenza postale e traffico delle telecomunicazioni: indennità versate ai provider nella sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni**

#### **Situazione attuale**

Sulla base della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), il servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del Centro servizi informatici CSI-DFGP indennizza gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione per i provvedimenti di sorveglianza adottati e fornisce informazioni. Inoltre, il servizio riscuote le tasse dalle autorità di perseguimento penale.

#### **Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|                                 | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 485/A6100.0001 Spese funzionali | 80      | 87      | 89      |

#### **Misure**

Si rinuncia a indennizzare gli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione per le spese di sorveglianza. Essi devono pertanto assumersi le spese complessive sostenute per ogni provvedimento di sorveglianza.

#### **Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|                                 | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 485/A6100.0001 Spese funzionali | 8,9     | 8,9     | 8,9     |

#### **Premesse normative**

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 3: modifica dell'articolo 16 capoversi 1 e 2 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>55</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Il legislatore ha disciplinato i principi in materia di indennità nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1). Per legge gli offerenti sono tenuti a eseguire le sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ordinate dalle autorità competenti. A questi ultimi l'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un'indennità appropriata per le spese.

Per quanto riguarda i dati che devono essere forniti in ambito di sorveglianza dalle persone sottoposte alla LSCPT esiste, come nel caso dei dati che devono essere forniti dalle banche, un obbligo di edizione che non comporta alcuna indennità. In

---

diritto penale l'indennità è contraria al sistema. Non sembra altresì opportuno versare in ambito di sorveglianza un'indennità alle persone sottoposte alla LSCPT perché esse hanno interesse che non vengano commessi reati per il loro tramite.

Questa indennità sarà pertanto soppressa. Se si considerano gli utili conseguiti dagli offerenti di prestazioni di telecomunicazione, la soppressione dell'indennità non dovrebbe avere ripercussioni su questi ultimi ed è pertanto sostenibile.

In occasione della fissazione dei prezzi, gli offerenti dovrebbero tenere conto dei costi supplementari per eventuali provvedimenti di sorveglianza. Tuttavia, l'abolizione dell'indennità non avrà alcuna ripercussione sulla concorrenza, poiché questi provvedimenti riguardano tutti gli offerenti.

Questa misura non implica nessuna modifica per le autorità di perseguimento penale e le autorità inquirenti, in quanto non si prevede di ridurre le tasse che il servizio riscuote per le prestazioni di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Ciò si giustifica per il fatto che la Confederazione offre soprattutto ai Cantoni un servizio centralizzato nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, sgravandoli così da elevati costi d'investimento. Per garantire il servizio di sorveglianza a livello nazionale ordinato dall'autorità di perseguimento penale, la Confederazione realizza cospicui investimenti. Le spese sostenute dal servizio per la sorveglianza del traffico postale e delle telecomunicazioni non sono coperte dalle tasse versate dalle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Pertanto la soppressione delle indennità diminuirà il deficit del servizio nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Come finora spetta al Consiglio federale fissare l'ammontare delle tasse. Queste sono stabilite nell'ordinanza del 7 aprile 2004 sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.115.1). Se nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni dovesse verificarsi una sovracopertura dei costi, il Consiglio federale esaminerà quindi la possibilità di ridurre le tasse.

Poiché la soppressione dell'indennità potrebbe ridurre la disponibilità degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione a collaborare con il servizio in modo non burocratico, non si esclude che, in vista dell'attuazione dei provvedimenti di sorveglianza, debbano essere emanate più decisioni.

## 2.2.28

### Indennità per il trasporto di giornali

#### Situazione attuale

Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni per il trasporto di quotidiani e settimanali in abbonamento nonché di giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro. Complessivamente la Confederazione indennizza queste prestazioni della Posta con 30 milioni di franchi all'anno (20 mio. per la stampa regionale e locale, 10 mio. per la stampa associativa). Il DATEC approva i prezzi per i prodotti per i quali sussiste il diritto ai contributi. Nella legge sulle poste i 10 milioni destinati alla stampa associativa sono accordati fino al 31 dicembre 2011. Nel messaggio concernente la nuova legge sulle poste il Consiglio federale prevede una limitazione nel tempo anche per il contributo alla stampa regionale e locale (fino al 31 dicembre 2014).

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 801/A2310.0336 PEG, indennità per il trasporto di giornali | 30      | 20      | 20      |

#### Misure

Entro la fine del 2011 l'indennità concessa dalla Posta per ridurre il prezzo del trasporto dei giornali sarà soppressa anche per la stampa regionale e locale. Di conseguenza viene a cadere anche l'approvazione dei prezzi da parte del DATEC.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 801/A2310.0336 PEG, indennità per il trasporto di giornali | –       | 20,0    | 20,0    |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 4: abrogazione al 31 dicembre 2011 dell'articolo 15 capoversi 2–6 della legge del 30 aprile 1997<sup>56</sup> sulle poste (LPO).

Nel messaggio del 20 maggio 2009<sup>57</sup> concernente la legge sulle poste il Consiglio federale ha chiesto che la promozione indiretta della stampa fosse interamente soppressa entro la fine del 2014<sup>58</sup>. Questo provvedimento deve essere anticipato di tre anni, nel quadro del PCon 11/13. Il Consiglio federale ribadisce che i contributi alla stampa associativa rimangono soppressi.

---

L'efficacia della promozione indiretta della stampa è piuttosto debole e la sua utilità è da tempo controversa. La promozione indiretta ha effetti di distorsione della concorrenza perché si sostengono soltanto la Posta e il recapito regolare, mentre è esclusa la sempre più diffusa distribuzione mattutina.<sup>59</sup> È quindi tuttora difficile stabilire quali testate siano importanti sotto il profilo democratico e, di conseguenza, meritino di essere promosse. Immancabilmente, a questo proposito si pongono notevoli problemi di delimitazione. Il modello vigente è stato oggetto di controversie sia durante la consultazione sia durante i dibattiti parlamentari.

La soppressione della promozione indiretta della stampa implica che, in futuro, la Posta dovrà concordare i prezzi per l'intero trasporto di giornali con i clienti o con gli editori. In tal modo si passerebbe a un modello di mercato con prezzi corrispondenti. Attualmente le ripercussioni di questa transizione sulle singole imprese non possono essere espresse nel dettaglio, ma in generale non dovrebbero minacciarne l'esistenza. In virtù del potere di mercato della Posta Svizzera, il Sorvegliante dei prezzi può inoltre impedire che si verifichino aumenti discriminatori dei prezzi. Si tratta di un meccanismo sperimentato che permette di evitare adeguamenti tariffari ingiustificati. Il Consiglio federale ritiene pertanto sostenibile sopprimere anticipatamente la promozione indiretta dalla stampa. Questa misura permetterà di conseguire uno sgravio delle finanze federali pari a 20 milioni all'anno.

## 2.2.29

### Radiotelevisione: contributi federali per il finanziamento di Swissinfo

#### Situazione attuale

Su mandato della Confederazione la SSR gestisce un'offerta editoriale destinata all'estero, che comprende il servizio Internet di Swissinfo (in 9 lingue) e le cooperazioni con le emittenti televisive TV5 e 3sat. L'offerta è volta a promuovere il legame degli Svizzeri all'estero con il proprio Paese d'origine, la presenza della Svizzera e le sue esigenze all'estero. L'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero è definita periodicamente in un accordo sulle prestazioni fra la SSR e la Confederazione.

Conformemente all'articolo 28 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>60</sup> sulla radiotelevisione (LRTV), la Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per la suddetta offerta. Del contributo federale previsto pari a 20,8 milioni, 13 milioni sono destinati a Swissinfo. L'indennità è gestita attraverso un credito d'impegno.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| 808/A6210.0111                                    |         |         |         |
| Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero | 21      | 21      | 21      |

#### Misure

A partire dal 2012 la Confederazione rinuncerà a cofinanziare l'offerta Internet di Swissinfo. I contributi federali destinati alla SSR per il finanziamento di almeno il 50 per cento dei costi per Swissinfo, che attualmente ammontano a 13 milioni, possono dunque essere soppressi dal 2012. In futuro, il mandato estero della SSR sarà svolto in via prioritaria attraverso le cooperazioni televisive in corso.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|   | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|---|---------|---------|---------|
| 808/A6210.0111                                    |         |         |         |
| Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero | –       | 13,2    | 13,4    |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 5: modifica dell'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV).

---

Conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c LRTV, la SSR «promuove il mantenimento di strette relazioni fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni». L'estensione dell'offerta per l'estero e i relativi costi a carico della Confederazione sono definiti nella convenzione di prestazioni del 4 luglio 2007 con la SSR. Nella convenzione si stabilisce che la SSR offra in Internet informazioni specifiche, adatte alle esigenze del pubblico, plurilingui e multimediali, rivolgendo una particolare attenzione alla comunità di Svizzeri all'estero. Nell'ambito di questo mandato la SSR coopera inoltre con l'emittente francofona internazionale TV5 e l'emittente germanofona internazionale 3sat.

La Confederazione adempierà i suoi obblighi fino alla scadenza del vigente accordo sulle prestazioni, ossia fino al 31 dicembre 2011. A partire dal 2012 essa rinuncerà al cofinanziamento dell'offerta di Swissinfo e sopprimerà i relativi contributi alla SSR. Di conseguenza, questo servizio dovrà essere ridotto se non addirittura accantonato. A causa dei problemi finanziari, i mezzi propri della SSR permetteranno di supplire solo in parte ai contributi della Confederazione. Il futuro accordo sulle prestazioni fra Confederazione e SSR si concentrerà dunque sulla cooperazione fra quest'ultima e le emittenti internazionali 3sat e TV5. Questi rapporti di cooperazione non sono toccati dalle misure di risparmio e continueranno a essere finanziati dalla Confederazione almeno nella misura del 50 per cento. Per sostituire parzialmente l'offerta di Swissinfo, il Consiglio federale intende inoltre incaricare la SSR di fornire, nell'ambito delle sue concessioni (art. 14), un'offerta di base online in lingua inglese per l'estero.

Il Consiglio federale ritiene che il ridimensionamento dell'offerta online per l'estero della SSR sia sostenibile, considerato il grande numero di siti Internet che offrono informazioni importanti sulla Svizzera (ossia i siti Internet dei media elettronici e stampati).

Lo stralcio dei contributi federali destinati a Swissinfo si tradurrà in uno sgravio duraturo delle finanze federali di 13 milioni di franchi all'anno. Il bilancio della Confederazione sarà comunque sgravato di almeno 3,5 milioni di franchi, poiché la SSR prevede di conseguire una riduzione delle uscite di Swissinfo di almeno 7 milioni di franchi nel quadro di un progetto interno di ottimizzazione. Tuttavia, la SSR ha sospeso questo progetto in attesa della decisione del Parlamento in merito al PCon 11/13.

## 2.2.30

### Consulenza in materia di emigrazione

#### Situazione attuale

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un servizio di consulenza gratuito che si procura informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e le trasmette a persone che intendono esercitare all'estero un'attività lucrativa. L'UFM sostiene la ricerca di posti all'estero con provvedimenti concreti.

Nel suo settore di compiti rientrano anche il coordinamento e il sostegno degli sforzi degli Uffici cantonali del lavoro per il collocamento degli Svizzeri rimpatriati. Attualmente lo svolgimento di questa attività richiede un tasso di occupazione del 210 per cento.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 420/A2100.001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | 115     | 101     | 101     |

#### Misure

Si rinuncia alla consulenza per le persone che desiderano emigrare e al sostegno per gli Svizzeri rimpatriati che vogliono accedere al mercato del lavoro. La misura di sgravio provoca la soppressione di 2,1 posti.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 420/A2100.001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro | –       | 0,3     | 0,3     |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 7: abrogazione dell'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989<sup>61</sup> sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC).

Con l'attuazione di questa misura si elimina la consulenza gratuita a persone che desiderano emigrare (il 90 % dei quali era costituito, negli anni scorsi, da Svizzeri). Dato che questo servizio non è un compito centrale dello Stato, all'UFM succederanno offerenti privati. Sul mercato sono già presenti alcuni attori che, tuttavia, si concentrano perlopiù in alcuni Paesi (ad es. USA) o su alcune categorie di persone (ad es. pensionati facoltosi).

La maggior parte delle persone che fanno capo alla consulenza dell'UFM in materia di emigrazione sono in età lavorativa. Negli ultimi anni l'emigrazione è nuovamente

---

aumentata e si aggira sulle 30 000 persone all'anno. All'incirca mezzo milione di Svizzeri vivono attualmente all'estero. I rimpatriati sono circa 23 000 ogni anno.

Le attività di coordinamento e sostegno degli sforzi degli Uffici cantonali del lavoro per il collocamento degli Svizzeri rimpatriati (art. 25 cpv. 2 LC), oggi integrate nel servizio di consulenza in materia di emigrazione, saranno mantenute ma dovranno essere ridefinite.

## 2.2.31

### Concessione di fideiussioni nelle regioni montane

#### Situazione attuale

La legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2) agevola, mediante la concessione di fideiussioni, l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. Fondandosi su tale legge, la Confederazione può inoltre assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.

#### Mezzi iscritti nel Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | PF 2011 | PF 2012 | PF 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 704/A2310.0360 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane | 2,8     | 2,8     | 2,9     |

#### Misure

Si prevede di sopprimere la concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali e di rivedere dunque la relativa legge federale. È inoltre istituita una base legale che permetta il finanziamento degli impegni derivanti dal diritto anteriore.

#### Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)

|  | FP 2011 | FP 2012 | FP 2013 |
|--|---------|---------|---------|
| 704/A2310.0360 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane | 1,8     | 1,9     | 2,0     |

#### Premesse normative

Legge federale sul programma di consolidamento 2011–2013, numero 8: revisione della legge federale del 25 giugno 1976<sup>62</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

Fondandosi sulla legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali (RS 901.2) nonché sull'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021), la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato ed assegna contributi sui costi di interesse. La legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è

---

intesa ad agevolare l'ottenimento di mutui a lunga e media scadenza in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane e nelle altre aree rurali. A tale scopo possono essere garantiti mutui e crediti (non superiori a 500 000 franchi) in favore delle piccole e medie aziende nelle regioni montane; le perdite che ne derivano sono a carico della Confederazione in ragione del 90 per cento. La Confederazione può inoltre assegnare, per progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro, contributi sui costi di interesse pari al massimo ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni. La Confederazione assume infine le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione per l'artigianato, in quanto derivino da attività svolte in virtù della legge sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

Nel 2008, con l'entrata in vigore della Nuova politica regionale (NPR), il campo d'applicazione territoriale della legge è stato esteso alla Svizzera intera, con l'eccezione degli agglomerati di Zurigo, Basilea, Berna, Losanna e Ginevra e dei Cantoni di ZH, ZG, SO, BS, BL, AG e GE. Nonostante tale ampliamento, negli ultimi anni il numero delle fideiussioni concesse è costantemente regredito, passando dalle 50–60 annuali degli anni Ottanta e Novanta alle attuali sei all'anno.

Il Consiglio federale propone di sopprimere lo strumento di politica regionale della concessione di fideiussioni nelle regioni montane. Dal 2011 non si concederanno più fideiussioni né contributi ai costi di interesse. La relativa legge deve pertanto essere rivista, facendo tuttavia in modo che anche negli anni successivi la Confederazione possa garantire la copertura delle perdite e versare i contributi ai costi di interesse, in quanto siano stati assicurati prima della fine del 2010.

Alla fine del 2009 erano state concesse, soprattutto ai Cantoni di JU, BE e VD, 106 fideiussioni per un ammontare complessivo di oltre 19 milioni. Negli ultimi anni la domanda di fideiussioni nelle regioni montane ha fatto segnare un calo costante. Anche per quanto riguarda i contributi sui costi di interesse si riscontra un'evoluzione analoga. Negli ultimi due anni sono stati concessi contributi per un ammontare di 200 000 (2008) e 300 000 franchi (2009). Tali importi sono stati assegnati prevalentemente ai Cantoni di JU e BE, con una sproporzione ancora maggiore rispetto a quanto riscontrato per le fideiussioni. Alla luce di questi due fatti (calo della domanda e destinazione dei fondi ristretta prevalentemente a due o tre Cantoni), la soppressione di questi due strumenti avrà un impatto assai limitato sul piano locale.

Anche le fideiussioni per le piccole e medie imprese, fondate sulla legge federale del 6 ottobre 2006 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25), possono agevolare l'ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Il settore delle fideiussioni per le piccole e medie imprese opera in tutta la Svizzera e può quindi concedere fideiussioni anche nelle regioni montane. In quest'ambito possono essere coperte perdite da fideiussioni fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita. Nel 2007, nell'ambito della

---

---

riforma del settore delle fideiussioni per le piccole e medie imprese, oltre a portare l'importo massimo della fideiussione da 150 000 a 500 000 franchi, è anche stata estesa dal 50 al 65 per cento l'entità per l'assunzione delle perdite ed è stato innalzato il contributo ai costi amministrativi, riducendo in tal modo il divario esistente rispetto alle condizioni previste per le fideiussioni nelle regioni montane. Le nuove norme sulle fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese permetteranno dunque di controbilanciare in ampia misura la preventivata soppressione delle fideiussioni nelle regioni montane.

Le fideiussioni nelle regioni montane sono ammortizzate sull'arco di 10–20 anni. Dalle fideiussioni concesse prima della fine del 2010 anche negli anni successivi possono pertanto derivare perdite di cui la Confederazione è tenuta a farsi carico. I contributi ai costi di interesse possono essere concessi a un tasso pari al massimo ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni. Anche in questo caso la Confederazione è tenuta a garantire il finanziamento di tali impegni sino alla loro scadenza. Entrambi questi fattori fanno in modo che questa misura non consenta di ridurre l'integralità dei mezzi iscritti nell'attuale piano finanziario. Negli anni 2011-2013 si prevedono spese conseguenti dell'ordine di quasi 1 milione all'anno. Tra il 2014 e il 2024 bisogna poi da attendersi, a seguito della diminuzione del numero delle fideiussioni, un calo progressivo delle spese della Confederazione in questo ambito.

Poiché i Cantoni non partecipano al finanziamento delle fideiussioni nelle regioni montane, la soppressione di questo strumento di politica regionale non avrà incidenza alcuna sulle finanze cantonali. Va inoltre considerato che, nell'ambito delle fideiussioni a favore delle piccole e medie imprese, anche in futuro sarà possibile concedere fideiussioni a favore delle regioni montane.

## **2.3 Altre misure volte a ridurre le uscite**

### **2.3.1 Revisione totale della legge sull'alcool**

La Regia federale degli alcool (RFA) è un istituto della Confederazione. L'utile netto derivante dagli introiti fiscali della RFA, al netto delle spese di quest'ultima, è destinato in ragione del 10 per cento ai Cantoni e in ragione del 90 per cento alla Confederazione, che è tenuta a devolverli all'AVS/AI. I compiti della RFA sono definiti nella legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680), la quale prevede un oneroso sistema di imposizione e di controllo, basato tra l'altro su tre monopoli federali e 43 diverse autorizzazioni.

La RFA e i suoi compiti saranno riordinati nell'ambito della revisione totale della legge sull'alcool. Ai fini del Programma di consolidamento 2011–2013, quattro sono gli aspetti che rivestono importanza:

- *la privatizzazione di Alcosuisse*: è prevista la soppressione del monopolio sull'importazione di etanolo con un tenore alcolico di almeno l'80 per cento

---

del volume. La Confederazione si ritirerà presto dal mercato dell'etanolo, limitandosi a svolgere talune attività di vigilanza inerenti agli aspetti fiscali. Alcosuisse, il centro di profitto della RFA incaricato dell'importazione dell'etanolo, dovrebbe pertanto essere privatizzata;

- *la razionalizzazione del sistema di imposizione*: ottimizzando il sistema di imposizione ci si propone tra l'altro di ridurre di 45 000 unità il numero dei contribuenti, senza tuttavia intaccare il gettito fiscale attuale. Ciò permetterà di ridimensionare le spese amministrative derivanti dalla riscossione dell'imposta sull'alcool;
- *la razionalizzazione del sistema di controllo*: l'abbandono dell'attuale sistema di controllo a tappeto, la rinuncia a 41 delle 43 autorizzazioni attuali e altre semplificazioni, segnatamente quella del sistema di imposizione, permetteranno di esercitare in modo più efficiente ed economico l'attività di controllo;
- *il reinserimento della RFA nell'Amministrazione federale centrale*: a seguito della revisione totale e della privatizzazione di Alcosuisse, la RFA perderà lo statuto di ente autonomo e sarà trasferita nell'Amministrazione federale centrale. In vari settori (informatica, corporate design della Confederazione, appalti pubblici, gestione degli immobili) sarà così possibile adottare standard federali.

La procedura di consultazione relativa alla revisione totale della legge sull'alcool si terrà nel 2010. Dall'esito della consultazione sarà possibile trarre conclusioni sulle possibilità di successo delle proposte di liberalizzazione e di razionalizzazione. Secondo lo scadenziario previsto, le nuove norme dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2013. A partire da tale data, l'attuazione delle misure proposte dovrebbe garantire una riduzione delle spese della RFA pari a circa 6 milioni all'anno.

### **2.3.2 Revisione parziale della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri**

Il Programma di consolidamento 2011–2013 prevede tre misure riguardanti il settore dell'asilo e degli stranieri, presentate in un progetto a sé stante<sup>63</sup>, grazie alle quali si realizzeranno economie, negli anni 2012 e 2013, pari rispettivamente a 9,5 e 12,0 milioni.

---

**Sgravio rispetto al Piano finanziario del 19 agosto 2009 (in mio.)**

|  | PF 2011  | PF 2012    | PF 2013     |
|--|----------|------------|-------------|
| Designazione degli Stati di provenienza sicuri   | –        | 2,5        | 5,0         |
| Semplificazione della procedura d’asilo in caso di domande di riesame e domande multiple | –        | 4,5        | 4,5         |
| Procedura materiale accelerata, abbreviazione del termine di ricorso                     | –        | 2,5        | 2,5         |
| <b>Totale</b>  | <b>-</b> | <b>9,5</b> | <b>12,0</b> |

**Designazione degli Stati di provenienza sicuri**

L’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso determinati Stati di provenienza sarà in genere ritenuta ragionevolmente esigibile.

Secondo il diritto vigente, se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, viene disposta l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStr). Il diritto vigente non contempla alcuna disposizione che preveda una presunzione a favore dell’esecuzione dell’allontanamento.

La questione della ragionevolezza va esaminata nel caso concreto. Per l’Ufficio federale della migrazione condurre accertamenti all’estero (ad es. sulla presenza di congiunti o sulle possibilità di cura) è spesso arduo e comporta un notevole dispendio di tempo. Tale compito risulta inoltre oltremodo problematico quando il richiedente l’asilo o lo straniero in questione non coopera a dovere o tace fatti essenziali.

Al fine di rendere meno onerosi gli accertamenti, si intende quindi inserire nella legge una disposizione in virtù della quale si presume che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione di stranieri verso gli Stati designati dal Consiglio federale sia sempre possibile. La presunzione proposta può essere confutata dall’interessato, se rende verosimile che nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è ragionevolmente esigibile. Se non riesce nell’intento, questi è allontanato o espulso, sempre che ciò sia conforme al diritto internazionale e tecnicamente possibile. In caso contrario lo straniero è ammesso provvisoriamente in virtù dell’articolo 83 LStr.

La nuova disposizione non pregiudica la questione dell’ammissibilità dell’allontanamento o dell’espulsione secondo il diritto internazionale (ad es. nel caso in cui lo straniero rischi di subire torture nel Paese di provenienza). Ciò vale in particolare per gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nell’ambito della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e della CEDU (RS 0.101).

---

Partendo dal presupposto che grazie a questa misura il numero delle persone dipendenti dall'aiuto sociale ammesse provvisoriamente diminuirà di 100–150 unità, nel 2012 e nel 2013 sarà possibile realizzare economie pari rispettivamente a 2,5 e 5,0 milioni di franchi (fr. 20 000.- per persona). Tale effetto si produrrà a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge (prevista per il 2012).

### **Semplificazione della procedura d'asilo in caso di domande di riesame e domande multiple**

In futuro le domande di riesame e le domande multiple potranno essere presentate soltanto per scritto, riducendo in tal modo il numero delle domande infondate o abusive e garantendo così che le domande siano trattate in modo celere ed efficiente. Lo sgravio e l'accelerazione della procedura d'asilo che ne derivano, nonché la concomitante modifica inerente alla concessione del soccorso d'emergenza, permetteranno di ridurre le spese.

Secondo il diritto vigente, il richiedente l'asilo la cui procedura d'asilo si è conclusa con decisione passata in giudicato può prolungare la propria permanenza in Svizzera presentando una domanda di riesame o una nuova domanda infondata. Presentando una nuova domanda d'asilo dopo che la prima è stata respinta con decisione passata in giudicato (domanda multipla), l'interessato ottiene inoltre nuovamente lo statuto di richiedente l'asilo, con ciò che ne deriva in particolare per quanto riguarda l'aiuto sociale e l'esercizio di un'attività lucrativa. Ne consegue che tali domande vengono presentate anche quando non hanno alcuna possibilità di successo. Il diritto vigente non subordina inoltre a condizioni di forma particolari le domande di riesame e le domande multiple.

Per impedire che la procedura venga ritardata abusivamente e consentire che tali domande siano trattate in modo celere ed efficiente, si prevede di introdurre nella LAsi una procedura uniforme e rapida applicabile alle domande di riesame e alle domande multiple. Grazie a tale procedura, che si svolgerà unicamente per scritto, la procedura d'asilo beneficerà di uno sgravio significativo per quanto concerne le domande infondate, il che consentirà di concentrarsi sulle domande fondate. Le persone che hanno depositato domande multiple avranno inoltre diritto unicamente al soccorso d'emergenza, come anche le persone che attualmente depositano una domanda di riesame.

Come nel diritto vigente, l'UFM dovrà esaminare accuratamente, nel caso concreto, i motivi allegati nel quadro di una domanda di riesame o di una domanda multipla.

Ammettendo che grazie alla misura proposta diminuiranno di 220–250 unità le persone dipendenti dall'aiuto sociale che presentano domande multiple, il potenziale di risparmio annuo si aggira attorno ai 4,5 milioni di franchi.

#### **Procedura materiale accelerata e abbreviazione del termine di ricorso**

Spesso per le autorità preposte all'asilo sarebbe più semplice svolgere una procedura materiale che non una procedura di non entrata nel merito. Capita inoltre che i

---

ricorsi contro una decisione di non entrata nel merito deferiti all'UFM per nuovo giudizio debbano essere sottoposti a un nuovo esame materiale (la domanda d'asilo viene quindi esaminata due volte). Occorre pertanto semplificare la procedura di non entrata nel merito. Una parte delle domande d'asilo non sarà più esaminata nell'ambito di una procedura di non entrata nel merito, bensì nell'ambito di una procedura materiale accelerata. Le procedure di non entrata nel merito saranno applicabili solo ai casi Dublino e ai casi in cui l'interessato è allontanato verso uno Stato terzo sicuro.

Il termine di ricorso previsto per la procedura materiale è ridotto da 30 a 15 giorni. Concorrerà ad accelerare la procedura d'asilo anche l'abbreviazione dei termini di trattazione applicabili alle decisioni di non entrata nel merito. L'accelerazione della procedura d'asilo dovrebbe permettere di conseguire, nel settore dell'aiuto sociale, economie pari a circa 2,5 milioni di franchi.

Quale misura accompagnatoria alla riduzione del termine di ricorso è prevista in particolare – oltre al prolungamento del termine supplementare per regolarizzare un ricorso al TFA – l'introduzione di una consulenza generale in materia di procedura e di valutazione delle opportunità. Tale strumento permette di migliorare la tutela giurisdizionale dei richiedenti l'asilo e, nel contempo, impedisce che vengano presentati ricorsi votati all'insuccesso, in quanto i richiedenti l'asilo possono beneficiare in anticipo di una consulenza sulle loro prospettive di successo e sulle possibilità giuridiche nell'ambito della procedura d'asilo. L'introduzione di un contributo a terzi per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità non inciderà sulle finanze, poiché la consulenza si sostituisce alla presenza alle audizioni di un rappresentante delle istituzioni di soccorso e permette quindi di rinunciare al versamento delle relative indennità.

---

## **2.4 Misure volte ad accrescere le entrate**

### **2.4.1 Aumento dell'imposta sul tabacco**

#### **Situazione iniziale**

Attualmente l'imposta sulle sigarette ammonta a 10,942 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 19,067 centesimi il pezzo. L'ultimo aumento dell'aliquota è stato deciso al 31 dicembre 2008 ed è divenuto effettivo il 1° marzo 2009. L'articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge federale del 21 marzo 1969<sup>64</sup> sull'imposizione del tabacco riconosce al Consiglio federale la competenza di aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta per finanziare i contributi all'AVS, all'AI e alle PC e per adeguarle alle aliquote d'imposta in vigore nella Comunità europea. Sinora ha sfruttato tale facoltà in ragione di oltre il 64 per cento. Il margine di manovra residuo equivale a un aumento di 30 centesimi al pacchetto.

Le entrate preventivate nel Piano finanziario 2011–2013 si basano su un calo delle vendite di sigarette pari al 2,5 per cento annuo (da 2173 mio. nel 2011 a 2061 mio. nel 2013).

#### **Aumento di 20 centesimi al pacchetto dell'imposta sul tabacco**

In materia di imposta sul tabacco, il Consiglio federale conduce da anni una politica «dei piccoli passi». Nel rapporto sull'efficacia dell'aumento dell'imposta sulle sigarette del 2006, ha riaffermato tale strategia. Quando si tratta di decidere un aumento delle imposte, tiene conto delle entrate dell'imposta sul tabacco, dell'evoluzione del prezzo delle sigarette nei Paesi vicini e del livello d'imposizione nell'UE, dell'evoluzione del consumo di sigarette e della percentuale di fumatori, dell'evoluzione del contrabbando e del mercato nero, nonché delle vendite nel traffico frontaliero e nel traffico viaggiatori.

Il Consiglio federale prevede di adeguare l'imposta sul tabacco a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tale adeguamento, sommato al contemporaneo aumento dell'IVA, farà in modo che un pacchetto di sigarette costerà 20 centesimi in più. Da un raffronto con gli attuali prezzi delle sigarette all'estero emerge che il nuovo prezzo al dettaglio della marca più venduta in Svizzera (7 franchi e 20) sarà di 60 centesimi superiore a quello praticato in Italia e di oltre 1.30 a quello praticato in Austria. Sarà praticamente azzerato il divario che ci separa dalla Germania e sarà ridotto a meno di un franco il divario con la Francia. Oltre a un calo generale delle vendite e a un aumento del rischio di contrabbando, tale misura produrrà una diminuzione delle vendite nel traffico frontaliero e viaggiatori. Aumenteranno invece i fumatori residenti in Svizzera che si riforniscono di sigarette nei Paesi limitrofi.

Alla luce di questi effetti, è lecito presumere che all'aumento del 3 per cento del prezzo delle sigarette farà da contraltare una diminuzione del numero delle sigarette

---

---

vendute nel nostro Paese pari a circa il 2,5 per cento (rispetto a quanto previsto nel Piano finanziario 2011–2013). Il calo delle vendite non è dunque in grado di neutralizzare l'aumento del prezzo: si prevede pertanto che la misura garantirà un aumento delle entrate di circa 50 milioni all'anno.

Va inoltre rilevato che la nuova legge sull'imposizione del tabacco (in vigore dall'1.1.2010) comporta entrate supplementari di circa 10 milioni di cui non si è tenuto conto nel Piano finanziario 2011–2013, ma che verranno computate in relazione con la misura di sgravio. Quest'ultima produrrà dunque entrate supplementari pari a 62 milioni (nel 2011), 61 milioni (nel 2012) e 58 milioni (nel 2013).

Le entrate derivanti dall'imposta sul tabacco sono destinate a finanziare i contributi federali all'AVS e all'AI. Un aumento dell'aliquota riduce quindi le uscite finanziate con le risorse generali della Confederazione, a tutto beneficio delle casse federali.

### **Premesse normative**

L'aumento dell'imposta sulle sigarette presuppone una modifica dell'ordinanza del 24 settembre 2004<sup>65</sup> che modifica le tariffe d'imposta per il tabacco trinciato nonché per le sigarette e la carta da sigarette.

## **2.4.2 Ripartizione del capitale della Regia federale degli alcool**

### **Situazione iniziale**

La Regia federale degli alcool (RFA) è un istituto della Confederazione. Dispone di liquidità notevoli di cui essa abbisogna solo in parte per l'esercizio. Tali mezzi derivano dagli introiti della RFA e sono stati solo accumulati nel secolo scorso allo scopo di costituire riserve. I Cantoni hanno ricevuto la parte loro spettante già negli anni 1987–1992<sup>66</sup>, mentre la Confederazione ha lasciato la sua quota alla RFA quale fondo d'esercizio. Alla fine del 2009 la RFA disponeva di un capitale proprio (fondo d'esercizio al netto del prodotto netto) di circa 109 milioni, investito perlopiù in attivo circolante (costituito principalmente da liquidità e da un conto deposito presso la Confederazione). Il modesto capitale di terzi consiste sostanzialmente in accantonamenti e fatture di fornitori.

### **Ripartizione del capitale della RFA**

La presente misura prevede che la RFA attinga alle proprie liquidità per versare alla Confederazione 25 milioni all'anno nel 2011 e nel 2012. Tale ripartizione del capitale (pari a 50 mio. complessivi) comporta un aumento della voce «Prodotto

---

netto della RFA» nel preventivo dell'Amministrazione federale delle finanze, voce che prevede importi annui pari a circa 240 milioni.

I mezzi destinati ad essere versati alla Confederazione derivano sostanzialmente dalla riscossione dell'imposta sull'alcool nel corso degli anni. Il prodotto netto dell'imposta sull'alcool è destinato a finanziare l'AVS/AI (art. 112 cpv. 5 Cost.<sup>67</sup>) e, secondo l'articolo 111 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>68</sup>, va accreditato di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. I proventi assegnati a tale riserva non sono tuttavia sufficienti a finanziare le prestazioni della Confederazione (pari a oltre 10 miliardi) a favore dell'AVS e dell'AI; la Confederazione deve quindi attingere alle risorse generali (art. 104 cpv. 2 LAVS). Un aumento delle entrate, come quello derivante dalla ripartizione del capitale della RFA, sgrava dunque le finanze federali, in quanto per onorare gli impegni nei confronti dell'AVS e dell'AI saranno utilizzate meno risorse generali.

Nel bilancio della Confederazione non figurano partecipazioni alla RFA. La ripartizione del patrimonio di quest'ultima figura quale provento del conto economico ma non è iscritta a bilancio.

Nonostante la ripartizione del patrimonio, la RFA non dovrebbe comunque avere problemi di liquidità. Se questa improbabile eventualità dovesse verificarsi, provocando a breve termine una carenza di liquidità, la RFA potrebbe ottenere dalla Confederazione i mezzi necessari in virtù dell'articolo 71 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1932<sup>69</sup> sulle bevande distillate.

### **Premesse normative**

Il Consiglio federale sancirà in un'ordinanza l'obbligo della RFA di versare i suddetti importi. Si era agito allo stesso modo nel 1986, quando ebbe luogo la ripartizione a favore dei Cantoni.

### **2.4.3 Adeguamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

Il 3 ottobre 2008 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)<sup>70</sup>. Tali modifiche si prefiggono di migliorare la parità di trattamento di fronte all'obbligo militare.

Adeguando la tassa d'esenzione dall'obbligo militare si intende garantire una più effettiva equivalenza tra prestazione effettiva del servizio militare e tassa d'esenzione. Occorre in particolare annullare il richiamo esercitato dalla cosiddetta «via blu». Il fenomeno è stato rilevato soprattutto tra coloro che si accingono ad affrontare gli studi in quanto – secondo il vecchio diritto – dal punto di vista delle opportunità mancate il servizio personale comportava un onere molto maggiore rispetto alla tassa d'esenzione. La revisione della LTEO, che prevede un aumento

---

considerevole della tassa minima (portata da fr. 200.- a fr. 400.-), permette di ridurre il potere d'attrazione della «via blu».

La revisione della LTEO è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Secondo le stime attuali – basate sulle tasse minime riscosse dai Cantoni nel 2008 – l'aumento dovrebbe garantire entrate supplementari pari a circa 20 milioni di franchi, il 20 per cento dei quali (4 mio.) è destinato ai Cantoni a titolo di provvigione di riscossione. I rimanenti 16 milioni non sono presi in considerazione nel Piano finanziario 2011–2013 e figurano quindi nel PCon 11/13 quale misura volta ad accrescere le entrate.

#### **2.4.4                   Adeguamento degli emolumenti alla luce del principio della copertura dei costi**

##### **Situazione iniziale**

Secondo l'articolo 4 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>71</sup>, il provento totale degli emolumenti non può eccedere i costi complessivi di un'Unità amministrativa. Per quanto riguarda le entrate da emolumenti iscritte nel piano finanziario, pari a circa 280 milioni annui, in molti casi è stato effettuato un mero adeguamento dei valori precedenti.

##### **Riesame sistematico degli emolumenti**

Nell'ambito delle istruzioni relative al Preventivo 2011 e al Piano finanziario 2012–2014, il Consiglio federale ha invitato le Unità amministrative a verificare sistematicamente che gli emolumenti riscossi rispettassero il principio della copertura dei costi e ad adeguarli laddove necessario. Un adeguamento degli emolumenti al rincaro (in base al Preventivo 2010) garantirebbe nel 2013 entrate supplementari pari a 12 milioni. Considerando, con una cauta approssimazione, l'effetto derivante dall'adeguamento degli emolumenti, si otterrebbe un importo di 5 milioni. La misura presuppone l'adeguamento delle relative ordinanze sugli emolumenti. Nel messaggio concernente il PCon 11/13, il Consiglio federale preciserà quali emolumenti occorrerà aumentare a partire dal 2011.

### **3                            Commento ai singoli articoli**

#### **3.1                        Legge federale del 4 ottobre 1974<sup>72</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali**

Nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003 e 2004, il Parlamento ha conferito mandati di risparmio al Consiglio federale, inserendoli nella legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali (art. 4a cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>).



---

<sup>3</sup> La convenzione disciplina in particolare:

- a. il piano dell'offerta e l'orario;
- b. la vendita, compresi i punti di vendita e il servizio di vendita;
- c. l'offerta nell'ambito del trasporto dei bagagli;
- d. le tariffe.

<sup>4</sup> La conclusione della convenzione conferisce alle imprese un diritto a sé stante all'indennità nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

<sup>5</sup> Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione ai sensi del capoverso 1 o sulla sua applicazione, l'UFT determina l'offerta di trasporto e l'indennità tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.

**Modifica proposta dell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b**

<sup>2</sup> L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda. Inoltre si considerano in particolare:

- a. collegamenti basilari adeguati, *purché la domanda sia sufficiente*;
- b. gli imperativi della politica regionale;

Sino alla fine del 2009 si applicava l'articolo 51 capoverso 2 lettere a e b della legge federale sulle ferrovie (RU 1995 3680; in seguito: vLFerr). Secondo tale articolo, nella determinazione dell'offerta occorre prendere in considerazione collegamenti basilari adeguati e i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite. Nell'ambito del messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici), l'articolo in questione è stato traslato all'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Anche l'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sulle indennità, abrogata alla fine del 2009 (RU 1996 443), è stato ripreso all'articolo 7 capoverso 2 OITRV.

Nel 1996, in sede di revisione della legge sulle ferrovie, il Parlamento ha deciso di attribuire ai collegamenti basilari adeguati un'importanza maggiore di quella prevista dal Consiglio federale, così da garantirli non solo alle regioni urbane, ma anche a quelle periferiche. Adottando la LTV meno di un anno fa, il Parlamento ha quindi ribadito la propria posizione, così come ha fatto il Consiglio federale emanando la OITRV. Da un punto di vista strettamente giuridico, non è dunque possibile stabilire se, alla luce della proposta di prevedere una domanda minima più elevata, sia tuttora possibile garantire collegamenti basilari adeguati. Il Parlamento dovrà pertanto potersi pronunciare nuovamente sulla questione se gli obiettivi di risparmio abbiano la stessa importanza degli interessi che occorre prendere in considerazione in forza dell'articolo 30 capoverso 2. Per consentire la disamina della questione, il Consiglio federale propone una modifica dell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LTV.

La Confederazione aumenta da 32 a 100 persone al giorno la domanda minima che dà diritto all'indennità. Ne consegue che 160 delle 1300 linee non sono più sostenute. Per questo motivo l'articolo 30 capoverso 2 lettera a LTV è modificato

---

---

nel senso che i collegamenti basilari adeguati vengono presi in considerazione soltanto in caso di domanda sufficiente.

Poiché a seguito dell'aumento della domanda minima non è più possibile garantire che, nel considerare gli imperativi della politica regionale, sia tenuto conto in particolare dello sviluppo economico delle regioni sfavorite, si è optato per lo stralcio del passaggio corrispondente all'articolo 30 capoverso 2 lettera b.

### **3.3 Legge federale del 6 ottobre 2004<sup>75</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)**

#### **Diritto vigente**

##### *Art. 16*

<sup>1</sup> Le installazioni necessarie per attuare la sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione. A questi ultimi l'autorità che ha ordinato la sorveglianza corrisponde, caso per caso, un'indennità appropriata per le spese.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le indennità e determina le tasse per le prestazioni del servizio.

#### **Modifica proposta dell'articolo 16 capoversi 1 e 2**

<sup>1</sup> Le spese delle installazioni necessarie per attuare la sorveglianza e le spese di sorveglianza sono a carico degli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le tasse per le prestazioni del servizio.

In futuro gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione non riceveranno più indennità per l'esecuzione di misure di sorveglianza. Questo è quanto prevede la modifica proposta dell'articolo 16 capoversi 1 e 2 LSCPT (stralcio dell'indennità).

### **3.4 Legge del 30 aprile 1997<sup>76</sup> sulle poste (LPO)**

#### **Diritto vigente**

##### *Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento*

<sup>1</sup> La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza.

<sup>2</sup> Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il recapito regolare e che:

- a. sono diffusi prevalentemente in Svizzera;
- b. sono pubblicati almeno settimanalmente;
- c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
- d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
- e. non appartengono alla stampa associativa o alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero;
- f. non sono né di proprietà pubblica né editi da un ente statale;

- 
- g. non sono gratuiti;
  - h. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;
  - i. ove trattasi di edizioni locali con propria testata, non sono né direttamente né indirettamente, quanto a capitale e voti, di proprietà dell'editore del giornale principale;
  - j. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti.

<sup>3</sup> La Posta concede riduzioni a giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui assicura il recapito regolare e che:

- a. sono pubblicati almeno trimestralmente;
- b. non pesano più di un chilogrammo, compresi gli inserti;
- c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi;
- d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media;
- e. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 300 000 copie per edizione.

<sup>4</sup> L'approvazione dei prezzi del recapito regolare dei giornali e dei periodici di cui ai capoversi 2 e 3 compete al Dipartimento.

<sup>5</sup> La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 20 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 2.

<sup>6</sup> La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 10 milioni di franchi per la concessione delle riduzioni secondo il capoverso 3.<sup>4</sup>

<sup>4 (nota)</sup> Il cpv. ha effetto sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, ma non oltre il 31 dic. 2011 (RU 2007 5645).

#### **Modifica proposta dell'articolo 15 capoversi 2- 6**

<sup>2-6</sup> Abrogati

La soppressione della promozione indiretta della stampa, prevista per la fine del 2011, comporta la soppressione dei capoversi 2-6 dell'articolo 15 della legge sulle poste. Tali capoversi stabiliscono i criteri concernenti il diritto alla promozione, l'approvazione dei prezzi da parte del DATEC e le indennità versate dalla Confederazione. Resta invece invariato il capoverso 1, che obbliga la Posta a trasportare giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza. Ciò rientra infatti nell'obbligo della posta di garantire un servizio universale.

### **3.5 Legge federale del 24 marzo 2006<sup>77</sup> sulla radiotelevisione (LRTV)**

#### **Diritto vigente**

*Art. 28 Offerta editoriale destinata all'estero*

---

<sup>1</sup> Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero e sui relativi costi.

<sup>2</sup> In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.

<sup>3</sup> La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.

#### **Modifica proposta dell'articolo 28 capoverso 1**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione *della collaborazione con emittenti televisive internazionali* e sui relativi costi.

Poiché la Confederazione non finanzia più il portale informativo Swissinfo, quest'ultimo non fa più parte dell'accordo di prestazioni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LRTV, che si riduce di conseguenza alla collaborazione della SSR con 3sat e TV5. Il Consiglio federale propone quindi di modificare l'articolo 28 capoverso 1 LRTV, sostituendo l'espressione «l'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero» con «l'estensione della collaborazione con emittenti televisive internazionali» e sopprimendo, per quanto riguarda la collaborazione con le emittenti televisive internazionali, il rinvio non più pertinente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c.

Una volta modificata la legge, il Consiglio federale ridefinirà l'offerta editoriale della SSR destinata all'estero secondo l'articolo 14 della concessione rilasciata a SRG SSR idée suisse, del 28 novembre 2007 (FF 2007 7709), inserendo nel mandato di servizio pubblico della SSR, oltre alla collaborazione con 3sat e TV5, almeno un'offerta di base in inglese destinata agli Svizzeri all'estero. Sarà così possibile raggiungere le persone che, pur non padroneggiando (più) una delle lingue ufficiali della Confederazione, hanno legami con la Svizzera o sono interessate al nostro Paese. È ragionevolmente esigibile che la SSR continui a offrire tale servizio anche senza beneficiare di un finanziamento federale. Dovrà per questo ridurre considerevolmente le spese attuali e destinare meno fondi all'offerta destinata all'estero.

### **3.6 Legge federale del 7 ottobre 1983<sup>78</sup> sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)**

#### **Diritto vigente**

*Art. 49 Formazione e ricerca*

<sup>1</sup> La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge.

<sup>2</sup> Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell'impatto tecnologico.

<sup>3</sup> Essa può promuovere lo sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati

---

dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.

**Modifica proposta dell'articolo 49 capoverso 3**

<sup>3</sup> Abrogato

Poiché il Consiglio federale propone di svincolare la promozione delle tecnologie ambientali dalla legge sulla protezione dell'ambiente, la relativa base legale può essere abrogata. Il finanziamento potrà aver luogo attraverso altri canali, in particolare per il tramite della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), fondandosi sull'articolo 16e della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>79</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.+

### **3.7 Legge federale del 6 ottobre 1989<sup>80</sup> sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC)**

**Diritto vigente**

*Art. 25 Collocamento in relazione con l'estero*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della migrazione (UFM) tiene un servizio di consulenza che si procura informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e le trasmette a persone che intendono esercitare all'estero un'attività lucrativa. Può sostenere la ricerca di posti all'estero con altri provvedimenti.

<sup>2</sup> L'UFM coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.

**Modifica proposta dell'articolo 25 capoverso 1**

<sup>1</sup> Abrogato

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della migrazione (UFM)<sup>nota a piè di pagina</sup> coordina e sostiene gli sforzi degli uffici del lavoro per il collocamento degli svizzeri rimpatriati.

Nota a piè di pagina: la designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

La soppressione della consulenza all'emigrazione implica lo stralcio del mandato previsto all'articolo 25 capoverso 1 LC.

Tale compito viene attualmente assolto dall'Ufficio federale della migrazione (UFM), che offre un servizio di consulenza gratuito consistente nel procurare informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita negli altri Stati e nel trasmetterle a persone che intendono esercitare all'estero un'attività lucrativa.

In considerazione dell'abrogazione dell'articolo 25 capoverso 1 l'abbreviazione UFM, che figurava nell'ex capoverso 1, deve ora essere introdotta nell'ex capoverso 2.

---

### 3.8

## Legge federale del 25 giugno 1976<sup>81</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

### Diritto vigente

#### Art. 6 Fideiussioni

<sup>1</sup> Il debito principale oggetto della fideiussione non può superare i 500 000 franchi.

<sup>2</sup> La Cooperativa di fideiussione assume il 10 per cento della perdita, al massimo però 50 000 franchi; la perdita rimanente è a carico della Confederazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può adeguare al rincaro e all'evoluzione economica le aliquote massime di cui ai capoversi 1 e 2.

#### Art. 7 Contributi sui costi di interesse

<sup>1</sup> La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.

<sup>2</sup> I contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all'evoluzione economica.

<sup>3</sup> I contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.

#### Art. 9 Esame preliminare

<sup>1</sup> Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.

<sup>2</sup> La Cooperativa le esamina dall'aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone alla Segreteria di Stato all'economia (SECO).

<sup>3</sup> ...

<sup>4</sup> Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, la SECO verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.

#### Art. 10 Decisione

<sup>1</sup> La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione. Essa stipula con i richiedenti i contratti fideiussori.

<sup>2</sup> La SECO decide circa le domande di contributo sui costi di interesse.

<sup>3</sup> La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dalla SECO, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.

<sup>4</sup> ...

### Modifica proposta

#### Articolo 6

La presente legge si applica alle fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del ... .

#### Articolo 7

Abrogato

#### Articolo 9

Abrogato

#### Articolo 10 capoversi 1 e 2

Abrogati

---

Articolo 12a (nuovo) *Abrogazione della presente legge*

Scaduta l'ultima fideiussione concessa prima dell'entrata in vigore della modifica del ... <sup>1</sup>, il Consiglio federale può abrogare la presente legge

<sup>1</sup> Legge federale del ... sul programma di consolidamento 2011-2013, RU ...

La modifica della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali prevede che a contare dall'entrata in vigore della legge federale sul programma di consolidamento 2011-13 la Confederazione non può più concedere fideiussioni né contributi sui costi di interesse. La legge federale resterà tuttavia in vigore per poter dare seguito alle fideiussioni e ai contributi concessi fino a quel momento nell'ambito della presente legge e della relativa ordinanza (ordinanza del 22 dicembre 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, RS 901.21). Gli ultimi contributi sui costi d'interesse saranno presumibilmente versati nel 2016. Le ultime fideiussioni dovrebbero invece scadere entro il 2025. L'articolo 12a istituisce pertanto la facoltà per il Consiglio federale di abrogare la legge del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse una volta scaduta l'ultima fideiussione.

## **4 Ripercussioni**

### **4.1 Per la Confederazione**


Il presente programma di consolidamento consente di raggiungere l'obiettivo di sgravio di 1,5 miliardi l'anno fissato dal Consiglio federale. L'attuale pianificazione prevede che con circa 1,6 miliardi nel 2011 e 2012 l'obiettivo sarà addirittura leggermente superato. Lo stesso vale, seppure in misura minore, anche per il 2013, quando gli sgravi dovrebbero essere di circa 40 milioni sopra l'obiettivo fissato (cfr. tabella 6, n. 1.2.3). In proposito occorre tuttavia segnalare il carattere provvisorio dei dati a disposizione: poiché la messa in atto delle previste riduzioni trasversali nei settori del personale e dell'informatica verrà fissata soltanto nel quadro del processo budgetario, per il momento le cifre relative alle misure di sgravio negli ambiti di pertinenza si basano ancora sui valori nominali indicati come obiettivo dal Consiglio federale. I Dipartimenti possono scendere al di sotto di tali valori a patto che si provveda a una compensazione mediante la verifica dei compiti (VDC). Poiché con ogni probabilità ciò sarà il caso in singoli Dipartimenti, è prevedibile che l'effetto di sgravio atteso si ridurrà ancora un po'.

La ripartizione percentuale delle misure di sgravio sui vari Dipartimenti mostra che il DATEC, il DFI e il DFE devono fornire il maggiore contributo al consolidamento del bilancio. Ciò è dovuto al fatto che i Dipartimenti menzionati fanno registrare le maggiori quote di uscite influenzabili della Confederazione (uscite senza partecipazione di terzi a entrate della Confederazione, interessi passivi).

---

Globalmente, la ripartizione percentuale dei provvedimenti di risparmio sui Dipartimenti corrisponde dunque all'incirca a quella del Programma di sgravio 2003, a dimostrazione dell'equilibrio insito nel presente programma di consolidamento. Un elenco dettagliato delle misure secondo Dipartimento è presentato al numero 2.1.

**Figura 1: Distribuzione percentuale delle misure di sgravio sui Dipartimenti\***



\* Rappresentazione senza le riduzioni trasversali centrali nei settori del personale e dell'informatica iscritte nel DFF.

Uno sguardo allo sviluppo dei settori di compiti mostra come il PCon 11/13 rispetti il profilo delle priorità stabilito dal Consiglio federale nell'ambito della verifica dei compiti (VDC): i settori di compiti per i quali, in relazione con detta verifica, sono stati definiti obiettivi di crescita molto al di sopra della media presenteranno la crescita maggiore anche dopo l'attuazione delle misure del PCon 11/13. Nel quadro di quest'ultimo verrà così corretto solamente il livello dei singoli obiettivi di crescita, che sarebbe eccessivo nell'attuale evoluzione economica, non però il rapporto degli obiettivi di crescita fra loro. Questa correzione verso il basso del profilo delle priorità si impone per due motivi: mentre al momento di fissare gli obiettivi si poteva prevedere un tasso di crescita medio del 3 per cento all'anno, l'evoluzione degli ultimi due anni lascia supporre una crescita dell'economia leggermente inferiore nel periodo 2008–2013. Nel contempo, riforme fiscali in questo periodo provocheranno perdite strutturali di entrate. Secondo gli obiettivi del freno all'indebitamento, anche la crescita media delle uscite nel periodo in rassegna

dovrà perciò risultare inferiore. Per stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica al livello perseguito dal Consiglio federale e rispettare il limite massimo delle uscite secondo il freno all'indebitamento, bisognerà pertanto adeguare alle mutate condizioni quadro le uscite della Confederazione e con esse anche i tassi di crescita dei singoli settori di compiti.

**Tabella 9: ripercussioni del PCon 11/13 sui settori di compiti (in mio.)**

|  | 2011         | 2012         | 2013         | Quota al PCon 11/13 | Æ TC 08/13 dopo il PCon | Obiettivo di crescita a seguito della verifica dei compiti |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>Trasporti</b>   | <b>293</b>   | <b>318</b>   | <b>214</b>   | <b>17.8%</b>        | <b>1.6%</b>             | <b>2.0%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | 127          | 127          | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 149          | 149          | 149          |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 3            | 5            | 6            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 15           | 38           | 59           |                     |                         |  |
| <b>Educazione e ricerca</b>  | <b>184</b>   | <b>205</b>   | <b>197</b>   | <b>16.4%</b>        | <b>4.3%</b>             | <b>4.5%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | 9            | 9            | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 124          | 124          | 124          |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 4            | 4            | 5            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 47           | 68           | 68           |                     |                         |  |
| <b>Previdenza sociale</b>  | <b>153</b>   | <b>183</b>   | <b>183</b>   | <b>15.3%</b>        | <b>3.5%</b>             | <b>4.4%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | 23           | 23           | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 6            | 6            | 6            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 3            | 3            | 5            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 122          | 152          | 172          |                     |                         |  |
| <b>Difesa nazionale</b>  | <b>133</b>   | <b>137</b>   | <b>164</b>   | <b>13.7%</b>        | <b>1.0%</b>             | <b>1.5%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | 3            | 3            | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 22           | 22           | 22           |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 25           | 26           | 37           |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 84           | 86           | 106          |                     |                         |  |
| <b>Agricoltura e alimentazione</b>                                   | <b>131</b>   | <b>145</b>   | <b>162</b>   | <b>13.5%</b>        | <b>0.1%</b>             | <b>0.1%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | -            | -            | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 86           | 86           | 86           |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 1            | 1            | 2            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 44           | 57           | 74           |                     |                         |  |
| <b>Rimanenti settori di compiti</b>                                  | <b>221</b>   | <b>265</b>   | <b>279</b>   | <b>23.3%</b>        | <b>1.8%</b>             | <b>1.6%</b>  |
| Pacchetto di misure I: Compensazione delle misure di stabilizzazione | 16           | 16           | -            |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure II: Adeguamento del rincaro                      | 86           | 86           | 86           |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure III: Riduzioni trasversali decentrali            | 37           | 38           | 56           |                     |                         |  |
| Pacchetto di misure IV: Misure a seguito della verifica dei compiti  | 82           | 125          | 137          |                     |                         |  |
| <b>Effetto di sgravio</b>  | <b>1'115</b> | <b>1'253</b> | <b>1'199</b> | <b>100.0%</b>       | <b>2.4%</b>             | <b>3.1%</b>  |
| Riduzioni Personale a livello centrale                               | 55           | 55           | 55           |                     |                         |  |
| Riduzioni Informatica a livello centrale                             | 18           | 35           | 38           |                     |                         |  |
| Pacchetto V: Correzione interessi passivi                            | 300          | 150          | 150          |                     |                         |  |
| Pacchetto VI: Misure a livello di entrate                            | 110          | 109          | 95           |                     |                         |  |
| <b>Totale dell'effetto di sgravio per la Confederazione</b>          | <b>1'598</b> | <b>1'602</b> | <b>1'537</b> |                     |                         |  |

## 4.2 Per i Cantoni e per i Comuni

Come già per i Programmi di sgravio 2003 e 2004, il Consiglio federale si adopera per evitare di trasferire oneri ai Cantoni e ai Comuni. Questo aspetto è molto

---

importante perché anche i bilanci cantonali soffrono della crisi economica e finanziaria. Inoltre, negli ultimi anni, numerosi Cantoni hanno introdotto freni alle spese o freni all'indebitamento che li obbligano al pareggio dei conti. Le misure proposte riguardano perciò soprattutto ambiti di pertinenza della Confederazione. Data la struttura delle uscite delle finanze federali, non è però possibile escludere completamente dalle misure del PCon il settore che rimane in comune anche dopo la NPC.

Nell'elaborare queste misure, il Consiglio federale ha badato che anche i bilanci cantonali possano essere sgravati; ai Cantoni è appunto lasciata la libertà di scegliere se sgravare il loro bilancio o coprire la lacuna di finanziamento con mezzi propri. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che sono interessati dal PCon 11/13 anche settori politicamente delicati, nei quali i Cantoni saranno chiamati a colmare la lacuna almeno in parte con mezzi propri.

Ciononostante, secondo il Consiglio federale il PCon 11/13 rispetta il principio «nessun trasferimento di oneri ai Cantoni». In particolare non vengono proposte riduzioni nei settori di perequazione NPC (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri e dei casi di rigore). Prevista in origine, è stata lasciata cadere anche la soppressione dei sussidi federali alla formazione del personale addetto all'esecuzione delle pene, poiché ne sarebbe conseguito un semplice trasferimento degli oneri ai Cantoni.

Rimangono così in particolare 13 misure che toccano l'ambito del trasferimento Confederazione–Cantoni:

- n. 2.2.7: progetti di cooperazione fra università (sgravio 2013: 13,4 mio.)
- n. 2.2.7: pari opportunità nelle scuole universitarie professionali (2,3 mio.)
- n. 2.2.9: prestazioni complementari all'AVS/AI (13 mio.)
- n. 2.2.11: riduzioni individuali dei premi LAMal (36 mio.)
- n. 2.2.13/2.3.2: settore dell'asilo (18 mio.)
- n. 2.2.14: protezione del paesaggio e protezione dei monumenti (4,6 mio.)
- n. 2.2.16: completamento della rete di strade nazionali (20 mio.)
- n. 2.2.17: aumento della domanda minima TRV (15 mio.)
- n. 2.2.17: concessione di fidejussioni TRV (9 mio.)
- n. 2.2.19: economia forestale (7 mio.)
- n. 2.2.19: protezione delle acque (1,5 mio.)
- n. 2.2.20: servizio di consulenza agricola (4,2 mio.)
- n. 2.2.20: aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura (7 mio.)

---

Queste misure nell'ambito del trasferimento Confederazione–Cantoni possono essere suddivise in quattro categorie quanto alle loro ripercussioni sui bilanci cantonali:

- *libertà di scelta dei Cantoni*: pari opportunità nelle scuole universitarie professionali, protezione del paesaggio/protezione dei monumenti, aumento della domanda minima TRV, economia forestale, protezione delle acque, servizio di consulenza agricola;
- *sgravio automatico dei Cantoni*: progetti di cooperazione fra università, completamento della rete di strade nazionali, aiuti per la conduzione aziendale nell'agricoltura;
- *compensazione, da parte della Confederazione, di un'assunzione di oneri*: prestazioni complementari all'AVS/AI, concessione di fidejussioni TRV;
- *nessuna ripercussione sui bilanci cantonali*: riduzioni individuali dei premi LAMal (la Confederazione continua ad assumere il 7,5 % dei costi lordi dell'assicurazione malattie obbligatoria), settore dell'asilo (non vengono toccate le somme forfettarie per gli aiuti versate ai Cantoni).

Un onere per i bilanci cantonali può così risultare soltanto dalle misure elencate nel primo trattino (libertà di scelta dei Cantoni), che nel 2013 ridurranno complessivamente di 35 milioni i trasferimenti Confederazione–Cantoni.

### **4.3 Per l'economia**

Il freno all'indebitamento è un meccanismo di controllo del bilancio sancito nella Costituzione; il suo obiettivo è di garantire l'equilibrio duraturo delle finanze federali in maniera compatibile con la congiuntura, impedendo che i deficit di bilancio strutturali aumentino il debito. Il freno all'indebitamento ruota attorno a una semplice regola: sull'arco di un intero ciclo congiunturale le uscite non possono essere superiori alle entrate. In una fase di recessione il freno all'indebitamento tollera deficit congiunturali, ma a patto che vi siano eccedenze nella fase di alta congiuntura.

Per potere rispettare gli obiettivi del freno all'indebitamento nel Preventivo 2011 e negli anni di Piano finanziario 2012–2014, occorre attuare le misure del PCon 11/13 illustrate sopra. La politica finanziaria avrà perciò un effetto leggermente riduttivo dal 2011 al 2013. Vista la sua tempistica e la sua entità, il consolidamento delle finanze federali avrà ripercussioni minime sulla crescita economica attesa.

Il momento scelto per le misure di consolidamento è quello giusto. Dopo la recessione dell'anno passato, nell'anno in corso si moltiplicano i segnali di un'inversione di tendenza. Le misure del PCon 11/13 avranno effetto per la prima volta nel 2011, quando si prevede un nuovo rafforzamento della crescita.

---

Le ripercussioni sull'economia del PCon 11/13 sono state analizzate dal BAK Basel Economics. I calcoli sono stati effettuati con l'ausilio del «modello delle finanze federali», elaborato dal BAK in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Il «modello delle finanze federali» raffigura in maniera precisa le finanze della Confederazione. Alla base dei calcoli su modello del BAK vi è uno scenario di riferimento senza le misure del PCon 11/13. La simulazione del PCon 11/13 indica solamente lievi ripercussioni sullo sviluppo economico. Alla fine del 2015 il prodotto interno lordo reale sarà dello 0,2 per cento inferiore al valore di riferimento senza PCon 11/13. I tassi di crescita annui del PIL si riducono soltanto lievemente (in media -0,04 punti percentuali). A causa del calo del PIL, diminuisce leggermente anche il numero delle persone con attività lucrativa: alla fine del 2015 la riduzione, pari allo 0,1 per cento, sarà di 5 500 persone.

Secondo i calcoli su modello, le ripercussioni del PCon 11/13 sull'economia sono minime. Inoltre, a fronte di questi effetti negativi a breve termine, sull'altro piatto della bilancia vanno posti gli effetti positivi di un risanamento del bilancio durevole e conforme al freno all'indebitamento e di una politica finanziaria credibile. Infatti, l'accumulo di deficit strutturali porterebbe a un aumento del debito pubblico e degli interessi passivi: gli spazi di manovra politico-finanziari di cui dispone l'ente pubblico per fare fronte ai propri compiti verrebbero decisamente limitati. Inoltre, una perdurante economia deficitaria dello Stato si ripercuoterebbe negativamente sul livello reale dei tassi d'interesse a causa dell'aumento dei premi di rischio. La disponibilità dei privati a investire si ridurrebbe, tanto più che essi dovrebbero mettere in conto anche aumenti degli oneri fiscali, un fattore che, tendenzialmente, si ripercuote negativamente sulla competitività della piazza economica svizzera.

## **5 Programma di legislatura**

L'obiettivo 3 enunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008<sup>82</sup> sul programma di legislatura 2007–2011 recita: «rafforzare la capacità di manovra dello Stato e l'attrattiva del sistema fiscale; garantire a lungo termine l'equilibrio del bilancio federale e proseguire le riforme fiscali».

Con il presente progetto si intende garantire il rispetto del freno all'indebitamento negli anni di piano finanziario. In questo modo, il programma di consolidamento contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo durevole del bilancio federale, come si prefigge il suddetto obiettivo.

Nel contempo, vengono sottoposte al Parlamento le misure a effetto rapido derivanti dalla verifica dei compiti della Confederazione. Tale verifica fa parte delle grandi linee ed è oggetto del decreto federale del 18 settembre 2008<sup>83</sup> sul programma di legislatura (decreto federale, art. 4 n. 19).

---

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità e legalità**

Le leggi federali da modificare sono state emanate a suo tempo secondo la procedura ordinaria, fondandosi sulla Costituzione. Il fondamento costituzionale figura nell'ingresso del singolo atto oggetto di modifica. Le modifiche qui proposte rientrano nell'ambito di queste norme costituzionali. Inoltre, i mandati di risparmio affidati al Consiglio federale si basano sulle competenze costituzionali della Confederazione nei settori di compiti interessati.

Nel loro insieme i progetti sono quindi costituzionali e legali.

### **6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il presente pacchetto di misure non ha ripercussioni sugli impegni risultanti dalla ratifica di accordi internazionali o dall'adesione o partecipazione a organizzazioni e a commissioni internazionali. Le misure riguardano essenzialmente contributi a beneficiari di sussidi in Svizzera e gli ambiti di pertinenza dell'Amministrazione. Le lievi riduzioni dei contributi alle organizzazioni internazionali si limitano a contributi volontari.

### **6.3 Forma dell'atto**

Per l'attuazione giuridica del PCon 11/13 occorre modificare 8 leggi federali, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il referendum ai sensi dell'articolo 141 della Costituzione federale. Tutte le misure del PCon 11/13 sono riassunte in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facoltativo. Questo modo di procedere è giustificato dall'unitarietà dell'obiettivo di sgravio perseguito dalle diverse misure.

## Correzione del rincaro per crediti >100 milioni

| Dip. | UA  | Voce di bilancio / Designazione | Deflatore*  | PF 2011<br>(in mio. fr.) | Riduzione<br>(in mio. fr.) | Pure interessati<br>dalla misura |        |
|------|-----|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|
| DFAE | 202 | A2310.0287                      | Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo                   | IPC                      | 560,7                      | 14,0                             |        |
| DFAE | 202 | A2310.0289                      | Sostegno finanziario ad azioni umanitarie                         | IPC                      | 216,4                      | 5,4                              |        |
| DFAE | 202 | A2310.0295                      | Aiuto ai Paesi dell'Est   | IPC                      | 108,1                      | 2,7                              |        |
| DFI  | 325 | A2310.0184                      | Aiuto alle università, sussidi di base                            | IPC                      | 565,4                      | 14,1                             |        |
| DFI  | 325 | A2310.0193                      | Fondo nazionale svizzero  | IPC                      | 840,6                      | 21,0                             | 2.2.8. |
| DFI  | 328 | A2310.0346                      | Contributo finanziario al settore dei PF                          | CR PERS                  | 2 030,8                    | 40,6                             | 2.2.7  |
| DDPS | 525 | A2150.0100                      | Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)           | MACC                     | 768,0                      | 15,4                             | 2.2.5  |
| DDPS | 543 | A8100.0001                      | Investimenti materiali e immateriali, scorte (preventivo globale) | COST                     | 240,0                      | 6,0                              | 2.2.1  |

IPC = Indice dei prezzi al consumo

COST = Indice dei prezzi delle costruzioni

MACC = Investimenti in macchinari e attrezzature

CR PERS = Compensazione del rincaro per il personale della Confederazione

\* L'attribuzione del deflatore è effettuata seguendo il principio di predominanza.

| Dip. | UA  | Voce di bilancio / Designazione | Deflatore*  | PF 2011<br>(in mio. fr.) | Riduzione<br>(in mio. fr.) | Pure interessati<br>dalla misura |                                      |
|------|-----|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DFE  | 609 | A6100.0001                      | Spese funzionali (preventivo globale)                               | IPC                      | 113,5                      | 2,8                              | 2.2.23<br>2.2.24<br>2.2.25<br>2.2.26 |
| DFE  | 620 | A4100.0118                      | Costruzioni civili  | COST                     | 242,1                      | 6,1                              | 2.2.2                                |
| DFE  | 620 | A4100.0125                      | Costruzioni PF  | COST                     | 149,4                      | 3,7                              |                                      |
| DFE  | 708 | A2310.0146                      | Supplementi nel settore lattiero                                    | IPC                      | 270,5                      | 6,8                              |                                      |
| DFE  | 708 | A2310.0149                      | Pagamenti diretti generali nell'agricoltura                         | IPC                      | 2 202,9                    | 55,1                             | 2.2.21                               |
| DFE  | 708 | A2310.0150                      | Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura                        | IPC                      | 607,0                      | 15,2                             | 2.2.21                               |
| DFE  | 706 | A2310.0101                      | Importi forfettari e diritto transitorio (formazione professionale) | IPC                      | 668,7                      | 16,7                             |                                      |
| DFE  | 706 | A2310.0104                      | Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali         | IPC                      | 423,8                      | 10,6                             |                                      |
| DFE  | 706 | A2310.0107                      | Promovimento della tecnologia e dell'innovazione CTI                | IPC                      | 147,5                      | 3,7                              | 2.2.8                                |
| DFE  | 704 | A2310.0370                      | Cooperazione allo sviluppo economico                                | IPC                      | 151,8                      | 3,8                              |                                      |

| Dip.          | UA  | Voce di bilancio / Designazione | Deflatore*  | PF 2011<br>(in mio. fr.) | Riduzione<br>(in mio. fr.) | Pure interessati<br>dalla misura |                                      |
|---------------|-----|---------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DATEC         | 802 | A2310.0213                      | Esercizio infrastruttura CP FFS                                   | COST                     | 446,6                      | 11,2                             |                                      |
| DATEC         | 802 | A2310.0214                      | Indennità per il traffico combinato                               | IPC                      | 220,0                      | 5,5                              |                                      |
| DATEC         | 802 | A2310.0216                      | Traffico viaggiatori regionale                                    | IPC                      | 535,8 <sup>168</sup>       | 13,4                             | 2.2.17                               |
| DATEC         | 802 | A2310.0382                      | Esercizio infrastruttura altre ITC                                | COST                     | 180,0                      | 4,5                              |                                      |
| DATEC         | 802 | A4300.0115                      | Investimenti infrastrutturali CP FFS                              | COST                     | 1 069,8                    | 26,7                             |                                      |
| DATEC         | 802 | A4300.0131                      | Investimenti infrastrutturali altre ITC                           | COST                     | 374,6                      | 9,4                              |                                      |
| DATEC         | 806 | A6100.0001                      | Spese funzionali (preventivo globale)                             | COST                     | 404,9                      | 10,1                             | 2.2.23<br>2.2.24<br>2.2.25<br>2.2.26 |
| DATEC         | 806 | A8100.0001                      | Investimenti materiali e immateriali, scorte (preventivo globale) | COST                     | 1 179,6                    | 29,5                             |                                      |
| DATEC         | 806 | A8400.0100                      | Versamento annuale nel fondo infrastrutturale                     | COST                     | 1 079,0                    | 27,0                             | 2.2.16                               |
| DATEC         | 810 | A4300.0135                      | Protezione contro le piene  | COST                     | 177,0                      | 4,4                              |                                      |
| <b>TOTALE</b> |     |                                 |   |                          | <b>15 974,5</b>            | <b>385,4</b>                     |                                      |

## **Il progetto della «Verifica dei compiti» in rassegna (sedute del Consiglio federale)**

### **10 giugno 2004: Inizio del progetto**

- Mandato al DFF, «Elaborazione di un documento interlocutorio sulla possibile istituzione di un gruppo di lavoro, con il mandato di presentare varianti per una sensibile riduzione dei compiti in tutte le attività della Confederazione».

### **20 dicembre 2004: Riformulazione del mandato**

- Rinuncia all'introduzione di un gruppo di esperti esterni
- Mandato al DFF: elaborazione di un nuovo concetto sulla base di un istituendo portafoglio dei compiti della Confederazione

### **31 agosto 2005: Determinazione degli obiettivi sovraordinati e della strategia di base**

- Obiettivi sovraordinati:
  - limitare la crescita delle uscite a un livello finanziariamente sostenibile
  - creare un margine operativo e d'impostazione in ambito di bilancio
  - definire priorità e posteriorità della politica delle spese
- Esame dei compiti della Confederazione nel quadro di un processo a cascata di sviluppo della strategia sulla base di cinque strategie principali: rinuncia a compiti, riduzione dei compiti, riforma dei compiti e dissociazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nonché scorporo dei compiti.
- Pianificazione dei progetti: procedimento in quattro tappe
  1. Concetto e metodo
  2. Quantificazione degli obiettivi, esame dei compiti della Confederazione sui potenziali di riforma e riduzione, sviluppo e scelta di misure, sintesi nel piano d'azione
  3. Valutazione e appuramento del piano d'azione nel dialogo politico con Cantoni, partiti e importanti gruppi di interesse
  4. Attuazione

### **26 aprile 2006: Obiettivo sovraordinato in termini quantitativi**

- Stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica nel periodo 2008–2015, vale a dire limitazione della crescita media delle uscite al 3 per cento all'anno (nell'ottica attuale a seguito del crollo economico del 2008 / 2009 è minore)
- Prima stima dell'obiettivo: -8,5 miliardi

---

### **5 luglio 2006: Definizione del profilo delle priorità**

- Obiettivi di crescita per 16 settori di compiti
- Nessun obiettivo di crescita per la previdenza sociale (dovrà avvenire più tardi sulla base di chiarimenti più approfonditi)
- Mandato ai Dipartimenti di elaborare misure

### **29 novembre 2006: Aggiornamento degli obiettivi**

- Aggiornamento delle ipotesi sull'evoluzione delle uscite senza la verifica dei compiti (scenario «evoluzione non influenzata della crescita media delle uscite del 4,6 % all'anno»).
- Aggiustamento con lo scenario degli obiettivi (3% p.a.) provoca un obiettivo di 8 miliardi; di cui 2,6 in 16 settori di compiti (senza previdenza sociale) e 5,4 nella previdenza sociale (residuale)
- Nuovo mandato ai Dipartimenti per l'elaborazione di misure

### **11 giugno 2007: Estensione della verifica dei compiti / obiettivi di riduzione per il Preventivo 2008 e il Piano finanziario 2009**

- Estensione temporale dell'elaborazione di misure della verifica dei compiti
- Attuazione degli obiettivi di riduzione di 350 milioni nel Preventivo 2008 rispettivamente di 500 milioni nel Piano finanziario 2009
- Determinazione di obiettivi di riduzione di complessivi 600 milioni nel Piano finanziario 2010 e di 1200 milioni (dal 2011)

### **9 aprile 2008: Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura**

- Pubblicazione di circa 50 indirizzi di riforma nel rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009–2011
- Adeguamenti delle cifre:
- Esclusione IV, dato che il Parlamento si sta occupando di un finanziamento supplementare (-2,6 mia.)
- Rettifica della stima e determinazione dell'obiettivo per l'AVS a 3 miliardi di franchi esteso fino al 2020 (nel 2015: -3 mia.)

à L'obiettivo per il 2015 si riduce perciò di 5,6 miliardi. Rimane un obiettivo di 2,3 miliardi per i rimanenti settori di compiti

### **11 febbraio 2009 / 5 giugno 2009: Adeguamento alla mutata situazione economica**

- Rinuncia per motivi di politica congiunturale all'attuazione dell'obiettivo di riduzione nel P 2010
-

- 
- Rinuncia all’attuazione contemporanea di una procedura con piano d’azione comune e ampio dialogo politico. Invece di questo: procedura di riforma a diverse velocità con tassi di crescita invariati.
  - Annuncio di un rapporto sul piano di attuazione
  - Mantenimento rispettivamente aumento degli obiettivi di riduzione nel piano finanziario: 1,2 miliardi nel 2011 e nel 2012; 1,5 miliardi dal 2013

**30 settembre 2009 / 4 novembre 2009: Raggruppamento parziale con il PCon 11/13**

- Attuazione delle misure della verifica dei compiti efficaci nel breve termine nel quadro del PCon 11/13
- Mandato ai Dipartimenti di elaborare entro il 31 dicembre 2009 misure di verifica dei compiti rapidamente efficaci pari a 280 milioni (2011), 410 milioni (2012) e 530 milioni (2013).
- Pubblicazione delle misure di rinuncia e di riforma efficaci solo dopo il 2013 (e quindi profonde) nel quadro della documentazione per la consultazione relativa al PCon («Rapporto sul piano di attuazione»).

**24 febbraio 2010: Approvazione del pacchetto di misure**

- Approvazione delle misure della verifica dei compiti per la procedura di consultazione

**Linee nel traffico viaggiatori regionale non più cofinanziate dalla Confederazione**

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>                                   |
|----------------|----------------|--|
| AG             | Postauto       | 99 Magden - Olsberg - Giebenach (- Liebrüti)   |
| AI             | Postauto       | Heiden - Altstätten                            |
| AI             | Postauto       | Heiden - St. Anton - Trogen                    |
| AR             | Postauto       | Heiden - Altstätten                            |
| AR             | Postauto       | Heiden - St. Anton - Trogen                    |
| BE             | asm            | 51 (Langenthal -) Melchnau - Grossdietwil      |
| BE             | BLS            | Huttwil - Wyssachen                            |
| BE             | BLS            | Langnau i.E. - Gohl [- Lüderenalp - Wasen i.E. |
| BE             | BLS            | Langnau i.E. - Oberfrittenbach - Aeugstmatt    |
| BE             | CJ             | Saignelégier -] Tramelan - Glovelier           |
| BE             | Postauto       | (Meiringen -) Innertkirchen - Guttannen        |
| BE             | Postauto       | Bätterkinden - Limpach - Messen                |
| BE             | Postauto       | Bätterkinden - Oberramsern - Messen            |
| BE             | Postauto       | Bätterkinden - Utzenstorf - Koppigen           |
| BE             | Postauto       | Grosshöchstetten - Zäziwil - Oberthal          |
| BE             | Postauto       | Gstaad - Turbach [- Rotengraben                |
| BE             | Postauto       | Gurzelen - Uetendorf                           |
| BE             | Postauto       | Interlaken West - Habkern                      |
| BE             | Postauto       | Kerzers - Golaten - Wileroltigen - Kerzers     |
| BE             | Postauto       | Lützelflüh -/ Moosegg - Arni - Biglen          |
| BE             | Postauto       | Meiringen -] Innertkirchen - Gadmen            |
| BE             | Postauto       | Moutier - Bélprahorn                           |
| BE             | Postauto       | Moutier - Souboz                               |
| BE             | Postauto       | Mühleberg - Allenlüften - Rosshäusern          |
| BE             | Postauto       | Oey-Diemtigen - Diemtigen - Grimmialp          |
| BE             | Postauto       | Riggisberg - Burgistein - Wattenwil            |
| BE             | Postauto       | Riggisberg - Rüeggisberg - Hinterfultigen      |
| BE             | Postauto       | Schwarzenburg - Guggisberg - Schwarzenburg     |
| BE             | Postauto       | Schwarzenburg - Lanzenhäusern - Albligen       |
| BE             | Postauto       | Tramelan - Saignelégier - Goumois              |
| BE             | Postauto       | Worb Dorf - Rüfenacht                          |

---

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>  |
|----------------|----------------|---|
| BE             | STI            | 45 Oberdiessbach - Wangelen - Heimenschwand         |
| BE             | TPF            | Murten - Gümmenen                                   |
| FR             | LNМ            | Neuchâtel - Cudrefin - Portalban                    |
| FR             | Postauto       | Cerniat FR, bif - La Valsainte                      |
| FR             | Postauto       | Cottens - Estavayer-le-Gibloux - Rueyres-St-Laurent |
| FR             | Postauto       | Kerzers - Golaten - Wileroltigen - Kerzers          |
| FR             | Postauto       | Payerne - Chevroux                                  |
| FR             | Postauto       | Romont - Lussy - Villaz-St-Pierre - Massonnens      |
| FR             | Postauto       | Sugiez - Lugnorre                                   |
| FR             | TPF            | Courtepin - Gurmels                                 |
| FR             | TPF            | La Roche - Pont-la-Ville                            |
| FR             | TPF            | Murten - Gümmenen                                   |
| FR             | TPF            | Murten - Gurmels                                    |
| FR             | TPF            | Schmitten - Heitenried                              |
| GE             | TPG            | W Satigny, gare - Chouilly - Peissy - Satigny, gare |
| GL             | AS             | Schwanden - Sool                                    |
| GR             | Postauto       | Bergün/Bravuogn - Latsch (- Stugl/Stuls)            |
| GR             | Postauto       | Brusio - Viano                                      |
| GR             | Postauto       | Degen - Vattiz - Vella                              |
| GR             | Postauto       | Grono - Verdabbio                                   |
| GR             | Postauto       | Grüsch - Valzeina                                   |
| GR             | Postauto       | Ilanz - Luven                                       |
| GR             | Postauto       | Ilanz - Riein                                       |
| GR             | Postauto       | Küblis - Conters im Prättigau                       |
| GR             | Postauto       | Küblis - Fideris - Pragg-Jenaz - Furna              |
| GR             | Postauto       | Landquart - Mastrils                                |
| GR             | Postauto       | Morissen - Cuschnaus - Vella                        |
| GR             | Postauto       | Pitasch - Mulin da Pitasch                          |
| GR             | Postauto       | Schiers - Fanas                                     |
| GR             | Postauto       | Schiers - Pany                                      |
| GR             | Postauto       | Schiers - Pusserein - Schuders                      |
| GR             | Postauto       | Schiers - Stels - Mottis                            |
| GR             | Postauto       | Strada - Tschlin                                    |
| GR             | Postauto       | Tiefencastel - Alvaschein                           |

---

---

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>  |
|----------------|----------------|---|
| GR             | Postauto       | Trimmis - Says  |
| GR             | Postauto       | Tungel/Tomils, Curschiglias - Oberscheid (- Feldis/Veulden) |
| GR             | Postauto       | Zignau - Trun - Campliun                                    |
| JU             | CJ             | Saignelégier -] Tramelan - Glovelier                        |
| JU             | Postauto       | Bassecourt - Soulce   |
| JU             | Postauto       | Buix - Montignez  |
| JU             | Postauto       | Porrentruy - Bressaucourt                                   |
| JU             | Postauto       | Porrentruy - Charmoille (- Lucelle)                         |
| JU             | Postauto       | St-Ursanne - La Motte                                       |
| JU             | Postauto       | Tramelan - Saignelégier - Goumois                           |
| JU             | Postauto       | Vicques - Vermes  |
| LU             | AAGR           | Emmen, Waldibrücke - Inwil                                  |
| LU             | asm            | 51 (Langenthal -) Melchnau - Grossdietwil                   |
| LU             | Postauto       | Dagmersellen - Nebikon - Schötz - Ebersecken                |
| LU             | Postauto       | Entlebuch - Finsterwald - Gfellen                           |
| LU             | Postauto       | Entlebuch - Hasle LU - Bramboden                            |
| LU             | Postauto       | Entlebuch - Hasle LU - Heiligkreuz                          |
| LU             | Postauto       | Sursee - Buchs LU - Uffikon - Dagmersellen                  |
| LU             | Postauto       | Sursee - Schlierbach - Etzelwil                             |
| LU             | Postauto       | Zell - Hüs wil - Luthern - Luthern Bad                      |
| LU             | RB             | Vitznau - Rigi Staffelhöhe (- Rigi Kulm)                    |
| LU             | RB             | Weggis - Rigi Kaltbad                                       |
| LU             | ZVB            | 2 Hitzkirch - Gelfingen - Kleinwangen                       |
| NE             | LNМ            | Neuchâtel - Cudrefin - Portalban                            |
| NE             | Postauto       | Buttes - La Côte-aux-Fées - Ste-Croix                       |
| NE             | Postauto       | La Chau-de-Fonds - Les Planchettes (- Biaufond)             |
| NE             | Postauto       | Les Bayards - La Brévine                                    |
| NE             | Postauto       | St-Blaise - Enges - Lignièrès                               |
| NE             | SBB            | Yverdon-les-Bains - Neuchâtel                               |
| NE             | TRN            | (Neuchâtel -) Petit-Savagnier - Cernier                     |
| NW             | Postauto       | (Stans -) Beckenried - Flüelen                              |
| OW             | Postauto       | Giswil - Grossteil - Kleinteil                              |
| SG             | BSW            | Flums - Flumserberg Portels - Flums [- Hochwiese            |
| SG             | BSW            | Grabs - Grabserberg (- Voralp)                              |

---

---

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>  |
|----------------|----------------|---|
| SG             | BSW            | Pfäfers - St. Margrethenberg                                  |
| SG             | Postauto       | Bernhardzell - Wittenbach                                     |
| SG             | Postauto       | Degersheim - Dicken - St. Peterzell                           |
| SG             | Postauto       | Heiden - Altstätten   |
| SG             | Postauto       | Lichtensteig - Krinau   |
| SG             | Postauto       | St. Pelagiberg - Waldkirch - Arnegg - Gossau SG               |
| SG             | WiMo           | Randstundenkonzept Wil, Gebiet Tannzapfenland                 |
| SO             | Postauto       | Bätterkinden - Limpach - Messen                               |
| SO             | Postauto       | Bätterkinden - Oberramsern - Messen                           |
| SZ             | AAGS           | 1B Lauerz - Goldau  |
| SZ             | Postauto       | Menzingen - Schindellegi-Feusisberg                           |
| TG             | Postauto       | (Frauenfeld -) Thundorf - Weinfelden                          |
| TG             | Postauto       | Amriswil - Langrickenbach - Münsterlingen                     |
| TG             | Postauto       | Bischofszell - St. Pelagiberg                                 |
| TG             | Postauto       | Frauenfeld - Gachnang - Islikon                               |
| TG             | Postauto       | Lengwil - Bottighofen - Altnau                                |
| TG             | Postauto       | St. Pelagiberg - Waldkirch - Arnegg - Gossau SG               |
| TG             | THURBO         | Sulgen - Romanshorn (Bus)                                     |
| TG             | WiMo           | Randstundenkonzept Wil, Gebiet Tannzapfenland                 |
| TG             | ZVV            | 807 Wila - Dussnang   |
| TI             | ABl            | Acquarossa - Leontica   |
| TI             | ABl            | Biasca - Semione - Motto-Ludiano                              |
| TI             | AMSA           | Capolago - Riva S. Vitale - Brusino-Arsizio (- Porto Ceresio) |
| TI             | Postauto       | 41 Capolago - Melano - Rovio - Arogno                         |
| TI             | Postauto       | Airolo - Ronco (- Nufenen - Oberwald)                         |
| TI             | Postauto       | Ambrì-Piotta - Altanca - Lurengo                              |
| TI             | Postauto       | Bellinzona - Carena   |
| TI             | Postauto       | Cevio - Cerentino - Bosco/Gurin                               |
| TI             | Postauto       | Faido - Osco [- Predelp                                       |
| TI             | Postauto       | Faido - Tengia - Carì   |
| TI             | Postauto       | Lamone - Taverne - Origgio                                    |
| TI             | Postauto       | Novaggio - Cademario, Kurhaus                                 |
| TI             | Postauto       | Vico Morcote - Olivella [- Morcote                            |
| TI             | SNL            | Lugano - Gandria  |

---

---

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>   |
|----------------|----------------|--|
| UR             | AAGU           | Gurtellen, Wiler - Gurtellen, Dorf                                 |
| UR             | Postauto       | (Stans -) Beckenried - Flüelen                                     |
| VD             | LNМ            | Neuchâtel - Cudrefin - Portalban                                   |
| VD             | Postauto       | (Yverdon-les-Bains -) Yvonand - Chêne-Pâquier                      |
| VD             | Postauto       | Arnex - Orbe   |
| VD             | Postauto       | Aubonne - Féchy - Bougy-Villars - Aubonne                          |
| VD             | Postauto       | Avenches - Cudrefin  |
| VD             | Postauto       | Bex - Les Plans-sur-Bex  |
| VD             | Postauto       | Buttes - La Côte-aux-Fées - Ste-Croix                              |
| VD             | Postauto       | Champvent - Essert-sous-Champvent - Vuiteboeuf - Vugelles-la-Mothe |
| VD             | Postauto       | Chernez - Chamby - Villard-sur-Chamby                              |
| VD             | Postauto       | Cheseaux - Morrens - Cugy  |
| VD             | Postauto       | Corcelles-le-Jorat - Ropraz  |
| VD             | Postauto       | Cossonay-Gare - Daillens - Cossonay-Gare                           |
| VD             | Postauto       | Cossonay-Gare - L'Isle   |
| VD             | Postauto       | Cully - Chexbres - Puidoux   |
| VD             | Postauto       | Eclépens - La Sarraz - St-Loup - L'Isle                            |
| VD             | Postauto       | Gland - Gilly-Bursinel - Gland                                     |
| VD             | Postauto       | L'Isle - Bière - Gimel   |
| VD             | Postauto       | Montpreveyres - Les Cullayes (- Servion)                           |
| VD             | Postauto       | Moudon - Les Rutannes - Thierrens                                  |
| VD             | Postauto       | Moudon - Villars-le-Comte - Thierrens                              |
| VD             | Postauto       | Ollon - Panex - Plambuit   |
| VD             | Postauto       | Payerne - Chevroux   |
| VD             | Postauto       | Sugiez - Lugnorre  |
| VD             | Postauto       | Yverdon-les-Bains - Cuarny   |
| VD             | SBB            | Yverdon-les-Bains - Neuchâtel                                      |
| VD             | TPC            | Bex - Monthey  |
| VS             | LKE            | Kalpetran - Embd   |
| VS             | LLB            | Leuk - Albinen   |
| VS             | LLB            | Leuk - Feschel - Guttet  |
| VS             | LLB            | Turtmann - Ergisch   |
| VS             | MGB            | Ernen - Mühlebach (Goms) - Steinhaus                               |

---

---

| <b>Cantone</b> | <b>Imprese</b> | <b>Linea</b>  |
|----------------|----------------|---|
| VS             | Postauto       | Chamoson - Les Vérines - Mayens-de-Chamoson - Ovronnaz  |
| VS             | Postauto       | Le Châble - Bruson (- La Moay)                          |
| VS             | Postauto       | Martigny - Trient (- Lac d'Emosson)                     |
| VS             | Postauto       | Sion - Signèse - Ayent St-Romain                        |
| VS             | Postauto       | St-Germain - Chandolin-près-Savièse - Mayens-de-la-Zour |
| VS             | Postauto       | St-Maurice - Mex  |
| VS             | TMR            | Orsières - Champex                                      |
| VS             | TMR            | Orsières - Commeire                                     |
| VS             | TPC            | Bex - Monthey   |
| VS             | TPC            | Val-d'Illiez - Les Crosets /- Champoussin               |
| VS             | TSD            | Sion - Les Collons - Thyon 2000                         |
| VS             | VS             | Dorénaz - Champex-d'Alesse                              |
| VS             | VS             | Riddes - Isérables - La Tzoumaz                         |
| ZG             | Postauto       | Menzingen - Schindellegi-Feusisberg                     |
| ZH             | Postauto       | Menzingen - Schindellegi-Feusisberg                     |
| ZH             | ZVV            | 807 Wila - Dussnang                                     |

---